Soluzioni per il tuo lavoro



Contratto di Assicurazione del Ramo Danni.

Vittoria con te - Uffici e studi professionali

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Chiari e Comprensibili“ del tavolo tecnico ANIA.

CGA NI03 - EDZ 01.2026

Data dell’ultimo aggiornamento del presente documento 17/04/2025

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

Gentile Cliente,
GRAZIE per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

Vittoria con te – Uffici e Studi professionali è il prodotto assicurativo pensato per far fronte alle diverse tipologie di rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica di un ufficio.

Vittoria con te – Uffici e Studi professionali è composto da 7 gruppi di garanzie, chiamate Sezioni, che puoi abbinare come segue:

- Incendio e altri danni ai beni: acquistabile anche da sola;
- Furto e Rapina: acquistabile anche da sola;
- Responsabilità Civile: acquistabile anche da sola;
- Elettronica: acquistabile solo in presenza della sezione Incendio e altri danni ai beni e se è assicurato il Contenuto;
- Assistenza: acquistabile con almeno una delle sezioni Incendio e altri danni ai beni, Furto e Rapina, Responsabilità Civile;
- Tutela legale: acquistabile con almeno una delle sezioni Incendio e altri danni ai beni, Furto e Rapina, Responsabilità Civile;
- Cyber risk: acquistabile anche da sola.

Per agevolare la lettura e la comprensione della polizza (contratto) abbiamo predisposto delle Condizioni di Assicurazione suddivise per Sezioni, con il relativo glossario.

All'interno delle Sezioni trovi le norme che regolano le singole garanzie e la loro vendibilità (garanzie base o opzionali). C'è poi una parte delle Condizioni di Assicurazione, chiamata "Il contratto dalla A alla Z", dove trovi le norme generali che regolano l'intero contratto.

Per ogni Sezione, puoi acquistare le garanzie singolarmente o in combinazione. Inoltre, nel corso della vita del contratto, puoi modificare il numero e la composizione delle garanzie, senza necessità di annullare l'intero contratto.

Altra caratteristica di **Vittoria con te – Uffici e Studi professionali** è che i documenti precontrattuali e contrattuali che ti vengono consegnati sono personalizzati. Riguardano solo le garanzie di tuo interesse: quelle che hai scelto coerentemente con le tue richieste ed esigenze assicurative. Eviti così il fastidio di perderti in informazioni superflue e ridondanti.

Come vantaggio per avere scelto un prodotto "Vittoria con te" puoi:

- disdettare la polizza annualmente, anche se hai scelto una durata iniziale poliennale;
- modificare quando vuoi il contenuto delle garanzie, ad esempio il massimale e le franchigie;
- richiedere un documento denominato "Cartella Assicurativa" contenente informazioni sulla tua posizione complessiva con Vittoria Assicurazioni.

Per avere ulteriori informazioni sulle regole e modalità di composizione delle garanzie e sul prodotto in generale, ti invitiamo a rivolgerti al tuo Intermediario di fiducia.

Diventando nostro Cliente, infatti, non acquisti solo una copertura assicurativa, ma puoi contare sul supporto e la consulenza di professionisti esperti del settore, in grado di assisterti per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente,

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

All’interno delle Condizioni di Assicurazione trovi alcuni box di consultazione con la stessa grafica utilizzata per questo riquadro.

I box di consultazione sono degli spazi che hanno lo scopo di:
- **chiarire, anche con esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione;**
- **evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.**

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo tieni sempre in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Nelle Condizioni di Assicurazione trovi delle frasi evidenziate con uno sfondo pieno tono su tono.
Tali frasi indicano:
- oneri e obblighi di comportamento a tuo carico;
- nullità e decadenze del contratto;
- limitazioni all’operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

AREA RISERVATA DEDICATA AI CLIENTI DI VITTORIA.
Sul sito web di Vittoria Assicurazioni è presente un'Area Riservata dedicata solo ai Clienti.
L'accesso è libero e gratuito.

Puoi accedere all'Area Riservata anche con lo smartphone, scaricando gratuitamente l'App Myvittoria da AppStore o Google Play.

La registrazione al servizio permette di gestire la propria posizione assicurativa in modo facile e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Nell'area riservata puoi:

monitorare la polizza.		**gestire** i pagamenti e i rinnovi.	
pagare l'assicurazione on line.		**modificare**, sospendere la polizza.	
inviare documenti, scaricare moduli, chiedere assistenza.		**monitorare** premi e pratiche di sinistri.	

Registrarti all'area riservata è facile. Basta seguire questi semplici passaggi:
- clicca sul pulsante "Accedi";
- inserisci il PIN provvisorio, ricevuto via mail, SMS o tramite l'Intermediario, insieme al Codice Fiscale / P.IVA.
  Se ha smarrito il PIN provvisorio, puoi recuperarlo facilmente con la procedura "Password dimenticata? Clicca qui".

Se invece non hai mai ricevuto il PIN provvisorio oppure hai smarrito quello consegnato dall'Intermediario, puoi registrarti con un clic sul pulsante "Registrati" e poi inserisci i seguenti dati:
- Numero di una qualsiasi polizza Vittoria Assicurazioni attiva;
- Codice Fiscale o Partita IVA;
- Numero di cellulare;
- Indirizzo e-mail valido.

Registrati subito all'Area Riservata e scopri il mondo dei servizi che Vittoria Assicurazioni ha pensato per te!

Indice

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI 9

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE 10

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 12

OGGETTO DEL CONTRATTO 16

1 - Che cosa è assicurato? 16

1.1 - INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO 16
1.2 - GARANZIA RISCHIO LOCATIVO 17
1.3 - CIRCOSTANZE NON INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 17
1.4 - ONERI DI URBANIZZAZIONE 17
1.5 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (GARANZIE EX LEGGE N°213/2023) 18

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? 18

2.1 - FENOMENI ELETTRICI 18
2.2 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023 18
2.3 - GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023 19
2.4 - GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023 19
2.5 - GARANZIE EX LEGE N°213/2023 - COPERTURA TERRENI 20
2.6 - INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE 20
2.7 - INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA 20
2.8 - INDENNIZZO PER DANNI DA EVENTI SOCIOPOLITICI 21
2.9 - INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI 21
2.10 - INDENNIZZO PER GELO 22
2.11 - INDENNIZZO PER GRANDINE SU FRAGILI 22
2.12 - INDENNIZZO PER INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI 23
2.13 - INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE 23
2.14 - INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE, TRABOCCO O RIGURGITO DI FOGNA 24
2.15 - INDENNIZZO PER DANNI DA SOVRACCARICO NEVE 24
2.16 - INDENNIZZO PER TERREMOTO 24
2.17 - LASTRE 25
2.18 - RIFACIMENTO DI ARCHIVI, REGISTRI E DOCUMENTI IN GENERE 25
2.19 - RIMBORSO SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE 26
2.20 - RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA 26
2.21 - RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS 26
2.22 - INDENNIZZO PER COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE 26
2.23 - VALORE A NUOVO PER RICOSTRUZIONE O RIMPIAZZO 27

3 - Cosa NON è assicurato? 27

4 - Ci sono limiti di copertura? 27

4.1 - ESCLUSIONI 27

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI 29
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO 30
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? 33
5 - Gestione del Sinistro 33
5.1 - PRONTO INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA 33
5.2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 33
5.3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 33
5.4 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 34
5.5 - MANDATO DEI PERITI 34
5.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO 34
5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE 36
5.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 37
5.9 - ANTICIPO INDENNIZZO 37
5.10 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 37
5.11 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE 38
5.12 - RINUNCIA ALLA RIVALSA 38
5.13 - TITOLI DI CREDITO 38
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 39
ALLEGATO – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AZIENDA (P. I. A.) 40
APPENDICE NORMATIVA 42
SEZIONE FURTO E RAPINA 45
SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE 46
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 47
OGGETTO DEL CONTRATTO 49
1 - Che cosa è assicurato? 49
1.1 - INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA 49
1.2 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI 50
1.3 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI 51
1.4 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER LOCALI INCUSTODITI 51
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? 51
2.1 - INTEGRAZIONE PORTAVALORI 51
2.2 - RIFACIMENTO DI ARCHIVI, REGISTRI E DOCUMENTI 51
2.3 - VALORI E PREZIOSI IN CASSAFORTE 52
2.4 - ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO 52
3 - Cosa NON è assicurato? 52
4 - Ci sono limiti di copertura? 53
4.1 - ESCLUSIONI 53
4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI 53
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO 55
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? 57

5 - Gestione del Sinistro **57**
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 57
5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 57
5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 57
5.4 - MANDATO DEI PERITI 58
5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO 58
5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 58
5.7 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 58
5.8 - RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO 59
5.9 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE 59
5.10 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE 59
5.11 - SCOPERTO E ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 59

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO **60**

APPENDICE NORMATIVA **61**

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE **63**

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE **64**

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo **65**

OGGETTO DEL CONTRATTO **67**

1 - Che cosa è assicurato? **67**
1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) 67

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? **70**
2.1 - ATTIVITÀ SVOLTA ANCHE CON PERSONALE CHE NON RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI 70
2.2 - ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI 71
2.3 - FRANCHIGIA ASSOLUTA PER IL DANNO BIOLOGICO (R.C.O.) 71
2.4 - LABORATORIO DI ANALISI 71
2.5 - PROPRIETÀ DEL FABBRICATO 71
2.6 - RICORSO TERZI 72
2.7 - RISARCIMENTO PER R.C. DA INFORTUNIO DEI DIPENDENTI (R.C.O.) 72

3 - Cosa NON è assicurato? **73**

4 - Ci sono limiti di copertura? **73**
4.1 - FRANCHIGIE E SCOPERTI 73
4.2 - LIMITI DI RISARCIMENTO 75

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? **76**

5 - Gestione del Sinistro **76**
5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 76
5.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI 76
5.3 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO 76

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO **77**

APPENDICE NORMATIVA **78**

SEZIONE ELETTRONICA **81**

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE **82**

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo **83**

OGGETTO DEL CONTRATTO **85**

1 - Che cosa è assicurato? **85**

1.1 - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 85

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? **86**

2.1 - APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE 86

2.2 - INDENNIZZO PER MAGGIORI COSTI 86

2.3 - PROGRAMMI APPLICATIVI 87

2.4 - SUPPORTO DATI 87

3 - Cosa NON è assicurato? **87**

4 - Ci sono limiti di copertura? **87**

4.1 - ESCLUSIONI 87

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI 89

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO 90

Cosa fare in caso di sinistro? **91**

5 - Gestione del Sinistro **91**

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 91

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 92

5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 92

5.4 - MANDATO DEI PERITI 92

5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO 92

5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 93

5.7 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE 93

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO **94**

APPENDICE NORMATIVA **95**

SEZIONE ASSISTENZA **97**

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE **98**

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo **99**

OGGETTO DEL CONTRATTO **100**

1 - Che cosa è assicurato? **100**

1.1 - ASSISTENZA 100

2 - Cosa NON è assicurato? **103**

3 - Ci sono limiti di copertura? **103**

3.1 - ESCLUSIONI 103

3.2 - LIMITI DI INDENNIZZO 104

Cosa fare in caso di sinistro? **105**

4 - Gestione del Sinistro **105**
4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 105
4.2 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 105
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO **106**
APPENDICE NORMATIVA **107**
SEZIONE TUTELA LEGALE **108**
SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE **109**
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo **110**
OGGETTO DEL CONTRATTO **112**
1 - Che cosa è assicurato? **112**
1.1 - TUTELA LEGALE 112
1.2 - CONSULENZA TELEFONICA (sempre compresa) 113
1.3 - INSORGENZA DEL SINISTRO E PERIODO DI CARENZA 113
1.4 - VALIDITÀ TERRITORIALE 114
2 - Cosa NON è assicurato? **114**
3 - Ci sono limiti di copertura? **114**
3.1 - LIMITI DI INDENNIZZO 114
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? **116**
4 - Gestione del Sinistro **116**
4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 116
4.2 - GESTIONE DEL SINISTRO 116
4.3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ 117
4.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO 117
4.5 - RECUPERO DI SOMME 117
4.6 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE 117
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO **118**
APPENDICE NORMATIVA **119**
SEZIONE CYBER RISK **120**
SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE **121**
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo **122**
OGGETTO DEL CONTRATTO **126**
1 - Che cosa è assicurato? **126**
1.1 - FORME DI COPERTURA 126
1.2 - ASSISTENZA MALWARE 126
1.3 - RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER 126
1.4 - RIPRISTINO DEI DATI 127
1.5 - RIMBORSO SPESE PER DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO 127
1.6 - RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI 127

1.7 - RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI 127
1.8 - RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE 128
1.9 - REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA INFORMATICA 128
1.10 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA E SOSTITUZIONE DI POLIZZA 128
1.11 - COMUNICAZIONE DEL FATTURATO 129
1.12 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE 130
2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare? 130
2.1 - DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ 130
2.2 - INDENNIZZO PER CYBER-CRIME 131
2.3 - RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE 131
2.4 - RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE STANDARD PCI-DSS 131
2.5 - RISARCIMENTO PER R.C. DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE 131
3 - Cosa NON è assicurato? 131
4 - Ci sono limiti di copertura? 132
4.1 - ESCLUSIONI 132
4.2 - FRANCHIGIE 133
4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO 134
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? 136
5 - Gestione del Sinistro 136
5.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO 136
5.2 - SERIE DI EVENTI ASSICURATI 137
5.3 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 137
5.4 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 137
5.5 - GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO 137
5.6 - ONERE DELLA PROVA 137
5.7 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO 137
TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO 139
APPENDICE NORMATIVA 140
IL CONTRATTO DANNI DALLA "A" ALLA "Z" 141
GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo 142
IL CONTRATTO DALLA “A” ALLA “Z” 143
1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società? 143
1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 143
1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 143
1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 144
1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI 144
1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI 144
1.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE 145
1.7 - DOLO E COLPA GRAVE 145
2 - Come mi assicuro? 145
2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE 145

2.2 - DECORRENZA DELLA POLIZZA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO 145
2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DELLA POLIZZA 146
2.4 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE 146
2.5 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME (facoltativa) 146
2.6 - MODIFICA DEL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E RECESSO DEL CONTRAENTE 147
2.7 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO 147
2.8 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA 148
2.9 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO 148
2.10 - IMPOSTE E TASSE 148
2.11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 148
2.12 - FORO COMPETENTE 148
2.13 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 148
2.14 - PRESCRIZIONE 149
2.15 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO 149
2.16 - VARIAZIONE DEL CONTRAENTE 149
2.17 - COASSICURAZIONE 149

APPENDICE NORMATIVA 151

Vittoria con te

Uffici e Studi Professionali

Sezione “INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO	Base	
GARANZIA RISCHIO LOCATIVO (se il fabbricato è tenuto in locazione)	Base	Alternativa alla garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
FENOMENI ELETTRICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023	Opzionale a pagamento	Attivabile: • solo assieme alle altre garanzie ex lege N° 213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023	Opzionale a pagamento	Attivabile: • solo assieme alle altre garanzie ex lege N° 213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023	Opzionale a pagamento	Attivabile: • solo assieme alle altre garanzie ex lege N° 213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
GARANZIE EX LEGE N°213/2023 - COPERTURA TERRENI	Opzionale a pagamento	Attivabile: • solo assieme alle altre garanzie ex lege N° 213/2023; • con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria.
INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE	Opzionale a pagamento	Attivabile con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria
INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER DANNI DA EVENTI SOCIOPOLITICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER GELO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
INDENNIZZO PER GRANDINE	Opzionale a pagamento	Attivabile se presente la garanzia INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI
INDENNIZZO PER INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE, TRABOCCO O RIGURGITO DI FOGNA	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER SOVRACCARICO DI NEVE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER TERREMOTO	Opzionale a pagamento	Attivabile con preventiva valutazione e autorizzazione di Vittoria
LASTRE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RIFACIMENTO DI ARCHIVI, REGISTRI E DOCUMENTI IN GENERE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RIMBORSO SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA	Opzionale a pagamento	Attivabile se presente la garanzia INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA
RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
INDENNIZZO PER COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE	Opzionale gratuita	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO
VALORE A NUOVO PER RICOSTRUZIONE E RIMPIAZZO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia base INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO

ALTRE OPZIONI

Beni assicurati	Puoi scegliere (uno o entrambi): • Fabbricato; • Contenuto;

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*I termini riportati in "***grassetto minuscolo***" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.*

LE PARTI

- **Contraente**
  Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Alluvione, Inondazione ed Esondazione**
  Fuoriuscita d'acqua da:
  – usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali;
  – argini di corsi naturali ed artificiali;
  – laghi e bacini;
  – reti di drenaggio artificiale.
  La fuoriuscita d'acqua è causata da eventi atmosferici naturali.
  Può essere anche temporanea e con trasporto o mobilitazione di sedimenti, anche ad alta densità.
- **Alluvione – Inondazione**
  Vale per le altre **garanzie**.
  Fuoriuscita d'acqua e delle cose da essa trasportate, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, bacini ed invasi d'acqua naturali od artificiali, determinata da qualsiasi causa e caratterizzata da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o no, poste nelle vicinanze dell'ubicazione assicurata.
- **Anno solare**
  Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
  Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Beni assicurati**
  Il **fabbricato**, il **contenuto**, anche se di proprietà di terzi, indicati in **polizza** con la relativa **somma assicurata.**
- **Combustibili**
  Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C possono bruciare o produrre calore. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **Contenuto**
  Insieme dei seguenti beni:
  – macchine d'ufficio, strumenti professionali, attrezzatura tecnica e impianti in genere usati nell'attività assicurata. Sono compresi, ad esempio: gli impianti di prevenzione e di allarme, le scale mobili, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, di segnalazione e comunicazione escluse quelle citofoniche;
  – raccorderie, tubazioni e quant'altro relativo ai beni sopra indicati;
  – mobili e arredi in genere inerenti all'attività assicurata;
  – indumenti personali;
  – materiale di consumo per lo svolgimento dell'attività assicurata;
  – casseforti, armadi di sicurezza o corazzati, blocchi di cassette di sicurezza (escluso il relativo contenuto);
  – tendoni, insegne e tende anche all'esterno dei locali, se installati sul fabbricato;
  – **oggetti pregiati**;
  – **preziosi**;
  – campionario non costituito da **preziosi**;
  – **valori.**
  Sono esclusi i beni riportati nella definizione di **fabbricato**.

  Rientrano nel **contenuto** anche eventuali aggiunte e migliorie fatte dall'**Assicurato** quando è locatario dei locali in cui si trovano i beni sopra elencati.
- **Danno liquidabile**
  Danno determinato in base alle condizioni di assicurazione, senza tener conto di eventuali detrazioni

(**scoperti e franchigie**) e limiti di **indennizzo**.

- **Esplodenti**
  Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
  – a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, generano un'**esplosione**;
  – esplodono per azione meccanica o termica;
  Sono comunque tali gli esplosivi indicati dal R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, art. 83, allegato A.
- **Esplosione**
  Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Eventi**
  Vale per le **garanzie ex lege n°213/2023**.
  I seguenti eventi catastrofali, per i quali è obbligatoria la copertura assicurativa per le imprese [(1)]:
  – **terremoto**;
  – **alluvione, inondazione, esondazione**;
  – **frana**.
  Sono considerate come "singolo evento" le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
- **Fabbricato**
  L'intera costruzione edile dell'immobile indicato in **polizza**.
  Sono compresi i seguenti beni:
  – tutte le opere murarie e di finitura,
  – **fissi** ed **infissi**
  – opere di fondazione o interrate,
  – recinzioni,
  – affreschi e statue senza valore artistico, escluso quanto indicato nel **contenuto**.
  – impianti al servizio della costruzione edile e considerati immobili per natura o per destinazione. Ad esempio, gli impianti:
    - idrici,
    - igienici e sanitari,
    - fissi citofonici,
    - di illuminazione,
    - di riscaldamento e condizionamento dei locali,
    - ascensori, montacarichi.

  Se l'assicurazione è stipulata per singole porzioni di **fabbricato** in condominio, allora sono coperte anche le parti di **fabbricato** di proprietà comune.
  A meno di diversi accordi tra le **Parti** questa **polizza** assicurata l'intero fabbricato di proprietà dell'**Assicurato**.
- **Fenomeno elettrico**
  Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
- **Fissi**
  Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- **Frana**
  Per le **garanzie ex lege n°213/2023** è il movimento, lo scivolamento o il distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, anche se tali movimenti non derivano da infiltrazioni di acqua.
- **Franchigia**
  Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro** o per ogni danneggiato. È espressa in euro o in numero di giorni.
- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Garanzie ex lege n°213/2023**
  Sono le coperture assicurative obbligatorie introdotte dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 213 in materia di rischi derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni, frane).
- **Incendio**
  Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può

autoestendersi e propagarsi.

- **Indennizzo**
  Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Infiammabili**
  Sostanze e prodotti (escluse le soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili come **esplodenti** che hanno le seguenti caratteristiche:
  – a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas **combustibili**;
  – si infiammano in modo spontaneo a condizioni normali ed a contatto con l'aria, anche in piccole quantità.
  Rientrano tra gli **infiammabili** anche:
  – i gas **combustibili**;
  – i liquidi e solidi con un punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
  – l'ossigeno e le sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno.
  Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
- **Infissi**
  Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione dei locali.
- **Maggiori spese**
  Le spese straordinarie necessarie sostenute per il proseguimento dell'attività a seguito di **sinistro** indennizzabile (della **sezione** "*Incendio*").
- **Merci**
  I seguenti beni:
  – merci in genere;
  – materie prime;
  – ingredienti di lavorazione;
  – prodotti semilavorati, finiti, scorte;
  – imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione;
  – campionario e quant'altro di simile.
- **Oggetti pregiati**
  I seguenti beni:
  – quadri;
  – sculture;
  – oggetti d'arte che non costituiscono mobilio;
  – pellicce;
  – oggetti e servizi di argenteria;
  – tappeti, arazzi e simili;
  escluso quanto indicato per i **preziosi**.
- **Polizza**
  Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
  Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Primo rischio assoluto**
  Forma di assicurazione che indennizza fino alla **somma assicurata**, senza applicazione della regola **proporzionale** [(2)].
- **Preziosi**
  I seguenti beni:
  – gioielli;
  – metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi;
  – oggetti di metallo prezioso;
  – pietre preziose;
  – perle naturali o di coltura;
  – pietre dure, artificiali o sintetiche, se montate in metallo prezioso.
- **Regola proporzionale**
  Se, al momento del **sinistro**, il valore dei beni assicurati (valore accertato) è superiore a quello assicurato, **Vittoria** paga un **indennizzo** ridotto in funzione del rapporto tra:
  – valore assicurato;
  – valore accertato [(3)].
- **Rischio**

Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.

- **Scoperto**
  Parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'**Assicurato**. È espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).
- **Scoppio**
  Improvvisa rottura di un contenitore per eccesso di pressione interna dei fluidi, non dovuta ad **esplosione**.Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati **scoppio**. Per "colpo di ariete" si intende un urto violento provocato in una conduttura dall'immissione di acqua o dalla sua interruzione.
- **Sezione**
  Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di rischio assicurato.
- **Sinistro**
  Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Solaio**
  Tutti gli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del **fabbricato**, escluse pavimentazioni e soffittature.
- **Somma assicurata**
  Importo che rappresenta la somma massima pagata da **Vittoria** per le garanzie prestate.
- **Sovraccarico di neve**
  Carico di neve superiore a quello previsto in una determinata zona da:
  – norme tecniche per le costruzioni [4] e successive modificazioni ed integrazioni;
  – altre precedenti norme tecniche di legge o eventuali disposizioni locali;
  in vigore al momento della realizzazione o ristrutturazione del **fabbricato**
- **Terremoto**
  Per le **garanzie ex lege n°213/2023** è il movimento improvviso e repentino della crosta terrestre, causato da fattori interni.
  Le Autorità competenti stabiliscono con provvedimenti le aree interessate dal sisma, localizzate dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.
  L'assicurazione copre i beni assicurati che sono all'interno delle suddette aree.
- **Tetto**
  Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il **fabbricato** dagli agenti atmosferici.
- **Valore intero**
  Forma di copertura che copre tutto il valore dei beni assicurati.
  Si applica la **regola proporzionale** [5].
- **Valori**
  I seguenti beni:
  – denaro;
  – carte valori;
  – titoli di credito;
  – valori bollati.
  Sono escluse le valute digitali e/o criptovalute.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** *di questa* **sezione**, *valide solo se richiamate in* **polizza**.

L'**Assicurato** sei tu (il **Contraente**).

Le **garanzie** di questa **sezione** prevedono il pagamento di un **indennizzo** in caso di **incendio** e altri eventi che danneggiano i **beni assicurati**, anche di proprietà di terzi.

Le **garanzie** sono valide entro le **somme assicurate** indicate in **polizza**. Sono previste esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.1 - INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti causati ai **beni assicurati** da:
- incendio;
- azione meccanica e diretta del fulmine;
- **scoppio** o **esplosione** non causati da ordigni esplosivi;
- implosione. Per implosione si intende un'eccessiva pressione esterna o mancanza di pressione interna di fluidi;
- caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate o loro parti;
- onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli, non in uso o di proprietà dell'**Assicurato** o al suo servizio;
- fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto (non causato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione) agli impianti per la produzione di calore che fanno parte del **fabbricato**, se questi impianti sono collegati con adeguate condutture ad appropriati camini;
- caduta di ascensori e montacarichi,

Vittoria indennizza anche se i predetti danni derivano da colpa grave dell'**Assicurato**.

Se gli eventi sopra elencati colpiscono:
- i **beni assicurati**;

oppure
- altri beni in un raggio di 20 metri dai **beni assicurati**,

Vittoria indennizza anche i danni ai **beni assicurati** causati da:
- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
- mancato o anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi:
- guasti ai **beni assicurati provocati** allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati.

In caso di **sinistro**, **Vittoria** indennizza anche le spese per:
- demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del **sinistro**;
- rimuovere e ricollocare il **contenuto** durante il ripristino del **fabbricato**.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti di indennizzo indicati al capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è a **valore intero**.

La **garanzia** comprende anche le prestazioni (estensioni) di seguito elencate.

- Beni in leasing, comodato d'uso e noleggio
  Se la **polizza** assicura il **contenuto**, sono compresi anche i beni del **contenuto** in uso all'**Assicurato** con contratto di:
  – leasing;
  – comodato d'uso;
  – noleggio.
  La prestazione vale se, al momento del **sinistro**, non ci sono altre polizze che coprono il **rischio** di **incendio** di tali beni.
- Furto di fissi e infissi
  Se la **polizza** assicura il **fabbricato**, **Vittoria** indennizza anche i danni causati da **furto** di **fissi** e **infissi**.

- Fiere e mostre
  Vittoria indennizza anche i danni materiali e diretti che derivano da **incendio** dei **beni assicurati** che si trovano presso fiere o mostre, all'interno dell'area fieristica, in qualsiasi località.
- Autocombusione
  Vittoria indennizza anche i danni prodotti da autocombustione ai **beni assicurati**. Per autocombustione si intende una combustione spontanea senza fiamma.
- Ordigni esplosivi
  Vittoria indennizza anche i danni materiali e diretti causati da **esplosione** e **scoppio** di ordigni esplosivi, che si verificano per eventi diversi da quelli previsti dalla **garanzia** "*INDENNIZZO PER DANNI DA EVENTI SOCIO-POLITICI*".
- Onorari dei consulenti
  Vittoria indennizza anche i costi sostenuti dall'**Assicurato** per le spese e gli onorari di ingegneri, architetti e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni ed ispezioni, fatte per reintegrare le perdite subite.
- Onorari dei periti
  Vittoria indennizza anche:
  – le spese e gli onorari che competono al perito che hai scelto e nominato in base all'articolo "PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO";
  – la parte di spese e onorari a tuo carico nel caso di nomina del terzo perito.
  La forma di copertura è a **primo rischio assoluto**.

1.2 - GARANZIA RISCHIO LOCATIVO

La **garanzia** riguarda l'immobile tenuto in locazione. Copre la responsabilità civile del locatario [6] per i danni materiali al **fabbricato**, direttamente causati da:
- **incendio**;
- **implosione**;
- **esplosione**;
- **scoppio**;
- altri eventi coperti con altre **garanzie** della **sezione** *"Incendio e altri danni ai beni"*, se presenti in **polizza**.

In caso di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, **Vittoria** rimborsa anche:
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla discarica più vicina i residuati del **sinistro**;
- le spese e gli onorari che competono al perito che hai nominato in base all'articolo *"PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO"*;
- la parte di spese e onorari a tuo carico, nel caso di nomina del terzo perito.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti di **indennizzo** indicati al capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La forma di copertura è a **valore intero**.

1.3 - CIRCOSTANZE NON INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

È tollerata, e quindi puoi non dichiarare in **polizza**:
- l'esistenza di **infiammabili** in quantità necessaria alla manutenzione ordinaria, pulizia e uso domestico;
- la normale scorta di **infiammabili** usati solo per gli impianti di riscaldamento del **fabbricato** assicurato o contenente le cose assicurate.

Sono considerati ininfluenti (e non devono essere dichiarati) anche gli **infiammabili** che costituiscono campionario fino ad un massimo di 5 kg.

Non sono invece ammessi l'utilizzo, la vendita o la presenza di **esplodenti** nei locali assicurati o che contengono le cose assicurate.

1.4 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

Nella **somma assicurata** per il **fabbricato** sono compresi anche costi e oneri che l'**Assicurato** deve pagare ad enti o autorità pubbliche per ricostruire il **fabbricato** assicurato, in base alle disposizioni di legge al momento del **sinistro**.

1.5 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (GARANZIE EX LEGGE N°213/2023)

Le **garanzie ex lege n°213/2023** operano a condizione che il **fabbricato** (anche quando non è assicurato):

- è adibito alla sola attività dell'Azienda indicata in **polizza**. Sono comprese tutte le operazioni complementari e accessorie all'attività principale e necessarie alla stessa;
- è situato nel territorio della Repubblica Italiana;
- è in buone condizioni di statica e manutenzione;
- non è gravato da abuso edilizio o da abuso sorto dopo la data di costruzione o costruito in carenza delle autorizzazioni previste;
- è conforme a norme di legge o altre disposizioni tecniche (inclusi obblighi di manutenzione) o il cui utilizzo non è sospeso o vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle Autorità.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se scegli una o più delle seguenti **garanzie** opzionali. Alcune **garanzie** prevedono un **premio** aggiuntivo, altre sono gratuite. Le **garanzie** sono valide se indicate in **polizza.**
Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nei successivi articoli.

Opzioni con pagamento di un **premio** aggiuntivo

2.1 - FENOMENI ELETTRICI

Vittoria indennizza i danni ai **beni assicurati** causati in modo diretto da **fenomeni elettrici**.
Sono comprese le apparecchiature elettroniche se non costruite dall'**Assicurato** o non destinate a vendita, riparazione, installazione o modifica da parte dell'**Assicurato**.

La **garanzia** esclude i danni causati da:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione o durante le operazioni di collaudo e prova;
- dovuti a difetti noti al **Contraente/Assicurato** al momento della stipula della polizza e quelli di cui deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- causati da guasti che si verificano senza concorso di cause esterne;
- tubi e valvole elettronici ed a lampade e altre fonti di luce. Esclusione non valida se tali danni sono connessi ad altri danni indennizzabili che si verificano anche in altre parti delle cose assicurate.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**, indicate all'articolo "*ESCLUSIONI*".

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La forma di copertura è a **primo rischio assoluto**.

2.2 - GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai **beni assicurati** causati da **alluvione, inondazione e esondazione**.

La **garanzia** è prestata nella forma a **valore intero**.

La **garanzia** esclude i danni causati da:

- **allagamento** e bomba d'acqua (Flash Flood);
- penetrazione di acqua marina, maremoto, marea, mareggiata;
- variazione della falda freatica;
- da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del **fabbricato** oggettivamente riscontrabile;
- spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature,

fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili. Esclusione non valida se tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'**alluvione, inondazione, esondazione**;
- da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica. Esclusione non valida se la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia è effetto diretto dell'**alluvione**, **inondazione**, **esondazione** sul **fabbricato** assicurato;
- qualsiasi altra causa che deriva dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie ex lege n°213/2023** della presente **sezione**, indicate all'articolo "*ESCLUSIONI*".

Vittoria indennizza entro la somma assicurata con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Le **Parti** possono recedere dalle **garanzie ex lege n°213/2023** in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.
Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.3 - GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai **beni assicurati** causati da **frane**.
La **garanzia** è prestata nella forma a **valore intero**.

La **garanzia** esclude i danni causati:
- da **terremoto, alluvione, inondazione e esondazione**, eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- da **frane** già note o potenzialmente già note ad eccezione delle frane attivate dagli eventi sismici o di alluvione, inondazione e esondazione che sono ricomprese nelle garanzie "*TERREMOTO EX LEGE N°213/2023" e "ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"*;
- da distacco di roccia graduale;
- da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporti o lavori di scavo oppure da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- a immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica ed eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona soggetta a frane alla data di costruzione degli stessi;
- a immobili dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente **polizza**.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie ex lege n°213/2023** della presente **sezione**, indicate all'articolo "*ESCLUSIONI*".

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Le **Parti** possono recedere dalle **garanzie ex lege n°213/2023** in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.

Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.4 - GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti ai **beni assicurati** causati da **terremoto**.
La **garanzia** è prestata nella forma a **valore intero**.

La **garanzia** esclude i danni causati:
- da allagamento, mareggiata, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina;
- da eruzioni vulcaniche, bradisismo e subsidenza, valanghe o slavine;
- da **alluvione, inondazione e esondazione**;
  agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente **polizza**;
- in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive;

- da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica. Esclusione non valida se la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia è effetto diretto del terremoto sul fabbricato assicurato;
- qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie ex lege n°213/2023** della presente **sezione**, indicate all'articolo "*ESCLUSIONI*".

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Le **Parti** possono recedere dalle **garanzie ex lege n°213/2023** in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.
Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.5 - GARANZIE EX LEGE N°213/2023 - COPERTURA TERRENI

Per le **garanzie ex lege n°213/2023** l'assicurazione vale anche per i **terreni** di proprietà dell'**Assicurato** che sono nell'area di pertinenza del **fabbricato** assicurato.
Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**.

La copertura dei **terreni** è prestata nella forma a **primo rischio assoluto**.

2.6 - INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *"ESCLUSIONI"*, **Vittoria** indennizza i danni materiali e diretti subiti dai **beni assicurati** e causati da:
- **alluvione**, **inondazione** (anche se tali eventi sono a loro volta causati da terremoto);
- **incendio**, **esplosione** e **scoppio**, se questi eventi sono a loro volta causati da **alluvione** o **inondazione**.

Vittoria indennizza anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

La **garanzia** esclude i danni causati da:
- mareggiata, marea, **maremoto**;
- umidità, gocciolamento, trasudamento, infiltrazione;
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua a seguito di bomba d'acqua. Per bomba d'acqua si intende una precipitazione piovosa intensa e violenta, con quantità di pioggia caduta uguale o superiore a 50 mm per ora;
- fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica.

Esclusione non valida se queste circostanze sono connesse all'effetto diretto dell'**inondazione**, **alluvione**, **allagamento** sui **beni assicurati**;
Inoltre, la **garanzia** non copre i danni:
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a enti mobili all'aperto;
- alle merci collocate a meno di 12 cm dal pavimento;
- ai locali interrati e al loro contenuto.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**, indicate all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

In ogni momento le **Parti** possono recedere dalla **garanzia**, con preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.
Se recede **Vittoria**, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta.

2.7 - INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA

La **garanzia** opera in caso di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici al servizio del **fabbricato**.

In tal caso, **Vittoria** indennizza i danni materiali ai **beni assicurati** causati in modo diretto dalla fuoriuscita di acqua.

La **garanzia** esclude:
- i danni causati da umidità, gocciolamento, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**, indicate all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.8 - INDENNIZZO PER DANNI DA EVENTI SOCIOPOLITICI

Vittoria indennizza i danni materiali ai **beni assicurati** causati in modo diretto da:
- **incendio**;
- **esplosione**;
- **scoppio**;
- caduta di aeromobili, di loro parti o di cose da essi trasportate,

che si verificano in conseguenza di:
- tumulti popolari;
- scioperi;
- sommosse;
- atti vandalici o dolosi;
- atti di terrorismo o di sabotaggio.

L'assicurazione copre anche i danni materiali ai beni assicurati causati in modo diretto da persone (anche dipendenti dell'**Assicurato**) che partecipano a:
- tumulti popolari;
- scioperi;
- sommosse;
- atti vandalici o dolosi;
- atti di terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i danni avvenuti nel corso di occupazione, non militare, dei locali in cui si trovano i **beni assicurati**. L'**indennizzo** non viene pagato se la durata dell'occupazione supera 5 giorni consecutivi.

La **garanzia** esclude i danni:
- conseguenti a inondazione o frana;
- di rapina, furto, estorsione, saccheggio o dovuti ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di **fenomeno elettrico** a macchine o impianti elettrici od elettronici ed ai relativi apparecchi e circuiti;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione d'energia, da alterazione di lavori conseguente alla sospensione dell'attività, da alterazione od omissione di controlli;
- che si verificano nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**, indicate all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La forma di copertura è a **valore intero**.

Vittoria indennizza anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Le **Parti** possono recedere dalla **garanzia** in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso.
Se recede **Vittoria**, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.9 - INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI

Vittoria indennizza i danni materiali ai **beni assicurati**, causati in modo diretto dai seguenti eventi:

- uragano,
- bufera,
- tempesta,
- vento e cose da esso trascinate,
- grandine,
- tromba d'aria,

se caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di cose (assicurate o non assicurate).

La **garanzia** esclude i danni:
- che si verificano all'interno dei **fabbricati** o danni al **contenuto**. Esclusione non valida se i danni sono avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al **tetto**, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici assicurati;
- causati da:
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
  - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo, **sovraccarico di neve**;
  - cedimento o franamento del terreno;

  anche se si verificano a seguito degli eventi atmosferici assicurati;
- subiti da:
  - alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
  - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne o altre installazioni esterne simili;
  - beni all'aperto. Esclusione non valida per serbatoi e impianti fissi per natura o destinazione;
  - **fabbricati** o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a **sinistro**), capannoni pressostatici e simili. Esclusione non valida se i danni derivano da grandine;
  - tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili;
  - baracche in legno o plastica e quanto contenuto in esse;
  - serramenti, vetrate, lucernari in genere. Esclusione non valida se non derivano da rotture o lesioni subite dal **tetto** o dalle pareti;
  - lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**, indicate all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.10 - INDENNIZZO PER GELO

La **garanzia** opera ad integrazione della **garanzia** "*INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA*" in caso di rottura dovuta a gelo dei seguenti impianti al servizio del **fabbricato**:
- idrici, igienico-sanitari;
- di riscaldamento o condizionamento
- tecnici;
- altre tubazioni in genere.

In tal caso, **Vittoria** indennizza i danni materiali diretti ai **beni assicurati** conseguenti alla rottura dei suddetti impianti (causata dal gelo).

La **garanzia** esclude i danni:
- conseguenti ad eventi i cui **rischi** sono già coperti dalle **garanzie** previste in questa **polizza**;
- da spargimento di acqua che proviene da canali o condutture installate all'esterno della costruzione;
- ai locali senza impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 96 ore.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**, indicate all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.11 - INDENNIZZO PER GRANDINE SU FRAGILI

Ad integrazione della **garanzia** *"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"*, **Vittoria** indennizza i danni causati in modo diretto dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica,

che fanno parte di **fabbricati** o tettoie (anche se aperti da uno o più lati).

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.12 - INDENNIZZO PER INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI

Vittoria indennizza i danni arrecati ai **beni assicurati** da acqua entrata nei **fabbricati** per intasamento delle grondaie e dei pluviali causato da:
- grandine, neve o ghiaccio;

oppure
- insufficiente capacità di smaltire l'acqua quando ci sono precipitazioni di carattere eccezionale. L'insufficiente capacità non deve derivare da mancata o carente manutenzione.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.13 - INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE

La **garanzia** opera a seguito di un **sinistro** della **sezione** *"Incendio e altri danni ai beni"*.

Se il **sinistro** provoca l'interruzione (totale o parziale) dell'attività assicurata, **Vittoria** indennizza la differenza tra le seguenti spese:
- spese sostenute dall'**Assicurato** a seguito del **sinistro**:
- spese usuali necessarie per proseguire l'attività. Sono le spese che l'**Assicurato** sostiene anche se il **sinistro** non si verifica.

Vittoria indennizza anche se l'attività è riattivata con procedimenti ed impianti diversi da quelli presenti al momento del **sinistro**, se sono equivalenti.

Non sono considerati giorni di interruzione dell'attività i giorni in cui l'attività dell'ufficio o laboratorio è comunque sospesa o ridotta (anche se il **sinistro** non si verifica).

La **garanzia** esclude i danni per inattività che dipendono, in modo diretto o indiretto, da eventi non garantiti o esclusi da questa **sezione**.

Sono inoltre esclusi i danni:
- dovuti ad un **sinistro**, anche se indennizzabile per questa **sezione**, causato da:
  - atti di guerra, insurrezione, serrate, occupazione militare, invasione. Esclusione non valida se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con questi eventi.
  - **esplosione**, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo). Esclusione non valida se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con questi eventi.
  - da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane;
  - da **fenomeno elettrico**.
- dovuti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
  - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
  - difficoltà di ricostruzione, ripristino o sostituzione delle cose distrutte o danneggiate per cause esterne come ad esempio: regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra;
  - dolo o colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato**, degli Amministratori e dei Soci a responsabilità illimitata.
- dovuti a distruzione, danneggiamento o perdita di denaro, **valori**, titoli, documenti e registri;
- che si verificano nel giorno del sinistro e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo (franchigia temporale).

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**, indicate all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La forma di copertura è a **primo rischio assoluto**.

2.14 - INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE, TRABOCCO O RIGURGITO DI FOGNA

Vittoria indennizza i danni ai **beni assicurati** causati in modo diretto da spargimento d'acqua conseguente ad almeno uno dei seguenti eventi:
- occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel **fabbricato** indicato in **polizza**;
- trabocco o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del **fabbricato** stesso.

La **garanzia** esclude i danni conseguenti a:
- occlusione delle grondaie e dei pluviali di pertinenza del **fabbricato**;
- occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**, indicate all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

In aumento ai suddetti limiti, **Vittoria** indennizza anche le spese sostenute per ricercare l'occlusione e le conseguenti operazioni di ripristino, se al momento del **sinistro** è attiva la **garanzia** *"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"*, nei limiti dalla stessa previsti.

2.15 - INDENNIZZO PER DANNI DA SOVRACCARICO NEVE

Vittoria indennizza i danni alle cose assicurate causati in modo diretto da **sovraccarico di neve** con conseguente crollo totale o parziale del **tetto** o delle pareti, anche se relativo a tettoie o **fabbricati** aperti su più lati.

La **garanzia** esclude i danni causati da:
- valanghe e slavine;
- gelo, anche se conseguente ad evento coperto da questa **garanzia**.

Sono inoltre esclusi i danni a:
- **fabbricati** e al loro contenuto, se i **fabbricati** non sono conformi alle norme in vigore per i **sovraccarichi di neve**;
- **fabbricati** in costruzione o in corso di rifacimento ed alle merci o al **contenuto** che sono al loro interno. Esclusione non valida se il rifacimento è ininfluente per questa **garanzia**;
- tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici e alle cose presenti al loro interno;
- lucernari, vetrate e serramenti in genere, ed alle impermeabilizzazioni. Esclusione non valida se il danno è causato da crollo totale o parziale del **tetto** o delle pareti in seguito a **sovraccarico di neve**.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**, indicate all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.16 - INDENNIZZO PER TERREMOTO

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo *"ESCLUSIONI"*, **Vittoria** indennizza i danni materiali e diretti subiti dai **beni assicurati** per effetto di **terremoto**.
L'assicurazione comprende i danni (materiali e diretti) di **incendio**, **esplosione**, **scoppio** per effetto di **terremoto**.

La **garanzia** considera come un unico episodio sismico (unico **sinistro**) tutte le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che origina un **sinistro**. Pertanto, sono attribuiti ad un singolo **sinistro** tutti i danni relativi alle singole scosse.
Vittoria indennizza anche le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

La **garanzia** esclude i danni:
- causati da **esplosione**, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo), anche se questi fenomeni sono originati da **terremoto**;
- causati da **eruzioni vulcaniche**, da **inondazioni** e da **maremoto**;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica Esclusione non valida se queste circostanze sono connesse all'effetto diretto del **terremoto** sui **beni**

assicurati;
- **furto**, smarrimento, rapina, saccheggio, sciacallaggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, ad esempio:
  - cambiamenti di costruzione;
  - mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale;
  - sospensione di lavoro
  - qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei **beni assicurati**;
- a **fabbricati** e tettoie:
  - non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
  - in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
- conseguenti ai maggiori costi che derivano dall'adeguamento del **fabbricato** a normative che entrano in vigore dopo la sua costruzione;
- a **fabbricati** considerati abusivi per le norme di legge in vigore in materia urbanistico-edilizia.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**, indicate all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

Le **Parti** possono recedere dalla garanzia in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando riceveno la comunicazione di recesso. Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di premio pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte.

2.17 - LASTRE

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti che derivano da rottura di:
- lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e materiali simili compresi i materiali plastici, installate in vetrine e porte, o che si trovano all'interno dei **fabbricati** o sui muri esterni;
- iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne installate sui **fabbricati** all'esterno degli stessi, anche se di proprietà di terzi. Tali beni sono coperti se sono:
  - collocati in modo stabile nelle loro installazioni;
  - integri e privi di incrinature o altri difetti alla data di effetto della polizza.

La **garanzia** non copre i danni indennizzabili in base ad altre **garanzie** presenti in **polizza**. Sono anche esclusi i danni:
- che derivano da crollo, assestamento o distacco di parti del **fabbricato**, cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle **lastre** od i relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle **lastre** o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- determinati o agevolati da dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, alluvioni, gelo;
- alle **lastre** con speciale valore artistico, alle vetrine e cristallerie portatili, a lampade, lampadari e simili;
- a sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- a cose che sono state, sono o saranno lavorate o vendute dall'**Assicurato**.

Le rigature, segnature, screpolature e scheggiature non sono considerate rotture (quindi non sono indennizzate).

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**, indicate all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La forma di copertura è a **primo rischio assoluto**.

2.18 - RIFACIMENTO DI ARCHIVI, REGISTRI E DOCUMENTI IN GENERE

Vittoria indennizza il costo del materiale e della mano d'opera sostenuti per il rifacimento di archivi, registri e documenti in genere distrutti o resi inservibili dagli eventi assicurati in questa **sezione** se sono stati ricostruiti entro 1 anno dalla data del **sinistro**, a meno dei casi di forza maggiore.

Vittoria indennizza anche gli archivi e i documenti costituiti dalle memorie esterne e da supporti magnetici o ottici di computer solo se l'**Assicurato** dimostra di possederne un duplicato in locali diversi

da quelli assicurati o che contengono le cose assicurate.
Sono compresi in **garanzia** i bolli, i diritti e le eventuali spese di trasporto.

La **garanzia** esclude qualsiasi danno indiretto o valore artistico, scientifico o di affezione.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**, indicate all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La forma di copertura è quella a **primo rischio assoluto**.

2.19 - RIMBORSO SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE

In aggiunta a quanto già previsto dalla **garanzia** *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"*, **Vittoria** indennizza le spese necessarie per
- demolire,
- sgomberare,
- trasportare
- smaltire

i residui del **sinistro** alla più vicina discarica.

Vittoria indennizza anche le spese per rimuovere i residui che rientrano nella categoria "Rifiuti pericolosi" [7] o radioattivi [8].

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La forma di copertura è a **primo rischio assoluto**.

2.20 - RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA

In caso di **sinistro** indennizzabile con la **garanzia** *"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA"*, **Vittoria** indennizza anche le spese sostenute dall'**Assicurato** per:
- demolire e ripristinare le parti in muratura del **fabbricato**;
- riparare l'impianto che produce la fuoriuscita di acqua.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La forma di copertura è a **valore intero**.

2.21 - RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS

In caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione relativi al **fabbricato** assicurato, **Vittoria** rimborsa le spese sostenute per:
- demolire e ripristinare le parti in muratura del **fabbricato**;
- riparare o sostituire tubi e raccordi che producono la dispersione di gas.

La dispersione di gas è accertata dall'azienda di distribuzione e comporta il blocco dell'erogazione di gas da parte dell'azienda stessa.

La **garanzia** non copre le spese necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti del **fabbricato**.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**, indicate all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

Le **garanzie** di seguito elencate sono opzionali gratuite (senza aumento o diminuzione del **premio**)

2.22 - INDENNIZZO PER COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

La **garanzia** opera in caso di guasto o rottura accidentale degli impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

In tal caso, **Vittoria** indennizza i danni materiali ai **beni assicurati** causati in modo diretto dalla fuoriuscita di acqua.

La **garanzia** esclude:
- i danni che si verificano in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali;
- i danni causati dal gelo;
- le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**, indicate all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.
La forma di copertura è quella a **valore intero**.

2.23 - VALORE A NUOVO PER RICOSTRUZIONE O RIMPIAZZO

In deroga a quanto riportato all'articolo *"DETERMINAZIONE DEL DANNO"*, il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto all'**Assicurato** se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, a meno di comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia. Fermo il resto.

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i **rischi** *esclusi dalle coperture assicurative.*

Non sono assicurabili:
- **fabbricati** che si trovano fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- **fabbricati** (e il **contenuto** presenti all'interno di essi) costruiti con materiali **combustibili**:
  - nelle **strutture portanti** verticali,
  - nel **tetto**,
  - nei **solai**,
  - nelle pareti esterne,
  - nelle coperture e coibentazioni (se presenti).

  Non hanno influenza i materiali impiegati per:
  - coibentazioni, rivestimenti, impermeabilizzazioni applicati all'esterno delle pareti perimetrali, o della copertura;
  - coibentazioni interne **combustibili** rivestite per intero da materiali incombustibili;
  - finestrature, lucernari, porzioni di pareti esterne o della copertura, se la loro superficie non supera 1/10 delle pareti e della copertura, o quando non supera 1/3 delle pareti e delle coperture se si tratta di materia plastica autoestinguente.

  È tollerata:
  - l'armatura del **tetto** in legno,
  - la presenza di **solai** in legno di superficie totale non superiore al 25% della superficie coperta,
  - l'esistenza di costruzioni o porzioni secondarie costruite e coperte in tutto od in parte in materiali **combustibili**, la loro area coperta non supera il 10% dell'area coperta dal **fabbricato** stesso.
- imprese che operano in settori diversi dai servizi.

Non sono compresi nell'assicurazione:
- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- raccolte scientifiche, di antichità, di monete e francobolli e le collezioni in genere;
- **merci**, fatta eccezione per il campionario se non è costituito da **preziosi**.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative a:
- *eventi per i quali non è prestata la* **garanzia***;*
- **franchigie** *e* **scoperti***;*
- *limiti e sottolimiti di* **indennizzo** *previsti dalla* **polizza***.*

4.1 - ESCLUSIONI

A) Esclusioni per le **garanzie ex lege n°213/2023**

Non sono indennizzabili i danni:
- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi Autorità, di occupazione militare, di invasione, di atti di **terrorismo**, di sabotaggio organizzato, di atti vandalici o cagionati da atti dolosi in genere;
- che sono conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai **beni**

assicurati a seguito di eventi;
- relativi a rotture di dighe o canali artificiali;
- da fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del **sinistro** sui **beni assicurati**;
- causati da grandine, vento, trombe d'aria, uragani e tempeste, gelo o neve;
- da cedimento e/o smottamento del terreno se non causato da franamento;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- da **furto**, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei **beni assicurati**;
- causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del **sinistro** sui **beni assicurati**;
- alle merci;
- ai beni "off-shore";
- ad aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o ad analoghi registri;
- a boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati;
- ad aeromobili, droni e natanti che non sono oggetto dell'attività;
- a veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;
- a beni mobili o immobili in leasing o noleggio, anche presso terzi, se assicurati con polizza specifica;
- che derivano da eventi relativi a energia nucleare, uso di armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;
- causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

Anche se i danni sono direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli **eventi** assicurati, sono comunque esclusi **indennizzi** in relazione a beni, calamità naturali, eventi catastrofali e danni non richiamati in maniera esplicita da:
- legge n. 213/2023, art.1, comma 101;
- decreto MEF-MIMIT, di cui all'art. 1 comma 105 della predetta legge;
- **garanzie** presenti in **polizza**.

Sono inoltre esclusi:
- **sinistri** relativi a beni o a attività in violazione della normativa applicabile;
- spese di demolizione e sgombero.

B) Esclusioni per le altre **garanzie** (diverse dalle **garanzie ex lege n°213/2023**)

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:
- atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione. Esclusione non valida se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con tali eventi;
- **esplosione**, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo). Esclusione non valida se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con tali eventi;
- atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** *"INDENNIZZO PER DANNI DA EVENTI SOCIOPOLICI"*;
- dolo del **Contraente/Assicurato**, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- **terremoti**. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** *"INDENNIZZO PER TERREMOTO"*;
- maremoti, eruzioni vulcaniche;
- **inondazioni**, **alluvioni**. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** *"INDENNIZZO IN CASO DI ALLUVIONE – INONDAZIONE"*;
- formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua dovuti ad un eccesso di precipitazioni atmosferiche.

Sono esclusi anche i danni:
- a archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- a raccolte scientifiche, di antichità, di monete e francobolli e le collezioni in genere;
- a **merci**. Esclusione non valida per il campionario non costituito da **preziosi**;
- alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato **scoppio**, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale della macchina o dell'impianto;
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- di **fenomeno elettrico** a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, compresi apparecchi e circuiti, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata

l'assicurazione. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** *"FENOMENI ELETTRICI"*;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate;
- indennizzabili in base a **garanzie** di altre **sezioni** presenti in **polizza**.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia
- **Franchigia = € 200**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'Assicurato = € 550**

Esempio di applicazione dello scoperto
Scoperto = 10% con il minimo di € 200;
- **danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200**
- **danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo)**

TABELLA1
Applicazione delle franchigie e scoperti

Garanzia / Prestazione	Franchigia	Scoperto
"FENOMENI ELETTRICI"	€ 200	
"ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"	indicata in **polizza**	indicato in **polizza**
"FRANE EX LEGE N°213/2023"	indicata in **polizza**	indicato in **polizza**
"TERREMOTO EX LEGE N°213/2023"	indicata in **polizza**	indicato in **polizza**
"INDENNIZZO PER COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE"	€ 200	
"INDENNIZZO PER DANNI DA ACQUA CONDOTTA"	€ 100	
"INDENNIZZO PER DANNI DA EVENTI SOCIOPOLITICI"		10% con minimo € 250
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"	€ 250	
"INDENNIZZO PER GELO"	€ 200	
"INDENNIZZO PER GRANDINE SU FRAGILI"	€ 250	
"INDENNIZZO PER INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI"		10% con minimo € 200

Garanzia / Prestazione	Franchigia	Scoperto
"INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE"	3 giorni	
"INDENNIZZO PER OCCLUSIONE DI CONDUTTURE, TRABOCCO O RIGURGITO DI FOGNA"	€ 200	
"INDENNIZZO PER SOVRACCARICO DI NEVE"		10% con minimo € 5.000 e massimo € 50.000
"LASTRE"	€ 150 per insegne e vetrinette	
"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"	€ 200	
"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER I DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS"	€ 100	

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?
Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.
Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.
Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia

- **limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga al massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga al massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga al massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.**

Ad eccezione dei i casi previsti dal Codice civile per le spese di salvataggio [9], per nessun motivo **Vittoria** paga una somma maggiore di quella assicurata in **polizza**.

TABELLA 3
Applicazione dei Limiti di indennizzo

Garanzia/Prestazione	Limite di indennizzo (per sinistro salvo diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del **sinistro**	10% del **danno liquidabile** con max € 15.000
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Spese di rimozione e ricollocamento del **contenuto**	5% del **danno liquidabile** con max € 5.000

Garanzia/Prestazione	Limite di indennizzo (per sinistro salvo diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" **oggetti pregiati**	20% della **somma assicurata** per il **contenuto**
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" campionario (esclusi i **preziosi**)	20% della **somma assicurata** per il **contenuto**
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" **valori**	1% della **somma assicurata** per il **contenuto** con max € 5.000
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" **preziosi**	20% della **somma assicurata** per il **contenuto** con max € 5.000
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Fiere e mostre	€ 1.500
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Onorari dei periti	5% del **danno liquidabile** con max € 5.000
"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO" Onorari consulenti	5% del **danno liquidabile** con max € 5.000
"RISCHIO LOCATIVO" Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del sinistro	10% del **danno liquidabile** con max € 15.000
"RISCHIO LOCATIVO Onorari dei periti	5% del **danno liquidabile** con max € 5.000
"RISCHIO LOCATIVO Onorari consulenti	5% del **danno liquidabile** con max € 5.000
"GARANZIA ALLUVIONE, INONDAZIONE E ESONDAZIONE EX LEGE N°213/2023"	indicato in **polizza**
"GARANZIA FRANE EX LEGE N°213/2023"	indicato in **polizza**
"GARANZIA TERREMOTO EX LEGE N°213/2023"	indicato in **polizza**
"GARANZIA EX LEGE N°213/2023 - COPERTURA TERRENI""	**somma assicurata** indicata in **polizza**
"INDENNIZZO PER ALLUVIONE E INONDAZIONE"	Indicato in **polizza**
"INDENNIZZO PER EVENTI ATMOSFERICI"	80% della **somma assicurata**, indicata in **polizza**, per la **garanzia** • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"*
"INDENNIZZO PER DANNI DA EVENTI SOCIOPOLITICI"	80% della **somma assicurata**, indicata in **polizza**, per la **garanzia** • *"INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"*
"INDENNIZZO PER GELO"	€ 2.500 per **sinistro** e per **anno solare**
"INDENNIZZO PER GRANDINE SU FRAGILI"	€ 5.000
"INDENNIZZO PER INTASAMENTO GRONDAIE E PLUVIALI"	€ 2.500 per **sinistro** e per **anno solare**
"INDENNIZZO PER MAGGIORI SPESE"	Max 90 giorni consecutivi dopo il **sinistro**, con il massimo pari alla **somma assicurata** indicata in **polizza**
"INDENNIZZO PER OCCLUSIONI DI CONDUTTURE - TRABOCCO O RIGURGITO DI FOGNA"	€ 2.500 per **sinistro** e per **anno solare**
"INDENNIZZO PER SOVRACCARICO DI NEVE"	60% della **somma assicurata**, indicata in **polizza**, per la **garanzia**:

Garanzia/Prestazione	Limite di indennizzo (per sinistro salvo diversa indicazione)
	• "INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO"
"INDENNIZZO PER TERREMOTO"	Indicato in **polizza**
"LASTRE"	€ 1.500 per singola **lastra**
"RIMBORSO SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO - INTEGRAZIONE"	10% della **somma assicurata** indicata in **polizza**, max € 10.000, se i residui rientrano tra i rifiuti tossici e nocivi e radioattivi
"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI DA ACQUA CONDOTTA"	4% della **somma assicurata** per il **fabbricato** con max € 3.000
"RIMBORSO SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE PER I DANNI IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS"	€ 1.000 per **sinistro** e per **anno solare**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** *e le indicazioni generali relative alla gestione dei* **sinistri***.*

5.1 - PRONTO INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA

Vittoria ha stipulato un accordo con Belfor Italia s.r.l., società specializzata nella gestione di servizi di emergenza. In caso di **sinistro**, puoi richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'assistenza "post-sinistro". La prestazione non opera se l'**Assicurato** è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare.
Per i **sinistri** indennizzabili a termini di **polizza**, il costo dell'intervento è a carico di **Vittoria** (10).
Puoi concordare con Belfor Italia s.r.l. ulteriori interventi. In questo caso, i costi (ulteriori) sono a tuo carico.
Belfor Italia s.r.l. è la sola responsabile degli interventi che effettua e/o consiglia.
Nell'allegato: "P.I.A. - Servizi di Pronto Intervento Azienda" trovi i contenuti del servizio di pronto intervento e i dettagli sulle sue modalità di attuazione.
Puoi richiedere l'intervento di Belfor Italia s.r.l. con una chiamata al numero verde 800 820 189 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
Vittoria può recedere da questa clausola in ogni momento, con un preavviso di 60 giorni a partire da quando ricevi la comunicazione di recesso.

Vale comunque quanto disposto dall'articolo *"OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO"*.

5.2 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** devi fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. **Vittoria** ti rimborsa le relative spese. Ti rimborsa anche le spese per i guasti alle cose assicurate, causati da te o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'**incendio** (11).

Entro 5 giorni devi:
- avvisare **Vittoria** o l'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- avvisare le altre imprese assicuratrici, se hai altre **polizze** che coprono lo stesso **rischio**;
- dichiarare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia gli eventi di sospetta origine dolosa. Nella dichiarazione devi indicare, in particolare:
  - il momento d'inizio del **sinistro**;
  - la causa presunta del **sinistro**
  - l'entità approssimativa del danno.

  Devi poi inviare a **Vittoria** una copia di tale dichiarazione.

Inoltre, devi:
- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto a un'indennità. Se **Vittoria** ti autorizza, puoi conservare le tracce ed i residui fino alla rilevazione dei danni.
- preparare un elenco dettagliato dei danni subiti con l'indicazione della qualità, quantità e valore (anche approssimativo) delle cose distrutte o danneggiate. Se richiesto da **Vittoria**, devi anche fornire i particolari delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro** e indicare il loro valore. Devi mettere a disposizione i tuoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento richiesto da, necessario a **Vittoria** e ai periti per le indagini e verifiche.

Se non rispetti uno (o più) di questi obblighi puoi perdere (in modo parziale o totale) il diritto all'indennizzo (12).

5.3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perdi il diritto all'**indennizzo** se:
- esageri con dolo l'ammontare del danno;
- dichiari danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nascondi, sottrai o manometti cose salvate;
- utilizzi, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- alteri con dolo le tracce ed i residui del **sinistro**;
- faciliti l'evoluzione (progresso) del **sinistro**.

5.4 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno può essere concordato in modo diretto tra il **Contraente** e **Vittoria**.
Oppure, se richiesto da una delle due **Parti**, il danno può essere concordato tramite due periti.
I due periti sono nominati, con apposito atto: uno da **Vittoria** e l'altro dal **Contraente**.
In caso di disaccordo tra i due periti o su richiesta di uno di loro, i periti nominano un terzo perito. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ogni perito può essere aiutato da altre persone che possono partecipare alle operazioni peritali, ma non possono votare per prendere decisioni.
Il Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **sinistro** nomina i periti, anche su richiesta di una sola delle **Parti**, se:

- una delle **Parti** non nomina il proprio perito, o
- i periti non si accordano sulla nomina del terzo.

Ogni **Parte** paga le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono divise a metà.

Se un **sinistro** colpisce uno o più reparti, le operazioni peritali vengono svolte in modo da non compromettere, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non interessate in modo diretto dal **sinistro** e nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

5.5 - MANDATO DEI PERITI

I periti:
a) indagano su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **sinistro**;
b) verificano la correttezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali;
c) riferiscono se, al momento del **sinistro**, esistono circostanze aggravanti del **rischio** non comunicate dal **Contraente**;
d) verificano se il **Contraente** ha rispettato gli obblighi di cui al precedente articolo *"OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO"*;
e) verificano l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
f) determinano il valore che le cose assicurate hanno al momento del **sinistro**, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo *"DETERMINAZIONE DEL DANNO"*;
g) stimano e liquidano il danno e le spese di salvataggio.

I risultati delle perizie, stabiliti dai periti concordi o dalla maggioranza di essi (in caso di perizia collegiale) sono raccolti in un verbale, in doppia copia, una per ciascuna **Parte**. Al verbale sono allegate le stime dettagliate.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere f) e g) sono valide per entrambe le **Parti**. Le **Parti** rinunciano a qualsiasi impugnativa, eccetto nel caso di dolo, errore, violenza e violazione dei patti contrattuali. Le **Parti** possono comunque intraprendere ogni azione per l'**indennizzo** del danno.
La perizia collegiale è valida anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere riportato dagli atri periti nel verbale di perizia definitivo.
I periti non sono obbligati a seguire le procedure formali tipiche del sistema giudiziario.

5.6 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

Per il **fabbricato**, **Vittoria** determina il danno secondo il criterio del "Valore a nuovo". di seguito illustrato.

Definizioni

- "Valore a nuovo": la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo. È escluso solo il valore dell'area.
- "Deprezzamento": la riduzione del *"Valore a nuovo"* determinata in relazione a:
  - grado di vetustà;
  - stato di conservazione;
  - modo di costruzione;
  - destinazione;
  - qualità e funzionalità;
  - rendimento;
  - stato di **manutenzione**;
  - ogni altra circostanza concomitante.
- *"Valore allo stato d'uso"*: il *"Valore a nuovo"* al netto del *"Deprezzamento"*.

Determinazione del danno al **fabbricato**

- si applica il *"Deprezzamento"* alla spesa necessaria per rimpiazzare (sostituire) le parti distrutte e per

riparare quelle soltanto danneggiate. Si detrae da tale risultato il valore dei residui.
- si calcola il supplemento che, aggiunto all'importo di cui sopra, determina l'**indennizzo** complessivo calcolato in base al criterio del *"Valore a nuovo"*.

Il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto all'**Assicurato**:
- una volta completata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite da **sinistro** (o su altra area del territorio nazionale se non c'è un aggravio per **Vittoria**);
- se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, a meno di comprovata forza maggiore:
  - entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
  - entro 18 mesi quando l'**indennizzo** è superiore al 50% della **somma assicurata**;
- per il **fabbricato** in normale stato di attività.

Se il **fabbricato** è realizzato su area di proprietà altrui e il danno è superiore al 30% del valore del **fabbricato**, **Vittoria** considera il **fabbricato** in condizione di demolizione. In tal caso, **Vittoria** indennizza il solo valore del materiale distrutto o danneggiato.
La parte che resta è indennizzata se l'**Assicurato** documenta l'avvenuta ricostruzione o riparazione sulla stessa area, entro i termini sopra indicati.

Le disposizioni dell'articolo *"ASSICURAZIONE PARZIALE"* si applicano come di seguito indicato.

Se, al momento del **sinistro**, la **somma assicurata** indicata in **polizza** è:
- superiore o uguale al *"Valore a nuovo"*, il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto per intero;
- compresa tra il *"Valore allo stato d'uso"* e il *"Valore a nuovo"*, il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto solo in parte, in proporzione all'eccedenza rilevata rispetto all'eccedenza necessaria per ottenere il *"Valore a nuovo"*;
- uguale o inferiore al *"Valore allo stato d'uso"*, il supplemento di **indennizzo** è nullo e si applica in modo integrale quanto indicato all'articolo *"ASSICURAZIONE PARZIALE"*.

Per il **contenuto**, **Vittoria** determina il danno secondo il criterio del "Valore a nuovo", di seguito illustrato.

Definizioni
- "Valore a nuovo": il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove e uguali o equivalenti per rendimento economico. Sono comprese le spese di trasporto, montaggio e le spese fiscali.
- "Deprezzamento": la riduzione del "Valore a nuovo", determinata in relazione a:
  - tipo;
  - qualità;
  - funzionalità;
  - rendimento;
  - stato di manutenzione;
  - altre circostanze concomitanti.
- "Valore allo stato d'uso": il "Valore a nuovo" al netto del "Deprezzamento".

Determinazione del danno al **contenuto**
- si applica il "Deprezzamento" alla spesa necessaria per rimpiazzare (sostituire) le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate. Si detrae da tale risultato:
  - il valore delle cose illese;
  - il valore residuo delle cose danneggiate;
  - gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- si calcola il supplemento che, aggiunto all'importo di cui sopra, determina l'**indennizzo** complessivo calcolato in base al criterio del "Valore a nuovo".

Il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto all'**Assicurato**:
- una volta completata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite da **sinistro** (o su altra area del territorio nazionale se non c'è un aggravio per **Vittoria**);
- se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, a meno di comprovata forza maggiore:
  - entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
  - entro 18 mesi quando l'**indennizzo** è superiore al 50% della **somma assicurata**;
- per il **contenuto** relativo a reparto in normale stato di attività.

Inoltre, per le apparecchiature elettroniche danneggiate da fenomeno elettrico, il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto se:
- il **sinistro** si è verificato entro 4 anni successivi a quello di costruzione;
- il costruttore non ha cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchiatura danneggiati o distrutti;
- l'impianto o l'apparecchiatura o i pezzi di ricambio sono ancora disponibili sul mercato.

Per il **contenuto**, in nessun caso **Vittoria** indennizza un importo superiore al doppio del *"Valore allo stato d'uso"*.

Le disposizioni dell'articolo *"ASSICURAZIONE PARZIALE"* si applicano come di seguito indicato.

Se, al momento del **sinistro**, la **somma assicurata** indicata in **polizza** è:
- superiore o uguale al *"Valore a nuovo"*, il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto per intero;
- compresa tra il *"Valore allo stato d'uso"* e il *"Valore a nuovo"*, il supplemento di **indennizzo** è riconosciuto solo in parte, in proporzione all'eccedenza rilevata rispetto all'eccedenza necessaria per ottenere il "Valore a nuovo";
- uguale o inferiore al *"Valore allo stato d'uso"*, il supplemento di **indennizzo** è nullo e si applica in modo integrale quanto indicato all'articolo *"ASSICURAZIONE PARZIALE"*.

Per i **terreni**, **Vittoria** stima il costo di ripristino, cioè l'importo per sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche dei **terreni** ad una condizione pari a quella precedente all'**evento**.

Per la **garanzia** *"GARANZIA RISCHIO LOCATIVO"* l'ammontare del danno è calcolato in base al "Valore allo stato d'uso".

Esempio di determinazione del supplemento di indennizzo al momento del sinistro
- **Valore a nuovo € 150.000**
- **Valore allo stato d'uso (al momento del sinistro) € 100.000**
- **Supplemento di Indennizzo € 50.000.**

Esempi	Somma assicurata	Confronto	Supplemento Indennizzo riconosciuto
1	€ 150.000	La somma assicurata è uguale al valore a nuovo	€ 50.000
2	€ 120.000	La somma assicurata è maggiore del valore al momento del sinistro ma inferiore al valore a nuovo	€ 20.000
3	€ 90.000	La somma assicurata è minore del valore al momento del sinistro	€ 0

5.7 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Vale per la forma di copertura a **valore intero**.
Se al momento del **sinistro** la **somma assicurata** è inferiore al valore del bene stimato in base all'articolo *"DETERMINAZIONE DEL DANNO"*:
- fino al 15% di differenza (insufficienza), **Vittoria** non applica la **regola proporzionale**;
- oltre al 15% di insufficienza, **Vittoria** applica la **regola proporzionale** solo per l'eccedenza rispetto al 15%;
- per i danni di importo inferiore a € 2.500, **Vittoria** non applica la **regola proporzionale**.

Esempio 1
- **Somma assicurata: € 95.000**
- **Valore del fabbricato al momento del sinistro: € 100.000**
- **Importo del danno: € 20.000**
- **Insufficienza: €5.000 (5,3% della somma assicurata)**
- **L'insufficienza è inferiore al 15%, quindi non si applica la regola proporzionale. Il danno viene interamente liquidato: € 20.000.**

Esempio 2
- **Somma assicurata: € 85.000**
- **Valore al momento del sinistro: € 100.000**
- **Importo del danno: € 20.000**
- **Insufficienza: €15.000 (17,6% della somma assicurata)**
- **L'insufficienza è superiore al 15%**
- **Si applica la regola proporzionale per l'eccedenza rispetto al 15%.**
- **Somma assicurata + 15% = €97.750**
- **Danno indennizzabile = € 20.000 x 97.750/100.000 = € 19.550**

5.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:
- verificata l'operatività della **garanzia**;
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'indennizzo all'**Assicurato** entro 15 giorni dall'accettazione dell'atto da parte dell'**Assicurato**.

Su richiesta dell'**Assicurato**, quanto sopra indicato si può applicare a ciascuno dei beni assicurati considerato a sé stante (come nel caso in cui ogni bene è assicurato con una distinta polizza). A tale scopo i periti incaricati redigono, per ciascun bene danneggiato, un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia. I pagamenti così effettuati sono considerati come acconti, dunque soggetti a conguaglio, su quanto nel caso risulta dovuto da **Vittoria** come **indennizzo** totale.

5.9 - ANTICIPO INDENNIZZO

L'**Assicurato** può chiedere a **Vittoria** il pagamento di un anticipo prima della liquidazione se:
- non ci sono contestazioni sull'**indennizzo** o sul suo presunto importo;
- l'**indennizzo** complessivo è prevedibile in almeno € 50.000.

L'importo di tale anticipo è pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, l'anticipo è pagato solo se l'**Assicurato** dimostra che non esiste nessuno dei casi di dolo previsti all'articolo *"ESCLUSIONI"*.
Vittoria paga l'anticipo dopo 90 giorni dalla denuncia del **sinistro**, se sono passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Quando ci sono le condizioni per l'applicazione del "Valore a nuovo" di cui all'articolo *"DETERMINAZIONE DEL DANNO"*, l'acconto è determinato senza applicazione del "Valore a nuovo". Tuttavia, dopo 90 giorni dal pagamento dell'**indennizzo** relativo al valore che le cose avevano al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** può ottenere un anticipo sul supplemento che gli spetta. L'anticipo è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

5.10 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Solo le **Parti** possono esercitare azioni, ragioni e diritti che derivano dalla **polizza**.
Il **Contraente** deve compiere gli atti necessari per accertare e liquidare i danni.
Gli atti così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, se diverso dal **Contraente**, senza possibilità di sua contestazione.
Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato nei confronti o col consenso dei titolari

dell'interesse assicurato.

5.11 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE

Se per lo stesso **sinistro** e per la stessa cosa danneggiata valgono più **scoperti** o **franchigie**:
- per gli **scoperti** viene considerato quello di percentuale più elevata;
- per la **franchigia** viene considerata un importo minimo che resta a carico dell'**Assicurato**.

5.12 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Eccetto nel caso di dolo, **Vittoria** rinuncia al diritto di surroga che deriva dal Codice Civile [13] verso:
- le persone delle quali l'**Assicurato** è responsabile per legge,
- gli addetti,
- le imprese controllanti, controllate e collegate [14];

Vittoria rinuncia al diritto di surroga, se anche l'**Assicurato** rinuncia a qualsiasi pretesa nei loro confronti. Per diritto di surroga si intende la sostituzione di un terzo al creditore o al debitore, anche nei confronti dei clienti dell'**Assicurato**.

5.13 - TITOLI DI CREDITO

Per i titoli di credito:
- **Vittoria**, a meno di diversi accordi, non paga l'importo per essi liquidabile prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'**Assicurato** deve restituire a **Vittoria** l'**indennizzo** percepito non appena i titoli di credito divengono inefficaci per effetto dell'ammortamento, se consentito;
- il loro valore è dato dalla somma indicata su di essi.

Per gli effetti cambiari, l'assicurazione vale solo per quelli che possono essere pagati.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno. Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno. Contattare Belfor al numero verde: 800-820-189 per attivare il servizio di "Pronto intervento Azienda".	Avvisare Vittoria o l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Se si presume che il sinistro è doloso, bisogna: • denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia, indicando il momento d'inizio, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; • inviare a Vittoria la copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia	Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (es. qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate) e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore. Mettere a disposizione di Vittoria o dei periti qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini (es. registri, conti, fatture).

ALLEGATO – SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AZIENDA (P. I. A.)

1. Programma "Pronto Intervento Azienda (P.I.A.) Livello Base – BELFOR".

In caso di sinistro relativo alle **garanzie** della Sezione Incendio, hai diritto al servizio di "Pronto Intervento Azienda (P.I.A.) Livello Base – BELFOR".

Il servizio consiste nell'assistenza tecnica da parte Belfor Italia s.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

2. Prestazioni gratuite previste dal programma "Pronto Intervento Azienda (P.I.A.) Livello Base – BELFOR".

Con la stipula della **polizza**, diventi membro del programma "Pronto Intervento Azienda (P.I.A.) Livello Base – BELFOR" e puoi usufruire dei seguenti vantaggi:

- disponibilità di un numero verde **800 820 189**, attivo 24 ore su 24, per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di **sinistro**;
- priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati;
- sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabili;
- emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica;
- gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale;
- partecipazione gratuita ai seminari tecnici presso sedi di Belfor, escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio.

In seguito alla stipula della **polizza**:

- **Vittoria** comunica a Belfor Italia s.r.l. le generalità dell'**Assicurato** ed il numero della **polizza**.
- Belfor Italia s.r.l. provvede alla registrazione ed all'attribuzione del Codice Identificativo P.I.A. BELFOR.

3. Come attivare il servizio in caso di emergenza sinistro.

In caso di **sinistro**:

- contatta tempestivamente il numero verde **800 820 189**;
- fornisci all'operatore telefonico il tuo nominativo, il numero di **polizza** e un recapito telefonico;
- un Responsabile Tecnico di Belfor Italia s.r.l. ti fornirà immediato supporto tecnico telefonico, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore);
- durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico Belfor Italia s.r.l.:
  - identifica le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino, necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati e il rapido riavviamento dell'attività;
  - emette gratuitamente la relativa proposta tecnico economica;
- durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle tue esigenze.

4. Servizio Trasparenza - Informazioni sul servizio

- Ogni prestazione d'opera Belfor Italia s.r.l. sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto;
- I costi per interventi relativi alle suddette prestazioni d'opera, ad esempio:
  - opere di salvataggio mediante deumidificazione o applicazione oli protettivi;
  - ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi;
  - ripristino di sistemi elettrici ed elettronici;
  - risanamento di fabbricati civili ed industriali;
  - decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi;
  - interventi di deumidificazione e deodorizzazione,

saranno a carico dell'**Assicurato** e, previa conferma dell'operatività di **polizza**, potranno essere rimborsati da **Vittoria**, in base a quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile [15];

- I tempi che intercorrono tra la chiamata e il sopralluogo, indicati in 24 ore, sono indicativi e non vincolanti;
- Belfor Italia s.r.l. opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento Belfor Italia s.r.l. sono certificate ISO 9001;
- Le proposte tecniche economiche vengono redatte con la massima trasparenza;
- La responsabilità per gli interventi effettuati o consigliati da Belfor Italia s.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa;
- Belfor Italia s.r.l. opera nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. Belfor Italia s.r.l. non è responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo e

volontà.

5. Chi è Belfor Italia s.r.l.

È la filiale italiana del gruppo multinazionale Belfor.
Belfor Italia s.r.l. vanta un'esperienza trentennale nel settore del risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle Aziende che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.
Tecnologie all'avanguardia, metodi e prodotti brevettati permettono a Belfor di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.
Belfor mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con un unico obiettivo: limitare i danni con il massimo contenimento di costi e tempi.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione***.*

(1) Ai sensi dell'articolo 1, comma 101 della legge n. 213/2023 e relativo decreto attuativo del MEF-MIMIT.

(2) Codice civile - Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto parziale.

(3) Codice civile - Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto parziale.

(4) D.M. 14/01/2008.

(5) Codice civile - Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto parziale.

(6) Codice civile - Art.1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Codice civile - Art.1589 - Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

(7) D.L. 5 del 5/2/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

(8) D.P.R. N. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.

(9) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(10) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro

ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(11) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(12) Codice civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

(13) Codice civile - Art. 1916 - Diritti di surrogazione dell'Assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

(14) Codice civile - Art. 2359 - Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

(15) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio.
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

Vittoria con te

Uffici e Studi Professionali

Sezione “FURTO E RAPINA”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia
INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA	Base
INTEGRAZIONE PORTAVALORI	Opzionale a pagamento
RIFACIMENTO DI ARCHIVI, REGISTRI E DOCUMENTI	Opzionale a pagamento
VALORI E PREZIOSI IN CASSAFORTE	Opzionale a pagamento
ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO	Opzionale con riduzione di premio

ALTRE OPZIONI

Limiti di indennizzo	• Forma A (franchigie e limiti standard) • Forma B (maggiori franchigie e minori limiti di indennizzo, con riduzione del premio)

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*I termini riportati in "***grassetto minuscolo***" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.*

LE PARTI

- **Contraente**
  Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
  Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
  Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Contenuto**
  Insieme dei seguenti beni, presenti nei locali dell'ufficio o dello studio professionale assicurato:
  – macchine d'ufficio, strumenti professionali, attrezzatura tecnica e impianti in genere. Sono compresi, ad esempio, gli impianti di prevenzione e di allarme, le scale mobili, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, di segnalazione e comunicazione (escluse quelle citofoniche) destinati alla gestione dell'attività assicurata;
  – raccordi, tubi e quant'altro relativo ai beni sopra indicati;
  – mobili e arredi in genere relativi all'attività assicurata;
  – indumenti personali;
  – materiale di consumo usato per svolgere l'attività assicurata;
  – casseforti, armadi di sicurezza o corazzati, blocchi di cassette di sicurezza (escluso il relativo contenuto);
  – **oggetti pregiati**;
  – campionario non costituito da preziosi;
  – **valori**.
- **Dati**
  Informazioni digitali memorizzate all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
- **Estorsione**
  Reato commesso da chi costringe una persona, con violenza o minaccia, a consegnargli i propri beni. La materia è regolamentata dal Codice Penale [(1)].
- **Fabbricato**
  Insieme dei locali in cui viene svolta l'attività dell'**Assicurato** con indirizzo indicato in **polizza**.
- **Fissi**
  Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- **Franchigia**
  Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro** o per ogni danneggiato. È espressa in euro o in numero di giorni.
- **Furto**
  Reato commesso da chi porta via e si impossessa dei beni dell'**Assicurato** per ottenere un ingiusto profitto. La materia è regolamentata dal Codice Penale [(2)].
- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
  Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Infissi**
  Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione dei locali.
- **Oggetti pregiati**
  Quadri, sculture, oggetti d'arte che non costituiscono mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria,

tappeti, arazzi e simili. Sono esclusi i beni indicati nella voce **preziosi**.

- **Polizza**
  Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Preziosi**
  Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure, artificiali o sintetiche, montate su metallo prezioso.
- **Rapina**
  Furto commesso con violenza o minaccia al titolare dell'impresa assicurata, ai suoi coadiutori (aiutanti). La materia è regolata dal Codice Penale [(3)].
- **Rischio**
  Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Scippo**
  Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i **valori** da essa trasportati.
- **Scoppio**
  Parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'**Assicurato**. Quando c'è sia **scoperto** che **franchigia**, quest'ultima deve essere considerata come valore minimo di scoperto.
- **Sezione**
  Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.
- **Sinistro**
  Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Sistema informatico**
  Insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, collegati tra loro in rete. Il **sistema informatico** elabora i **dati** relativi all'attività svolta dall'**Assicurato** e comprende anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
- **Somma assicurata**
  Importo che rappresenta la somma massima pagata da **Vittoria** per le **garanzie** prestate.
- **Valori**
  Denaro, cartevalori, titoli di credito e valori bollati, escluse valute digitali e criptovalute.
- **Vetro antisfondamento**
  È un vetro costituito in uno dei seguenti modi:
  – unione di più strati di vetro con uno strato di plastica in mezzo, di spessore totale non inferiore a 6 mm;
  – unico strato di materiale sintetico (policarbonato), di spessore non inferiore a 6 mm.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** *di questa* **sezione**, *valide solo se richiamate in* **polizza**.

Le **garanzie** proteggono il **contenuto** in caso di **furto** o altri eventi simili più avanti descritti.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**. Sono previste esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura*?".

Tutte le **garanzie** sono prestate nella forma a "primo rischio assoluto". È la forma di assicurazione che indennizza fino alla **somma assicurata**, senza applicazione della regola proporzionale [(4)].

Esempio di applicazione della forma a primo rischio assoluto
- **Somma assicurata per il contenuto = € 10.000;**
- **Danno subito dal contenuto = € 12.000;**
- **Valore effettivo del contenuto (stimato in fase di liquidazione del danno) = € 20.000;**
- **Danno indennizzato all'assicurato = € 10.000 (pari alla somma assicurata).**

1.1 - INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti al **contenuto** di proprietà dell'**Assicurato** o di terzi. I danni sono quelli che derivano da:

- **furto**, se il ladro entra nei locali che contengono le cose in uno dei seguenti modi:
  a) violazione delle difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili. Usare con l'inganno una chiave vera è considerato come usare chiavi false;
  b) uso di un percorso diverso da quello normale che richiede di superare ostacoli o ripari con mezzi artificiosi o con particolare agilità personale;
  c) in modo clandestino, se l'asportazione della refurtiva è avvenuta a locali chiusi. Il **furto** con introduzione clandestina è quello che commette una persona quando entra approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti negli addetti alla sorveglianza dei locali. Dopo essersi fatta rinchiudere ruba gli oggetti mentre i locali sono chiusi;
  d) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
  e) con rottura dei vetri di eventuali vetrine, durante l'orario di apertura di dell'ufficio/studio assicurato e aperto al pubblico, ma deve esserci la presenza di personale;
  f) in uno dei modi indicati alle lettere a), b) e c) durante i periodi di eventuale esposizione diurna e serale tra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine fisse e le porte delle vetrate ben chiuse, sono protette da solo vetro fisso.

  Se per il **contenuto** sono previste in **polizza** particolari difese interne, **Vittoria** indennizza solo se il ladro ha violato tali difese con le modalità indicate alla lettera a).
- **rapina** se avviene nei locali assicurati e anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prese dall'esterno e portate all'interno dei locali stessi;
- **estorsione**, se sia la violenza o la minaccia che la consegna delle cose assicurate avvengono all'interno dei locali descritti in **polizza**.

Vittoria indennizza anche le spese per la duplicazione dei documenti rubati al portavalori o danneggiati.

La **garanzia** comprende anche le seguenti prestazioni, con i limiti di **indennizzo** indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*:

- Atti vandalici sui **beni assicurati**, causati dai ladri per commettere o tentare il **furto**, la **rapina**,

l'**estorsione**;

- Guasti ai **beni assicurati**, causati dai ladri per commettere o tentare il **furto**, la **rapina**, l'**estorsione**;
- Altri guasti causati dai ladri a:
  – parti del **fabbricato** che contengono i **beni assicurati**;
  – **infissi** che riparano e proteggono gli accessi e le aperture dei locali stessi.
  Sono compresi anche i danni da **furto** di **fissi** e **infissi**.
- Estensione a fiere e mostre
  La **garanzia** indennizza i danni materiali e diretti che derivano da **furto** e **rapina** dei **beni assicurati** che si trovano presso fiere o mostre in qualsiasi località, ma dentro l'area fieristica, senza considerare le caratteristiche dei mezzi di chiusura.
  Se esiste un'altra copertura assicurativa per tale evento, la presente **polizza** opera in secondo rischio.
- Estensione al furto commesso dai dipendenti dell'**Assicurato**, fuori dell'orario di lavoro, La prestazione vale se si verificano le seguenti condizioni:
  – il **furto** avviene in uno dei modi indicati alle precedenti lettere: da a) ad f);
  – il dipendente (autore del **furto**) non è incaricato della:
    ❍ custodia delle chiavi o di altri sistemi di chiusura dei locali e dei particolari mezzi di difesa interni previsti in **polizza**;
    ❍ sorveglianza interna dei locali stessi;
  – il **furto** è commesso a locali chiusi e in orari diversi da quelli in cui il dipendente lavora nei locali stessi;
  – il dipendente (autore del **furto**) viene denunciato all'Autorità competente.
- Portavalori
  La **garanzia** indennizza la perdita di **valori** di proprietà dell'**Assicurato** durante il trasporto fuori dai locali dell'ufficio o studio professionale, in conseguenza di:
  – **scippo;**
  – **rapina;**
  – **estorsione;**
  – **furto** in seguito ad **infortunio** o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
  – **furto** con destrezza, se l'incaricato del trasporto indossa o ha a portata di mano i **valori**.
  Tali reati sono commessi nei confronti dell'**Assicurato**, suoi familiari o dipendenti, mentre svolgono il servizio esterno di trasporto.
  La prestazione vale se:
  – i **valori** trasportati sono relativi all'attività assicurata;
  – le persone che eseguono il trasporto:
    ❍ non hanno disabilità fisiche che li rendono inadatti al servizio di portavalori;
    ❍ hanno età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni;
    ❍ non sono assicurate con altre polizze contro i rischi di furto, scippo, rapina per il trasporto di valori.
  La prestazione è estesa al deposito temporaneo dei **valori** nell'abitazione dove soggiorna l'addetto al trasporto, se
  – i **valori** sono riposti in mezzi di custodia,
  oppure
  – nell'abitazione è presente l'addetto al trasporto o una persona di sua fiducia.
- Spese sanitarie per infortunio in caso di rapina estorsione e scippo
  In caso di **furto**, **rapina** o **estorsione** indennizzabili, la **garanzia** copre anche l'**infortunio** (eventuale) subito dall'**Assicurato**, suoi familiari o dipendenti. In questo caso, **Vittoria** rimborsa le spese sanitarie (documentate) sostenute in conseguenza dell'**infortunio** entro 60 giorni dall'evento.

1.2 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI

Vittoria presta l'assicurazione se i locali che contengono i **beni assicurati** si trovano in fabbricati con pareti perimetrali, solai o copertura realizzati con i seguenti materiali:

- vivo;
- cotto;
- calcestruzzo;
- vetrocemento armato;
- **vetro antisfondamento**;
- cemento (armato o no).

Inoltre, se i locali fanno parte di un **fabbricato** che ha solo il piano terra, la linea di gronda del tetto deve trovarsi, in linea verticale a non meno di 4 metri:

- dal suolo;
- da superfici acquee;
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale).

Se l'altezza è inferiore a 4 metri, il tetto deve essere:
- in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari
  o
- in vetrocemento armato del tutto fisso.

Se uno o più dei suddetti requisiti non è rispettato, **Vittoria** indennizza il **sinistro** con lo **scoperto** indicato nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*. Questo **scoperto** non è applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

1.3 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Se nei locali che contengono i **beni assicurati**, ci sono aperture verso l'esterno situata in linea verticale a meno di 4 metri da:
- suolo;
- superfici acquee;
- ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale,

Vittoria presta l'assicurazione se ognuna di tali aperture:
- è protetta da inferriate fissate nel muro. Possono essere anche barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro;

oppure
- è difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti, che hanno entrambe le seguenti caratteristiche:
  - realizzati con: legno, materia plastica rigida, **vetro antisfondamento**, metallo o lega metallica;
  - ben fissati o chiusi con: serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili solo dall'interno.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, se le loro dimensioni non permettono l'accesso ai locali che contengono i **beni assicurati**.

Se tutti questi requisiti non sono rispettati, **Vittoria** indennizza il **sinistro** con lo **scoperto** indicato nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*. Questo **scoperto** non viene applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

1.4 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER LOCALI INCUSTODITI

Se i locali che contengono i **beni assicurati** restano incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, l'assicurazione è sospesa a partire dalle ore 24 del 45° giorno.
Per i **preziosi** e i **valori** la sospensione inizia dalle ore 24 dell'8° giorno.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se scegli una o più delle seguenti **garanzie** opzionali. Alcune prevedono una riduzione del premio, altre un aumento del **premio**. Le **garanzie** sono valide se indicate in **polizza**.
Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, con esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nei successivi articoli.

Opzioni con aumento del **premio**

2.1 - INTEGRAZIONE PORTAVALORI

Vittoria indennizza, entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, la perdita di **valori** di proprietà dell'**Assicurato** o che egli è autorizzato a trasportare per conto altrui relativi all'attività assicurata.
Questa somma è una integrazione negli stessi termini e condizioni di quanto previsto per la prestazione *"Portavalori"* della **garanzia** *"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"*.

Vittoria indennizza con l'applicazione di uno **scoperto** indicato nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.2 - RIFACIMENTO DI ARCHIVI, REGISTRI E DOCUMENTI

Questa **garanzia** opera in caso di sinistro che colpisce altre **garanzie** della **sezione** *"Furto e rapina"*, presenti in **polizza**.

Vittoria indennizza anche il costo del materiale e della mano d'opera sostenuti dall'**Assicurato** per il rifacimento di archivi, registri e documenti sottratti, distrutti o resi inservibili.
Vittoria indennizza se tali beni sono rifatti entro 1 (un) anno dalla data del **sinistro**, a meno dei casi di forza maggiore.
Sono compresi anche archivi e documenti costituiti da memorie esterne e da supporti magnetici o ottici di computer, se l'**Assicurato** dimostra di possederne un duplicato in locali diversi da quelli che contengono i **beni assicurati**.

La **garanzia** esclude qualsiasi danno indiretto o valore artistico, scientifico o di affezione.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente Sezione, indicate all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

2.3 - VALORI E PREZIOSI IN CASSAFORTE

Vittoria assicura, entro la **somma assicurata** indicata in **polizza**, i **valori** ed i **preziosi** che si trovano nelle casseforti murate ed ancorate o di peso superiore a 100 chilogrammi, poste nei locali dell'esercizio assicurato contro:
- il **furto**, se il ladro:
  - è entrato nei locali in uno dei modi indicati all'articolo *"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA"*;
  - ha violato le difese dei mezzi di custodia mediante:
    - scasso dei sistemi di chiusura,
    - uso di grimaldelli o di altri mezzi illeciti idonei allo scopo. Sono escluse le chiavi false;
- la **rapina**.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Opzioni con riduzione del **premio**

2.4 - ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
- i locali che contengono i **beni assicurati** sono protetti da impianto antifurto con registratore di controllo installato da impresa autorizzata [(5)] come risulta dal "Certificato di conformità" rilasciato all'**Assicurato**;
- l' **Assicurato** osserva e fa osservare i seguenti obblighi:
  - manutenzione dell'impianto almeno una volta l'anno, tramite adeguati interventi;
  - attivazione ininterrotta dell'impianto per tutti i periodi di tempo (diurno, serale, notturno) di chiusura dell'attività assicurata.

A fronte di tali condizioni, paghi un **premio** ridotto (sconto).

Se l'**Assicurato** (o di chi per lui) non rispetta questi obblighi, o se l'allarme non ha le caratteristiche richieste, **Vittoria** indennizza il **sinistro** con lo **scoperto** indicato nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i **rischi** *esclusi dalle coperture assicurative.*

La copertura assicurativa non opera per:
- fabbricati fuori dal territorio della Repubblica Italiana;
- beni che si trovano all'aperto, fuori dai locali dell'ufficio o dello studio professionale;
- fabbricati con pareti perimetrali, solai o copertura costruiti con materiali diversi da:
  - vivo;
  - cotto;
  - calcestruzzo;
  - vetrocemento armato;
  - **vetro antisfondamento**;
  - cemento (armato o no).

4 - Ci sono limiti di copertura?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative a:

- *eventi per i quali non è prestata la* **garanzia***;*
- **franchigie** *e* **scoperti***;*
- *limiti e sottolimiti di* **indennizzo** *previsti dalla* **polizza***.*

4.1 - ESCLUSIONI

Tutte le **garanzie** escludono i danni:

- che si verificano in occasione di:
  - incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive;
  - trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri eventi naturali;
  - atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato;
  - scioperi, tumulti popolari, sommosse;
  - confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto.

  Le suddette esclusioni non sono valide se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha alcun rapporto con tali eventi;
- agevolati con dolo o colpa grave dall'**Assicurato** o **Contraente**;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave dai seguenti soggetti:
  - persone che abitano con l'**Assicurato** o il **Contraente** o occupano i locali che contengono i **beni assicurati** o i locali comunicanti;
  - addetti o persone del fatto delle quali devono rispondere l'**Assicurato** o il **Contraente**.
  - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - parenti o affini [6] dell'**Assicurato** o del **Contraente** anche se non abitano insieme;
- causati ai **beni assicurati** da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall'autore del **sinistro**;
- indennizzabili in base a **garanzie** di altre **sezioni** presenti in **polizza**;
- da sottrazione di dati presenti nel **sistema informatico** dell'**Assicurato** causati da qualsiasi attacco al sistema stesso.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia

- **Franchigia = € 200**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'Assicurato = € 550**

Esempio di applicazione dello scoperto
Scoperto = 10% con il minimo di € 200;

- **danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200**
- **danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo)**

TABELLA1
Applicazione delle franchigie e scoperti

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia (per sinistro a meno di diversa indicazione)	Scoperto (per sinistro a meno di diversa indicazione)
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" • Oggetti pregiati • Preziosi • Valori • Campionari • Atti vandalici sui beni assicurati • Guasti ai beni assicurati causati dai ladri • Altri guasti causati dai ladri • Spese sanitarie per infortunio in caso di rapina estorsione e scippo	€ 500 Indicato in **polizza** *"Forma B"*	
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Estensione a fiere e mostre	€250	
"CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI" Mancato rispetto dei requisiti		25%
"MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI" Mezzi non conformi		• 10% se l'**Assicurato** o i suoi dipendenti o familiari sono presenti nei locali al momento del **furto**; • 25% negli altri casi
"INTEGRAZIONE PORTAVALORI"		10%
"ESISTENZA DI IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO" Inosservanza degli obblighi di attivazione e manutenzione, antifurto non conforme		25%
"VALORI IN CASSAFORTE" Rapina		20%

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?
Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.
Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.
Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia

- **limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga al massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga al massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga al massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.**

Ad eccezione dei i casi previsti dal Codice civile per le spese di salvataggio [7], per nessun motivo **Vittoria** paga una somma maggiore di quella assicurata in **polizza**.

TABELLA 2
Applicazione dei limiti di indennizzo.

Garanzia/Prestazione	Limite di indennizzo
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Oggetti pregiati	• Se indicato in **polizza** "Forma A": 20% della **somma assicurata**; max € 10.000; • Se indicato in **polizza** "Forma B": 10% della **somma assicurata**; max € 2.500.
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Preziosi	• Se indicato in **polizza** "Forma A": 20% della **somma assicurata**; max € 2.500; • Se indicato in **polizza** "Forma B": 2% della **somma assicurata**; max € 2.000.
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Valori	• Se indicato in **polizza** "Forma A": 20% della **somma assicurata**; max € 10.000; • Se indicato in **polizza** "Forma B": 2% della **somma assicurata**;
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Campionari, esclusi i preziosi	• Se indicato in **polizza** "Forma A": 20% della **somma assicurata**; max € 10.000; • Se indicato in **polizza** "Forma B": 10% della **somma assicurata**; max € 2.500;
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Atti vandalici su beni assicurati	80% della **somma assicurata**;

Garanzia/Prestazione	Limite di indennizzo
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Guasti ai beni assicurati causati dai ladri	Se indicato in **polizza** "Forma B": € 1.000
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Altri guasti provocati dai ladri	• Se indicato in **polizza** "Forma A": € 5.000; • Se indicato in **polizza** "Forma B": € 1.500;
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Estensione a fiere e mostre	€ 1.500
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Portavalori	20% della **somma assicurata** max € 2.000
"INDENNIZZO PER FURTO E RAPINA" Spese sanitarie per infortunio in caso di rapina, estorsione e scippo	• Se indicato in **polizza** "Forma A": € 2.000; • Se indicato in **polizza** "Forma B": € 1.000;

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** *e le indicazioni generali relative alla gestione dei* **sinistri***.*

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** devi fare il possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese sono a carico di **Vittoria** [8].

Entro 5 giorni devi:
- avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza** o avvisare **Vittoria** [9]. Se hai altre polizze che coprono lo stesso evento, devi avvisare anche gli altri assicuratori (diversi da **Vittoria**).
- comunicare a **Vittoria** le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- denunciare l'evento all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo: Nella denuncia devi indicare anche l'Agenzia e il numero di **polizza**;
- inviare a **Vittoria** un elenco dettagliato delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore (anche approssimativo) e la copia della denuncia fatta all'Autorità;

Devi inoltre:
- agire subito per:
  - cercare di recuperare le cose rubate;
  - conservare e custodire le cose rimaste, anche se danneggiate;
- denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore e attivare la procedura di ammortamento, se la legge lo consente.

In questi casi, le spese che sostieni sono a carico di **Vittoria**, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose hanno al momento del **sinistro**.
Tali spese sono a carico di **Vittoria** anche se:

- l'ammontare delle spese, unitamente all'importo del danno, supera la **somma assicurata**;
- non si è raggiunto lo scopo, salvo che **Vittoria** prova che hai fatto spese in maniera sconsiderata (con leggerezza, in modo avventato, senza ponderazione).

Devi inoltre:
- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad una indennità. Se **Vittoria** ti autorizza, puoi conservare le tracce ed i residui fino alla rilevazione dei danni.
- dimostrare il danno e la sua entità;
- mettere a disposizione di **Vittoria** e dei periti tutti i documenti e le prove richieste per le indagini;
- facilitare le indagini e gli accertamenti presso terzi che **Vittoria** e i periti ritengono necessarie;
- presentare i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al **sinistro**, se richiesti da **Vittoria**.

Se non rispetti uno (o più) degli obblighi sopra elencati puoi perdere (in modo parziale o totale) il diritto all'**indennizzo** [10].

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perdi il diritto all'**indennizzo** se:
- esageri con dolo l'ammontare del danno;
- dichiari danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nascondi, sottrai o manometti cose salvate;
- utilizzi, a giustificazione, mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- alteri con dolo le tracce ed i residui del **sinistro**;
- faciliti l'evoluzione (progresso) del **sinistro**.
- alteri gli indizi materiali del reato.

5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno può essere concordato in modo diretto tra il **Contraente** e **Vittoria**.
Oppure, se richiesto da una delle due **Parti**, il danno può essere concordato tramite due periti.
I due periti sono nominati con apposito atto: uno da **Vittoria** e l'altro dal **Contraente**.
In caso di disaccordo fra i due periti o su richiesta di uno di loro, i periti nominano un terzo perito.

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ogni perito può essere aiutato da altre persone che possono partecipare alle operazioni peritali, ma non possono votare per prendere decisioni.
Il Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **sinistro** nomina i periti, anche su richiesta di una sola delle **Parti**, se:
- una delle **Parti** non nomina il proprio perito;
- i periti non si accordano sulla nomina del terzo.

Ogni **Parte** paga le spese del proprio perito. Quelle del terzo perito sono divise tra le **Parti**.

5.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti:
a) indagano su circostanze, natura, causa, tempo, luogo e modalità del **sinistro**;
b) verificano la correttezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali;
c) riferiscono se, al momento del **sinistro**, esistono circostanze aggravanti del **rischio** non comunicate dal **Contraente**;
d) verificano se il **Contraente** ha rispettato gli obblighi di cui al precedente articolo *"OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO"*;
e) verificano l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
f) determinano il valore che le cose assicurate hanno al momento del **sinistro**, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo *"DETERMINAZIONE DEL DANNO"*;
g) stimano e liquidano il danno e le spese di salvataggio.

I risultati delle perizie, stabiliti dai periti concordi o dalla maggioranza di essi (in caso di perizia collegiale) sono raccolti in un verbale, in doppia copia, una per ciascuna **Parte**. Al verbale sono allegate le stime dettagliate.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere f) e g) sono valide per entrambe le **Parti**. Le **Parti** rinunciano a qualsiasi impugnativa, eccetto nel caso di dolo, errore, violenza e violazione dei patti contrattuali. Le **Parti** possono comunque intraprendere ogni azione per l'**indennizzo** del danno.
La perizia collegiale è valida anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere riportato dagli atri periti nel verbale di perizia definitivo.
I periti non sono obbligati a seguire le procedure formali tipiche del sistema giudiziario.

5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra in seguenti importi:
- valore che le cose assicurate avevano al momento del **sinistro** e
- valore di ciò che resta dopo il **sinistro**, senza tenere conto di:
  - profitti sperati;
  - danni di mancato godimento o di uso;
  - altri eventuali danni.

Per i titoli di credito il valore del danno è dato dalla somma riportata sui titoli.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari, l'assicurazione vale soltanto se è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:
- verificata l'operatività della **garanzia**;
- quantificato e concordato il danno;
- invia entro 30 giorni all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga l'**indennizzo** all'**Assicurato**, entro 15 giorni dall'accettazione dell'atto (da parte dell'**Assicurato**).

Per i titoli di credito:
- **Vittoria**, a meno di diversi accordi, paga l'indennizzo dopo la scadenza di ciascun titolo, se prevista;
- l'**Assicurato** restituisce a **Vittoria** l'**indennizzo** percepito, una volta che i titoli diventano inefficaci per effetto della procedura di ammortamento.

5.7 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Solo le **Parti** possono esercitare azioni, ragioni e diritti che derivano dalla **polizza**.
Il **Contraente** deve compiere gli atti necessari per accertare e liquidare i danni.
Gli atti così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, se diverso dal **Contraente**, senza possibilità di sua contestazione.

Il pagamento dell'**indennizzo** deve essere effettuato nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.8 - RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** le **somme assicurate** sono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso. La riduzione è pari al danno indennizzato (netto di eventuali **scoperti** e **franchigie**). In tal caso il **premio** non viene restituito.
Puoi richiedere di reintegrare l'importo del danno indennizzato versando il corrispettivo rateo di **premio** quando **Vittoria** ti paga l'**indennizzo**.
In caso di più **sinistri** nello stesso periodo di assicurazione, il reintegro è ammesso per un importo complessivo non superiore alla **somma assicurata**.
Se **Vittoria** recede dal contratto, ti restituisce la parte di **premio**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **rischio** non corso calcolato sulle **somme assicurate** ancora in essere.

5.9 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Devi avvisare **Vittoria** appena hai notizia che le cose sottratte sono recuperate in tutto o in parte.
Per le cose recuperate:

- dopo che **Vittoria** ti ha pagato l'**indennizzo** integralmente: le cose recuperate diventano di proprietà di **Vittoria**, se non restituisci l'intero importo ricevuto (da **Vittoria**);
- dopo che **Vittoria** ti ha pagato l'**indennizzo** parzialmente: puoi tenere o vendere le cose recuperate, se restituisci a **Vittoria** l'importo parziale ricevuto (da **Vittoria**);
  In questo caso **Vittoria** procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno accertato in origine, il valore delle cose recuperate. Sull'importo così ottenuto **Vittoria** calcola l'**indennizzo** a termini di **polizza** ed effettua il conguaglio.
- prima di pagare l'**indennizzo** ed entro 2 mesi dalla data di avviso del **sinistro**: **Vittoria** copre solo i danni subiti dalle cose in conseguenza del **sinistro**. Puoi lasciare a **Vittoria** le cose di uso personale e domestico recuperate. **Vittoria** può rifiutare di tenerle e pagare l'**indennizzo** dovuto.

5.10 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE

Se per lo stesso **sinistro** e per la stessa cosa danneggiata valgono più **scoperti** o più **franchigie**:

- per gli **scoperti** si considera quello con percentuale più elevata;
- la **franchigia** è considerata come un importo minimo che resta a carico dell'**Assicurato**.

5.11 - SCOPERTO E ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, se per una **garanzia** è previsto uno **scoperto**, l'**indennizzo** è determinato senza tenere conto dello **scoperto** che **Vittoria** detrae dopo dall'importo calcolato in base all'articolo *"Assicurazione presso diversi assicuratori"* del documento *"Il Contratto dalla A alla Z"*.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Fare il possibile per evitare e diminuire il danno. Fare denuncia all'Autorità di Polizia del luogo, indicando o **Vittoria** o l'Agenzia e il numero di **polizza**. Denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed attivare, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento; Adoperarsi, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.	Avvisare del sinistro l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**, oppure **Vittoria**; Fornire a **Vittoria** un elenco particolareggiato delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità.	Predisporre un elenco dettagliato delle cose rubate o danneggiate con indicazione del rispettivo valore. Conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno sia le cose non rubate che le tracce e gli indizi materiali del reato. Mettere a disposizione di **Vittoria** o dei periti qualsiasi documento ed ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione**.

(1) Codice penale – Artt. 629- Estorsione
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

(2) Codice penale – Artt. 624 e 624 bis

Art. 624 - Furto
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.

Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(3) Articolo 628 del Codice Penale- Rapina
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

(4) Codice civile - Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(5) Art. 3 e 4 del D.M. num. 37 del 22/01/2008 e successive modifiche

(6) Codice penale - Art.649 - Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:
1) del coniuge non legalmente separato;
1-bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo

grado con lui conviventi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

(7) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(8) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(9) Codice civile - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

(10) Codice civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Vittoria con te

Uffici e Studi Professionali

Sezione “RESPONSABILITA' CIVILE”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto/Condizioni di vendibilità
RISARCIMENTO PER R.C. VERSO TERZI (R.C.T)	Base	
ATTIVITÀ SVOLTA ANCHE CON PERSONALE CHE NON RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI	Opzionale a pagamento	
ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia R.C.O.
FRANCHIGIA ASSOLUTA DANNO BIOLOGICO	Opzionale a pagamento	Attivabile con garanzia R.C.O.
LABORATORI DI ANALISI	Opzionale a pagamento	
PROPRIETÀ DEL FABBRICATO	Opzionale a pagamento	
RICORSO TERZI	Opzionale a pagamento	Attivabile con una delle garanzie base della sezione “Incendio e altri danni ai beni”
RISARCIMENTO PER R.C. DA INFORTUNIO DEI DIPENDENTI (R.C.O.)	Opzionale a pagamento	

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*I termini riportati in "***grassetto minuscolo***" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.*

LE PARTI

- **Contraente**
  Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Addetti**
  Le seguenti persone:
  – titolari, soci dell'ufficio o studio professionale e loro familiari coadiuvanti (non dipendenti);
  – associati in partecipazione;
  – dipendenti dell'ufficio o studio professionale e tutti coloro che lavorano nel rispetto delle norme in vigore in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi apprendisti, stagisti e tirocinanti.
- **Anno solare**
  Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
  Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Cose**
  Oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza) e gli animali.
- **Dati**
  Informazioni digitali memorizzate all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
- **Dati Personali**
  Informazioni che riguardano una persona fisica identificata o identificabile in riferimento a qualsiasi altra informazione relativa all'attività dell'**Assicurato**.
- **Franchigia**
  Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro** o per ogni danneggiato. È espressa in euro.
- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Incendio**
  Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Infortunio**
  Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche constatabili in modo oggettivo.
- **Malattia**
  Alterazione dello stato di salute che non dipende da **infortunio**.
- **Massimale**
  Il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese. Se per un singolo **rischio** è previsto un sottolimite di **risarcimento**, questo sottolimite non si aggiunge al **massimale**. Il sottolimite è una parte del **massimale** e rappresenta il massimo **risarcimento** per capitale, interessi e spese, per quel **rischio**.
  Le spese relative alle vertenze e alle spese legali (spese giudiziali) si aggiungono al **massimale** o al sottolimite di **risarcimento**, nella misura prevista dal Codice civile [(1)].
- **Polizza**
  Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
  Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Risarcimento**

Somma dovuta da **Vittoria** ai terzi danneggiati in caso di **sinistro**.

- **Rischio**
  Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Scoperto**
  Parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'**Assicurato**. È espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).
- **Sezione**
  Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
  Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Sistema informatico**
  Insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, collegati tra loro in rete. Il **sistema informatico** elabora i **dati** relativi all'attività svolta dall'**Assicurato** e comprende anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
- **Supporto dati**
  Dispositivi informatici usati per registrare e memorizzare i **dati**, come ad esempio dischi, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

*In questa parte sono contenute ed illustrata nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in **polizza**.*

Sei assicurato tu (il **Contraente**), come proprietario o conduttore dell'ufficio o studio professionale indicato in **polizza**.

Le **garanzie** coprono la responsabilità civile (di seguito "r.c.") dell'**Assicurato**.

Vittoria indennizza gli importi che l'**Assicurato** deve pagare (a terzi) per:
- capitale;
- interessi;
- spese.

Vittoria indennizza entro i **massimali** indicati in **polizza**. Ci sono esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **risarcimento** indicati in dettaglio nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

I **massimali** sono indicati in **polizza** come segue:
- in prima posizione è indicato il **massimale** per ogni **sinistro**, senza considerare il numero di persone o cose danneggiate;
- in seconda posizione è indicato il **massimale** per ogni persona deceduta o che ha subito lesioni personali;
- in terza posizione, per la **garanzia** *"R.C.T."* è indicato il **massimale** per danni **a cose**, anche se appartengono a più persone.

I **massimali** della **garanzia** *"R.C.T."* si cumulano con quelli della **garanzia** *"R.C.O."*, se entrambe sono presenti in **polizza**.

1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Questa **garanzia** copre la r.c. dell'**Assicurato** per fatti relativi all'esercizio dell'attività assicurata e indicata in **polizza**.

La **garanzia** indennizza i seguenti danni (a terzi):
- morte;
- lesioni personali;
- danni a **cose**.

L'assicurazione vale anche per:
- eventuali azioni di rivalsa eseguite dall'INPS [(2)] (nei confronti dell'**Assicurato**);
- r.c. attribuita all'**Assicurato** per azioni dolose degli **addetti**.

La **garanzia** *"R.C.T."* non considera terzi, quindi la copertura non vale per le seguenti persone:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- se l'**Assicurato** non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con questi soggetti, si trovano nei rapporti di cui al punto precedente;
- i dipendenti dell'**Assicurato** che subiscono il danno durante il lavoro o il servizio;
- tutti quelli che subiscono il danno a causa della loro partecipazione alle attività assicurate.

Esclusione non valida per:
- gli **addetti** che subiscono un **infortunio** e non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione infortuni [(3)];
- le seguenti persone che si recano presso la sede dell'ufficio o dello studio professionale assicurato:
  - ingegneri, progettisti, direttori di lavori, assistenti e consulenti tecnici, amministrativi e legali, personale di altre imprese. Tali persone sono considerate terzi (quindi la copertura r.c. vale) se non partecipano a lavori di installazione, costruzione, montaggio o smontaggio e questi lavori sono l'oggetto principale dell'attività assicurata (quella indicata in **polizza**);
  - titolari e dipendenti di ditte (come ad esempio aziende di trasporto, appaltatori di opere e servizi, fornitori e clienti) che, in via occasionale, possono partecipare alle operazioni di carico e scarico o ad attività complementari all'attività assicurata indicata in **polizza**.

  Per le suddette persone (che si recano presso l'ufficio o studio professionale assicurato) la copertura vale solo in caso di lesioni fisiche e se i danni derivano da reato colposo commesso dall'**Assicurato** o da un suo **addetto** di cui egli risponde per legge [(4)].

Vittoria risarcisce entro i **massimali** indicati in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

La **garanzia** *"R.C.T."* vale per i danni che avvengono in tutto il mondo, con esclusione di USA, Canada e territori sotto la loro giurisdizione. Questa limitazione territoriale non si applica (quindi la copertura vale) nei seguenti casi:

- partecipazione a fiere, mostre, esposizioni. É compreso il **rischio** che deriva da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di padiglioni ("stand");
- viaggi all'estero di **addetti** per condurre trattative ed affari per conto dell'**Assicurato**.

La **garanzia** esclude i danni che derivano da:

- proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate [5] o in aree aeroportuali. Esclusione non valida per i danni coperti con la prestazione *"R.C. per committenza"*;
- navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei. I mezzi aerei possono essere fissi (es. aerostati e palloni frenati) o mobili;
- uso di veicoli a motore, macchinari o impianti guidati o azionati da persone non abilitate a norma di legge;
- interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Esclusione non valida per i danni coperti con la prestazione *"Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile"*;
- possesso o impiego di esplosivi;
- amianto, comprese sostanze o prodotti che lo contengono in qualunque forma o misura;
- campi elettromagnetici;
- furto, perdita, divulgazione non autorizzata di **dati personali** non pubblici;
- alterazione, cancellazione o danneggiamento di **dati** presenti nel **sistema informatico** dell'**Assicurato** compresi i **supporti dati**, causati da qualsiasi attacco contro il **sistema informatico** dell'**Assicurato**;
- errori riferibili ad attività commerciale o di qualsiasi professione, anche se non riconosciuta da leggi o regolamenti;
- attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana;
- RC Professionale e Contrattuale.

Inoltre, sono esclusi i danni causati da:

- furto;
- lavori edili che rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 81/2008;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo. Esclusione non valida per i danni coperti con la prestazione *"R.C. da inquinamento accidentale"*;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
- alterazioni od impoverimento di: falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo e può essere sfruttato;
- sostanze il cui impiego, o le modalità di impiego, sono vietati da leggi e regolamenti;
- persone che non rientrano nella definizione di **addetti**. Esclusione non valida se è attiva la **garanzia** *"ATTIVITÀ SVOLTA ANCHE CON PERSONALE CHE NON RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI"*;
- opere o installazioni in genere dopo la fine dei lavori. Se si tratta di operazioni di manutenzione o posa in opera, i danni sono quelli che si verificano dopo l'esecuzione dei lavori;
- **cose** in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori o esecuzione frazionata con risultati parziali individuabili in modo distinto, si considera il compimento di ogni singola parte, non quello dell'intera opera. Ogni parte si considera compiuta dopo la fine dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando è accessibile all'uso;
- trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o artificiali (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili).

Inoltre, sono esclusi i danni ai seguenti beni:

- **cose** di altre persone, se causati da **incendio** di **cose** dell'**Assicurato** o in suo possesso. Esclusione non valida per i danni coperti con:
  - la prestazione *"Lavori eseguiti presso terzi"*;
  - la **garanzia** *"RICORSO TERZI"*, se presente in **polizza**;
- **cose** che l'**Assicurato** detiene (a qualsiasi titolo). Esclusione non valida per i danni coperti con la prestazione *"Cose in custodia all'Assicurato"*;
- **cose** in costruzione;
- **cose** sulle quali si eseguono i lavori. Esclusione non valida per i danni coperti con la prestazione *"Attività eseguita fuori dai locali dell'ufficio"*;
- **cose** che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;

- mezzi di trasporto sotto carico o scarico o in sosta durante tali operazioni. Esclusione non valida per i danni coperti con la prestazione *"Danni a veicoli durante le operazioni di carico e scarico"*;
- **cose** trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre **cose** in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, determinati da qualsiasi causa;

Sono esclusi i danni indennizzabili in base a **garanzie** assicurate in altre **sezioni** di questa **polizza**.

La **garanzia** *"R.C.T."* comprende anche le prestazioni (estensioni) di seguito elencate.

Attività complementari a quella principale
La **garanzia** *"R.C.T."* comprende la r.c. che deriva da:
- conduzione dei locali dell'ufficio o dello studio indicato in **polizza** e utilizzati per svolgere l'attività dichiarata in **polizza**;
- committenza, direzione, esecuzione in economia di lavori di manutenzione ordinaria dei locali di cui al punto precedente. Sono compresi anche:
  - impianti fissi;
  - cancelli elettrici;
  - attrezzature;
- proprietà di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
- proprietà e gestione di parcheggi destinati a veicoli di **addetti**, clienti e fornitori dell'**Assicurato**. È compresa la r.c. per danni ai veicoli parcheggiati. Sono esclusi i seguenti danni ai veicoli parcheggiati:
  - danni da furto;
  - danni causati alle cose che si trovano sui veicoli stessi;
  - danni provocati da veicoli con obbligo di assicurazione;
- operazioni di ritiro, consegna e fornitura di merce. Sono compresi il trasporto e le operazioni di carico e scarico. Sono esclusi i seguenti danni:
  - ai veicoli durante le operazioni di carico e scarico;
  - ai veicoli in sosta mentre si eseguono le operazioni di carico e scarico;
  - che derivano dalla circolazione dei veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate.
- gestione di circoli sportivi e ricreativi aziendali, compresa la proprietà delle relative attrezzature;
- organizzazione di attività ricreative (escluse le gite aziendali) per i propri dipendenti;
- partecipazione o l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni. Sono compresi i lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di padiglioni ("stand");
- organizzazione di convegni e corsi di formazione professionale dei dipendenti (presso l'**Assicurato** o presso terzi);
- gestione di bar e di mense aziendali per il personale dipendente, presenza di macchine distributrici di cibi e bevande. Sono compresi anche i danni causati da intossicazioni alimentari;
- servizio di sorveglianza armata svolto dai dipendenti, con armi anche di loro proprietà, o da terzi incaricati dall'**Assicurato**;
- presenza di cani da guardia nelle sedi dove l'**Assicurato** svolge la sua attività;
- servizi medici ed infermieristici per il personale;
- esecuzione di lavori di facchinaggio e pulizia, sia all'interno che all'esterno dei locali e l'appalto di questi lavori ad altre imprese.

Attività eseguita fuori dai locali dell'ufficio
Questa prestazione opera quando l'attività assicurata è svolta fuori dai locali dell'ufficio o dello studio.
La **garanzia** *"R.C.T."* copre anche i danni a cose (di terzi) causati da **incendio** di **cose** dell'**Assicurato** o in suo possesso.

Sono esclusi i danni che derivano da errori legati alla specifica attività commerciale o professionale dell'ufficio o dello studio assicurato, Questo vale anche se tale attività non è riconosciuta da leggi o regolamenti.

Cose in custodia all'Assicurato
La **garanzia** *"R.C.T."* comprende anche la r.c. per i danni materiali e diretti alle **cose** di altre persone in possesso dall'**Assicurato**.

Sono esclusi i danni:
- che avvengono presso terzi;
- che derivano da **incendio**, furto, rapina o smarrimento;
- alle cose che sono strumenti di lavoro ed a quelle che sono oggetto delle attività dell'**Assicurato**.

Danni a veicoli durante le operazioni di carico e scarico
La **garanzia** *"R.C.T."* comprende i danni a veicoli durante le operazioni di carico o scarico, o in sosta durante queste operazioni.

Sono esclusi i danni che derivano da mancato uso di natanti.

Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile
La **garanzia** *"R.C.T."* comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, se conseguenti a **sinistro** risarcibile in base delle **garanzie** previste in questa **sezione**.

R.C. per committenza [6]
La **garanzia** *"R.C.T."* vale anche per la r.c. che deriva all'**Assicurato** per danni causati a terzi dai propri **addetti** quando guidano:
- autovetture, compresi i "fuoristrada" immatricolati come "autocarro";
- ciclomotori;
- motoveicoli.

La copertura vale nel territorio italiano (Repubblica Italiana, San Marino, Città del Vaticano).
Vale anche per i danni fisici causati alle persone trasportate. In questo caso, **Vittoria** può comunque chiedere il rimborso ai responsabili (diritto di surroga).

Inoltre, per altri tipi di committenza [7], la **garanzia** *"R.C.T."* copre la r.c. dell'**Assicurato** come committente di:
- personale necessario per svolgere le attività dell'ufficio o dello studio (anche destinato al servizio privato degli amministratori e dei dirigenti dell'attività assicurata);
- montaggio e smontaggio di padiglioni ("stand") e impianti, compresa la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, se questi lavori sono eseguiti nel rispetto delle norme di legge.

E' esclusa la r.c. che non fa capo a:
- **addetti** dell'**Assicurato**;
- imprese che eseguono i lavori per conto dell'**Assicurato**;

E' esclusa inoltre la r.c. che deriva dalla guida di veicoli:
- in usufrutto o di proprietà dell'**Assicurato** (o a lui intestati al P.R.A.);
- locati all'**Assicurato**.

R.C. personale degli addetti
La **garanzia** *"R.C.T."* comprende anche la r.c. degli **addetti** dell'**Assicurato**, per i danni che causano accidentalmente a terzi (escluso l'**Assicurato**) durante il loro lavoro.
Sono esclusi i **rischi** di cui alla prestazione *"R.C. per committenza"* per la guida di veicoli.
Gli **addetti** dell'**Assicurato** sono considerati terzi fra di loro, solo per i danni che subiscono per morte o lesioni personali gravi o gravissime [8], entro il limite del **massimale** previsto per la **garanzia** *"R.C.O"*, se presente in **polizza**.

R.C. da inquinamento accidentale
La **garanzia** *"R.C.T."* comprende anche i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo.
La contaminazione è causata da sostanze emesse o fuoriuscite in modo improvviso (non graduale) per rottura accidentale di impianti o condutture dell'impresa assicurata.

La **garanzia** non opera se la contaminazione è dovuta al mancato rispetto, da parte dell'**Assicurato**, di norme e disposizioni:
- in vigore al momento del **sinistro**;
- date da qualunque Autorità.

Vittoria risarcisce entro i **massimali** indicati in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi personalizzare la copertura assicurativa se scegli una o più delle seguenti **garanzie** opzionali. Le **garanzie** prevedono un aumento del **premio** e sono valide se indicate in **polizza**.
Vittoria indennizza entro il **massimale** indicato in **polizza**, con esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **risarcimento** indicati nei successivi articoli.

2.1 - ATTIVITÀ SVOLTA ANCHE CON PERSONALE CHE NON RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI ADDETTI

La **garanzia** *"R.C.T."* copre anche i danni a terzi provocati da persone che non risultano **addetti**.
L'estensione vale se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- i danni accadono mentre le persone svolgono le attività insieme all'**Assicurato** o a persone da lui incaricate. Le attività sono quelle oggetto della copertura *"R.C.T."*;

- il numero di persone (non **addetti**) incaricate dall'**Assicurato** non supera il 20% (arrotondato per eccesso) del numero degli **addetti** indicato **polizza**.

2.2 - ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI

Questa copertura estende la **garanzia** *"R.C.O."* alle malattie professionali dei dipendenti riconosciute dall'INAIL.
L'estensione alle malattie professionali non vale per le persone che sono equiparate ai dipendenti (definite nella **garanzia** *"R.C.O."*).
Le malattie professionali coperte sono quelle:
- che si manifestano per la prima volta dopo la sottoscrizione della **polizza**;
- conseguenti a fatti colposi dell'**Assicurato**, commessi per la prima volta durante il periodo di copertura della **polizza**.

L'estensione copre la r.c. dell'**Assicurato** ai sensi della normativa specifica sugli infortuni e le malattie professionali (INAIL) [9].

Vittoria può effettuare in ogni momento ispezioni, verifiche o controlli sullo stato degli impianti dell'impresa assicurata. L'**Assicurato** deve consentire il libero accesso alle persone incaricate da **Vittoria** e fornire notizie e documenti necessari.

In caso di più danni:
- originati dalla stessa malattia professionale (anche se i danni si manifestano in tempi diversi durante il periodo di validità della **garanzia**);
- e che si verificano nello stesso periodo annuo di assicurazione;

il **massimale** *"R.C.O"* per **sinistro** indicato in **polizza** rappresenta il massimo risarcimento di Vittoria per il totale dei danni.

La **garanzia** non è valida:
- per i lavoratori dipendenti che hanno una ricaduta di **malattia** professionale già risarcita o risarcibile;
- per le **malattie** professionali dovute ai seguenti atti compiuti dai rappresentanti legali dell'**Assicurato**:
  - mancato rispetto delle disposizioni di legge;
  - mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire il rischio di **malattia**.
    Questa esclusione non vale per i danni che si verificano dopo il momento in cui, per rimediare alla situazione, si compiono azioni utili in quella circostanza;
- per le **malattie** professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla fine della **garanzia** o del rapporto di lavoro.

2.3 - FRANCHIGIA ASSOLUTA PER IL DANNO BIOLOGICO (R.C.O.)

A parziale modifica di quanto previsto dalla **garanzia** *"R.C.O."* per il danno biologico:
- la **garanzia** copre il danno biologico con qualsiasi livello di invalidità permanente (anche inferiore al 6%);
- **Vittoria** risarcisce il danno biologico con applicazione dell'importo di **franchigia** indicato in **polizza**. La **franchigia** si applica al **risarcimento** dovuto per ciascun dipendente infortunato.

2.4 - LABORATORIO DI ANALISI

La **garanzia** *"R.C.T."* è estesa ai danni che derivano dalla proprietà o che sono causati dall'uso di apparecchiature di laboratori di analisi. E' esclusa ogni responsabilità di natura professionale che deriva dall'utilizzo delle apparecchiature.

Vittoria risarcisce con i limiti indicati al Capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.5 - PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

Questa **garanzia** opera a parziale deroga di quanto indicato all'articolo *"ESCLUSIONI"*.
La **garanzia** *"R.C.T."* copre anche la r.c. dell'**Assicurato** che deriva dalla proprietà o conduzione del fabbricato (indicato in **polizza**) in cui si trovano i locali dell'ufficio o dello studio professionale.
Sono compresi anche:
- impianti fissi destinati alla conduzione dell'immobile;
- ascensori e montacarichi;
- antenne radiotelevisive.

La **garanzia** esclude i danni che derivano da:

- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni e, in genere, da tutti i lavori edili che rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. n° 81/08;
- spargimento d'acqua non dovuto a rottura accidentale degli impianti idrici e tecnici del fabbricato o dei locali assicurati;
- rigurgiti di fogne, umidità, gocciolamento e, in genere, da insalubrità dei locali.

Vittoria risarcisce entro i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.6 - RICORSO TERZI

Questa **garanzia** opera a seguito di evento indennizzabile per le **garanzie** della **sezione** *"Incendio e altri danni ai beni"* presenti in **polizza**.

Copre la r.c. dell'**Assicurato** per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi a seguito del suddetto evento.

La **garanzia** comprende anche i danni a terzi che derivano da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di:
- utilizzo di beni,
- attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.

La **garanzia** non considera terzi, quindi la copertura non vale per le seguenti persone:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- se l'**Assicurato** non è una persona fisica:
  - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con questi soggetti, si trovano nei rapporti di cui al punto precedente;
  - le società che (rispetto all'impresa assicurata) sono controllanti, controllate o collegate [10] ed i loro amministratori.

La **garanzia** esclude i danni:
- a **cose** (di terzi) che l'**Assicurato** ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo. Esclusione non valida per i danni a:
  - veicoli dei dipendenti dell'**Assicurato** e **cose** trasportate su tali veicoli;
  - veicoli durante le operazioni di carico e scarico e **cose** trasportate su tali veicoli;
- causati da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Vittoria risarcisce entro il **massimale** indicato in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Per le spese di giudizio, si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

2.7 - RISARCIMENTO PER R.C. DA INFORTUNIO DEI DIPENDENTI (R.C.O.)

Questa **garanzia** (*"R.C.O."*) copre la r.c. dell'**Assicurato** che deriva da **infortunio** sul lavoro subito dai propri dipendenti che:
- svolgono attività per le quali è valida l'assicurazione della presente **polizza**;
- sono soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli **infortuni** (INAIL), secondo le norme vigenti.

La **garanzia** *"R.C.O."* è valida se, al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** è in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge (INAIL).

La **garanzia** *"R.C.O."* copre la r.c. dell'**Assicurato** ai sensi:
- della normativa specifica degli infortuni sul lavoro (INAIL) [11];
- del Codice civile, per i danni conseguenti ad **infortunio** sul lavoro che non rientrano nella normativa specifica (INAIL) [12]. In questo caso, la **garanzia** copre la r.c. per i danni di:
  - morte;
  - invalidità permanente maggiore o uguale al 6%, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000 (danno biologico).

Se soggette all'obbligo di assicurazione INAIL e se svolgono attività coperte dalla **polizza**, **Vittoria** considera equiparati ai dipendenti le seguenti persone:
- tutti quelli prestano la propria attività in base alle norme in vigore in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;
- i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione, se l'INAIL esercita azione di rivalsa.

I dipendenti sono considerati come terzi se l'INAIL esercita azione di surroga [13] invece di azione di regresso (prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro).

L'assicurazione vale anche:
- per le eventuali azioni di rivalsa eseguite dall'INPS [14];
- per la r.c. che può derivare all'**Assicurato** da fatto doloso di persone delle quali risponde a norma di legge;
- se l'**Assicurato** non è in regola con gli obblighi di denuncia previsti dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, se questo dipende da un suo errore di interpretazione delle norme di legge e se tale errore è commesso senza dolo o colpa grave dell'**Assicurato** o delle persone di cui o con cui è responsabile.

La **garanzia** vale in tutto il mondo se l'INAIL (o qualsiasi altro istituto competente per legge):
- concede la stessa estensione territoriale;

e
- fornisce la copertura all'estero con le stesse condizioni, limiti e modi usati per il territorio italiano.

La **garanzia** esclude i danni che derivano da:
- detenzione o impiego di esplosivi;
- amianto, comprese sostanze o prodotti che lo contengono in qualunque forma o misura;
- campi elettromagnetici;
- malattie professionali. Esclusione non valida per i danni coperti con la **garanzia** *"ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI"*, se presente in **polizza**.

La **garanzia** *"R.C.O."* esclude inoltre i danni causati da: trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o artificiali (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili).

In caso di **sinistro** relativo alla **garanzia** *"R.C.O."*, **Vittoria** risarcisce entro i **massimali** indicati in **polizza**, con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i **rischi** *esclusi dalle coperture assicurative.*

Non sono assicurabili uffici e studi professionali con sede fuori del territorio della Repubblica Italiana.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative a:
- **franchigie** *e* **scoperti***;*
- *limiti e sottolimiti di* ***risarcimento*** *previsti dalla* ***polizza****.*

4.1 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia
- **Franchigia = € 200**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'Assicurato = € 550**

Esempio di applicazione dello scoperto
Scoperto = 10% con il minimo di € 200;
- **danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200**
- **danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo)**

TABELLA1

Applicazione delle franchigie e scoperti

Garanzia / Prestazione	Franchigia	Scoperto
"R.C.T." Attività complementari a quella principale Danni spargimento di acqua	€ 150	
"R.C.T." Attività eseguita fuori dai locali dell'ufficio	€ 250	
"R.C.T." Cose in custodia all'Assicurato		10% con min € 250
"R.C.T." Danni a veicoli durante le operazioni di carico e scarico	€ 150 per ogni mezzo danneggiato	
"R.C.T." Danni da interruzione o sospensione di attività conseguenti a sinistro risarcibile		10% con min € 1.500
"R.C.T." Risarcimento per r.c. da inquinamento accidentale		10% con min € 2.500
"PROPRIETÀ DEL FABBRICATO" Danni da spargimento di acqua	€ 150	
"R.C.O."	relativa del 5% (nessun **risarcimento** in caso di Invalidità Permanente inferiore o uguale al 5%, l'Invalidità Permanente superiore al 5% viene risarcita per intero)	
"FRANCHIGIA ASSOLUTA DANNO BIOLOGICO"	Scelta dal **Contraente** ed indicata in **polizza**: € 2.600 oppure € 5.200	

4.2 - LIMITI DI RISARCIMENTO

La **garanzia** viene fornita nel limite del **massimale** stabilito in **polizza** per ogni sinistro. Questo limite resta a tutti gli effetti unico, anche se sono coinvolti più **Assicurati**.

Se sono coinvolti più **Assicurati**, tra cui il **Contraente**, il **massimale** viene usato:
- in via prioritaria a copertura della r.c. del **Contraente**;
- in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della r.c. degli altri **Assicurati**.
  Nel caso di conflitto di interessi tra il **Contraente** (assicurato) e gli altri **Assicurati** la **garanzia** vale solo a favore del primo.

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?
Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.
Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.
Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga al massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga al massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga al massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.**

TABELLA 2
Applicazione dei limiti di risarcimento

Garanzia/Prestazione	Limiti di risarcimento (per anno solare, a meno di diversa indicazione)
"R.C.T." Attività eseguita fuori dai locali dell'ufficio	€ 40.000
"R.C.T." Cose in custodia all'Assicurato	€ 30.000
"R.C.T." Danni da interruzione o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile	€ 75.000
"R.C.T." R.C. da inquinamento accidentale	€ 100.000
"RICORSO TERZI"	indicato in **polizza**
"RICORSO TERZI" Per i danni che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi	10% del **massimale**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** *e le indicazioni generali relative alla gestione dei* **sinistri***.*

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** devi avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza** o **Vittoria**, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza [15].
Se non rispetti tale obbligo puoi perdere (in modo parziale o totale) il diritto al **risarcimento** [16].

Per la **garanzia** *"R.C.O."*, devi denunciare tutti gli eventi per i quali:
- c'è un'inchiesta penale a norma di legge;
- non c'è un'inchiesta penale, ma è pervenuta una richiesta scritta di **risarcimento** (da parte del terzo danneggiato).

Per la **garanzia** *"ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI"*, devi subito denunciare a **Vittoria** l'insorgenza della malattia professionale che rientra in **garanzia** ed inviare, il prima possibile, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Per la **garanzia** *"RICORSO TERZI"* devi:
- informare subito **Vittoria** delle procedure civili o penali promosse contro di te;
- fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. **Vittoria** può assumere la direzione della causa e la tua difesa;
- evitare qualunque transazione o riconoscimento della tua responsabilità senza il consenso di **Vittoria**.

5.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

Vittoria in caso di vertenze:
- assume la gestione delle stesse a nome dell'**Assicurato**, fino a quando ne ha interesse;
- designa, se necessario, legali e tecnici;
- si avvale di tutti i diritti ed azioni che spettano all'**Assicurato** stesso.

Vittoria paga le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite del 25% del **massimale** stabilito in **polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.
Se la somma dovuta ai danneggiati supera il **massimale**, le spese vengono ripartite fra **Vittoria** e l'**Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse.
Vittoria non indennizza:
- le spese sostenute dall'**Assicurato** per legali e tecnici non designati da essa;
- multe, ammende, spese di giustizia penale.

5.3 - PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO

Vittoria:
- verificata l'operatività della **garanzia**;
- accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso,
- ricevuta la necessaria documentazione
- quantificato e concordato il danno;
- entro 30 giorni invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza;
- paga il risarcimento concordato entro 15 giorni da quando riceve l'atto firmato, con allegati gli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

In caso di procedura giudiziaria o conciliativa in corso, **Vittoria** può attendere la conclusione della procedura prima di pagare nei termini sopra indicati.

Se il **rischio** relativo alla **polizza** è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna impresa paga la prestazione in proporzione alla rispettiva quota, indicata in **polizza**. È esclusa la responsabilità solidale [17].

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO

Avvisare del **sinistro** l'agenzia alla quale è assegnata la **polizza**, o **Vittoria** entro 10 giorni da quando ne hai conoscenza.

Per la **garanzia** *"R.C.O."*, devi denunciare tutti gli eventi per i quali:

- ha luogo l'inchiesta penale a norma di legge;
- anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, è pervenuta richiesta scritta di **risarcimento**.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione***.*

(1) Codice civile - Art.1917 - Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

(2) Ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222

(3) Ai sensi del D.P.R. del 30 giugno 1965, n° 1124

(4) Codice civile - Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti.

(5) Come definite dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e relativi regolamenti di attuazione.

(6) Codice civile - Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti.

(7) Codice civile - Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti.

(8) Codice penale - Art. 583 - Circostanze aggravanti.

(9) Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124

Art. 10
L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti . Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

Art. 11
L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 . La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel

comma precedente. L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38
Decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202

(10) Codice civile - Art. 2359 - Società controllate e società collegate.
Sono considerate società controllate:
- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

(11) Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124
Art. 10
L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti . Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

Art. 11
L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 . La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

(12) D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202.

(13) Codice civile - Art. 1916 - Diritti di surrogazione dell'Assicuratore.
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini

dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

(14) Ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222.

1. L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(15) Codice civile - Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione

del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 11
L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 . La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

(16) Codice civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

(17) Codice civile - Articolo 1292 – Nozione della solidarietà
L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Vittoria con te

Uffici e Studi Professionali

Sezione “ELETTRONICA”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto/Condizioni di vendibilità
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	Base	Attivabile con la garanzia INDENNIZZO PER INCENDIO E SCOPPIO (garanzia base della sezione "Incendio e altri danni ai beni")
APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE	Opzionale a pagamento	
INDENNIZZO PER MAGGIORI COSTI	Opzionale a pagamento	
PROGRAMMI APPLICATIVI	Opzionale a pagamento	
SUPPORTI DATI	Opzionale a pagamento	

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*I termini riportati in "***grassetto minuscolo***" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.*

LE PARTI

- **Contraente**
  Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
  Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
  Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Apparecchiature ad impiego mobile**
  Sono le **apparecchiature elettroniche** che, per loro natura e costruzione, possono essere usate in un luogo diverso da quello indicato in **polizza**. Sono esclusi i telefoni cellulari, i navigatori satellitari, gli oggetti promozionali, i campionari.
- **Apparecchiature elettroniche**
  I seguenti dispositivi:
  – elaboratori elettronici;
  – unità centrali, compreso software di base, e periferiche;
  – personal computers, compreso il software di base;
  – apparecchiature ausiliarie di alimentazione di energia elettrica e stabilizzazione di tensione;
  – macchine per scrivere e per calcolare;
  – fotocopiatrici, fax, telex;
  – telefoni e centralino telefonico;
  – impianti d'allarme o antintrusione in genere;
  – strumenti professionali elettrici ed elettronici;
  – macchine fotografiche e videocamere;
  – apparecchi di tecnologia medica.
  Sono comprese anche le apparecchiature non elettroniche che possono essere colpite da **fenomeno elettrico** (es. ventilatori, televisori, impianti elettrici del fabbricato assicurato).
  Sono esclusi: videogiochi e flippers.
- **Dati**
  Informazioni digitali memorizzate all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
- **Fenomeno elettrico**
  I seguenti eventi:
  – azione elettrica del fulmine;
  – corto circuito;
  – variazione di corrente o tensione;
  – altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
- **Franchigia**
  Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro** o per ogni danneggiato. È espressa in euro.
- **Furto**
  Reato commesso da chi porta via e si impossessa dei beni dell'**Assicurato** per ottenere un ingiusto profitto. La materia è regolamentata dal Codice Penale [(1)].
- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
  Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Polizza**
  Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.

- **Premio**
  Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Primo rischio assoluto**
  Forma di assicurazione che indennizza fino alla **somma assicurata**, senza applicazione della **regola proporzionale** [2].
- **Programmi applicativi**
  Sequenze di istruzioni eseguibili da elaboratori per svolgere una funzione specifica. L'**Assicurato** usa tali programmi in base ad un contratto con il fornitore. I programmi sono presenti sul mercato e non sono modificabili.
- **Regola proporzionale**
  Se, al momento del **sinistro**, il valore dei **beni assicurati** (valore accertato) è superiore a quello assicurato, **Vittoria** paga un **indennizzo** ridotto in funzione del rapporto tra:
  – valore assicurato;
  – valore accertato [3].
- **Rischio**
  Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Scoperto**
  Parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'**Assicurato**. È espressa in percentuale del danno indennizzabile e prevede un importo minimo (in euro).
- **Sezione**
  Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.
- **Sinistro**
  Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Sistema informatico**
  Insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, collegati tra loro in rete. Il **sistema informatico** elabora i **dati** relativi all'attività svolta dall'**Assicurato** e comprende anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
- **Somma assicurata**
  Importo che rappresenta la somma massima pagata da **Vittoria** per le **garanzie** prestate.
- **Supporto dati**

  Dispositivi informatici usati per registrare e memorizzare i **dati**, come ad esempio dischi, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

*Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** di questa **sezione**, valide solo se richiamate in* **polizza**.

Tutte le **garanzie** sono prestate nella forma a **primo rischio assoluto**.

Le **garanzie** sono valide entro le **somme assicurate** indicate in **polizza**. Sono previste esclusioni, **franchigie, scoperti** e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

1.1 - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Vittoria indennizza i danni materiali e diretti causati da eventi accidentali alle **apparecchiature elettroniche**, anche di proprietà di terzi, utilizzate per svolgere le attività dell'ufficio o dello studio professionale assicurato.

Le **apparecchiature elettroniche** possono stare anche in locali tra loro non comunicanti, se sono nello stesso complesso immobiliare.

La **garanzia** copre i seguenti eventi accidentali:
- errata manipolazione;
- mancato funzionamento di dispositivi di protezione;
- **incendio;**
- **furto;**
- **fenomeno elettrico;**
- eventi sociopolitici:
  - scioperi;
  - sommosse;
  - tumulti popolari;
  - atti vandalici o dolosi, compresi terrorismo e sabotaggio.
- altri eventi accidentali, non esclusi in modo esplicito nell'articolo *"ESCLUSIONI"*.

Fenomeno elettrico
In caso di danno da **fenomeno elettrico** trasmesso tramite la rete di alimentazione elettrica, telefonica o di comunicazione dati, la **garanzia** opera se:
- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra sono a norma di legge;
- gli impianti assicurati sono difesi con:
  - dispositivi di protezione, stabilizzatori;
  - trasformatori separatori;
  - gruppi di continuità;
  - interruttore differenziale, per le apparecchiature di piccole dimensioni;
  - altri dispositivi di protezione realizzati ed installati a "regola d'arte".
- il **fenomeno elettrico** danneggia insieme sia l'impianto assicurato sia i predetti dispositivi di protezione.

Impianti di condizionamento
Se il costruttore o il fornitore delle **apparecchiature elettroniche** richiede, per il loro corretto funzionamento, la presenza di un impianto di aria condizionata, l'assicurazione opera come di seguito indicato.
In caso di danno alle **apparecchiature elettroniche** che si verifica per variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientale, causate da un mancato o difettoso funzionamento dell'impianto di condizionamento, la **garanzia** opera se:
- è in funzione un impianto di segnalazione ottica od acustica per la variazione dei valori. Questo impianto è del tutto indipendente dall'impianto di condizionamento.
- la segnalazione ottica o acustica attiva un immediato intervento per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

In caso di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, **Vittoria** rimborsa le spese documentate sostenute per:
- demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire in adatta discarica i residui del sinistro;
- rimuovere, depositare presso terzi e ricollocare le **apparecchiature elettroniche** non danneggiate;
- gli onorari di competenza del perito che hai scelto e nominato in base all'articolo *"PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO"*;

- la parte di spese e onorari a tuo carico nel caso di nomina del terzo perito.

Se il **sinistro** interessa anche **garanzie** di altre **sezioni**, **Vittoria** indennizza i suddetti onorari una sola volta.

Vittoria indennizza anche i **sinistri** causati con colpa grave:
- del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- dei familiari conviventi o delle persone di cui il **Contraente** o l'**Assicurato** deve rispondere in base alla legge;
- dei legali rappresentanti o dei soci a responsabilità illimitata.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

In caso di **sinistro** dovuto a "eventi sociopolitici" le **Parti** possono recedere da tale copertura in ogni momento, con un preavviso di 30 giorni a partire da quando si riceve la comunicazione di recesso. Se **Vittoria** recede, ti restituisce entro 15 giorni la parte di **premio** annuo pagata e non goduta. L'importo è al netto delle imposte. Il **premio** annuo della copertura "eventi sociopolitici" è pari al 2,5 promille della **somma assicurata** indicata in **polizza**.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi ampliare la copertura assicurativa con l'attivazione di una o più delle seguenti **garanzie** opzionali, con pagamento di un **premio** aggiuntivo. Tali **garanzie** sono valide solo se indicate in **polizza**, entro la **somma assicurata** indicata e con esclusioni, **franchigie**, **scoperti** e limiti di **indennizzo** previsti nei successivi articoli.

2.1 - APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

Vittoria indennizza i danni alle **apparecchiature ad impiego mobile** anche all'esterno del luogo indicato in **polizza**.
La **garanzia** è valida anche durante il trasporto di queste apparecchiature, effettuato nel territorio dei paesi europei, con qualsiasi mezzo, compreso il trasporto a mano. In caso di furto mentre l'autoveicolo è in sosta, la **garanzia** opera se:
- le **apparecchiature ad impiego mobile** sono nascoste nel bagagliaio;
- il veicolo è chiuso a chiave, con finestrini chiusi ed ha il tetto rigido;
- dalle ore 22 alle ore 6, il veicolo si trova in una rimessa chiusa a chiave o in un'area pubblica custodita o in parcheggio custodito.

La **garanzia** non rimborsa i costi che derivano da:
- perdita o alterazione dei **dati** senza danni materiali e diretti ai supporti;
- cestinatura dei **dati** per svista.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente Sezione, indicate all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.2 - INDENNIZZO PER MAGGIORI COSTI

Questa garanzia opera in caso di **sinistro** indennizzabile per la **garanzia** *"APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"*.

In caso di interruzione parziale o totale del funzionamento delle **apparecchiature elettroniche** assicurate, **Vittoria** indennizza anche i costi dovuti a:
- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi di terzi.

La **garanzia** non indennizza i maggiori costi dovuti a:
- limitazioni dell'attività professionale e difficoltà della rimessa in efficienza delle cose assicurate che derivano da provvedimenti di Governo o altre Autorità;
- riparazione o il rimpiazzo cose assicurate eseguiti oltre i tempi tecnici necessari;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite durante la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate;
- danni ai **supporti dati**;
- ricostruzione di **dati** e programmi.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente Sezione, indicate all'articolo

"ESCLUSIONI".

Vittoria indennizza entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.3 - PROGRAMMI APPLICATIVI

A parziale deroga di quanto indicato all'articolo *"ESCLUSIONI"*, **Vittoria** indennizza anche i danni materiali e diretti causati ai **programmi applicativi**.

Vittoria rimborsa i costi necessari sostenuti dall'**Assicurato** per la duplicazione o per il riacquisto dei **programmi applicativi** distrutti, danneggiati o sottratti.

La **garanzia** non rimborsa i costi che derivano da:
- perdita o alterazione dei programmi senza danni materiali e diretti ai supporti;
- cestinatura per svista.

Inoltre, la copertura non opera se la duplicazione o il riacquisto dei programmi non è necessaria o non avviene entro 1 (un) anno dal **sinistro**.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente Sezione, indicate all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

Vittoria rimborsa entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

2.4 - SUPPORTO DATI

A parziale deroga di quanto indicato all'articolo *"ESCLUSIONI"*, **Vittoria** indennizza anche i danni materiali e diretti causati ai **supporti dati**.

Vittoria rimborsa i costi necessari sostenuti dall'**Assicurato** per:
- ricomprare i **supporti di dati** distrutti, danneggiati o rubati;
- ricostruire i **dati**:
  - contenuti nei supporti stessi;
  - elaborati e memorizzati sui supporti fissi ad uso memoria di massa.

La **garanzia** non rimborsa i costi che derivano da:
- perdita o alterazione dei **dati** senza danni materiali e diretti ai supporti;
- cestinatura dei **dati** per svista.

Inoltre, se la duplicazione dei programmi non è necessaria o non avviene entro 1 (un) anno dal **sinistro**, **Vittoria** indennizza solo le spese per il riacquisto dei **supporti di dati** privi di informazione.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente Sezione, indicate all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

Vittoria rimborsa entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

3 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i **rischi** *esclusi dalle coperture assicurative.*

Non sono assicurabili le imprese:
- con sede fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- o che operano in settori diversi dai servizi.

4 - Ci sono limiti di copertura?

In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative a:
- *eventi per i quali non è prestata la* **garanzia***;*
- **franchigie** *e* **scoperti***;*
- *limiti e sottolimiti di* **indennizzo** *previsti dalla* **polizza***.*

4.1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i seguenti danni:
- causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione di edifici in genere, sequestri, occupazione militare ed invasione;
- causati da esplosione, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per

accelerazione artificiale dell'atomo);
- causati o agevolati con dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- causati da terremoto, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- alle cose che si trovano in locali interrati o seminterrati, causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, rigurgito dei sistemi di scarico, acqua piovana e agenti atmosferici in genere nel caso di occlusioni;
- dovuti a usura, corrosione, ossidazione che si verificano come conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o a causa dagli effetti graduali degli agenti ambientali o atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- che si verificano in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- che si verificano durante trasporti e trasferimenti, comprese le operazioni di carico e scarico, fuori dal luogo indicato in **polizza**;
- dovuti al mancato rispetto delle regole di manutenzione ed uso indicate dal costruttore e dal fornitore delle cose assicurate;
- di natura estetica, se non sono connessi ai danni indennizzabili;
- per smarrimenti od ammanchi;
- dovuti a difetti già conosciuti dal **Contraente** o dall'**Assicurato** al momento della sottoscrizione della **polizza**;
- causati da guasti che si verificano senza influenza di cause esterne;
- causati da virus informatici;
- che avvengono a partire dalle ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno, se i locali che contengono le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 60 (sessanta) giorni consecutivi;
- cose in deposito, giacenza o immagazzinate;
- causati da eventi assicurati con **garanzie** di altre **sezioni** presenti in **polizza**;
- ad **apparecchiature ad impiego mobile**. Esclusione non valida se presente in **polizza** la **garanzia** *"APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE"*;
- a **programmi applicativi**. Esclusione non valida se presente in **polizza** la **garanzia** *"PROGRAMMI APPLICATIVI"*;
- a **dati**. Esclusione non valida se presente in **polizza** la **garanzia** *"SUPPORTO DATI"*;

Inoltre, per gli impianti e gli apparecchi per la diagnosi e la terapia con raggi energetici, sono esclusi i danni che derivano dai campi di energia.

Inoltre, sono esclusi i seguenti danni:
- a lampade ed altre fonti di luce;
- ad accumulatori elettrici;
- a pezzi angolari di trapani per odontoiatria e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca;
- atestine ad ultrasuoni, sonde, tubi flessibili;
- ad elettrodi, sensori, cavi;
- a parti accessorie intercambiabili;
- danni indiretti (ad esempio: mancati profitti, mancato godimento od uso di beni);
- dovuti a perdita, alterazione, errata registrazione o distruzione dei **dati**, programmi di codifica o software;
- i costi che derivano da indisponibilità di **dati** e malfunzionamento di hardware e software.

Queste esclusioni non valgono se i suddetti danni sono diretta conseguenza di un danno materiale e diretto coperto con altre **garanzie** presenti in **polizza**.

Inoltre, l'assicurazione non copre i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, i danni a moduli di componenti elettronici dell'impianto assicurato, la cui eliminazione è prevista dalle seguenti prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e assistenza tecnica:
- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) che si verificano durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

4.2 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

Esempio di applicazione della franchigia
- **Franchigia = € 200**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'Assicurato = € 550**

Esempio di applicazione dello scoperto
Scoperto = 10% con il minimo di € 200;
- **danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200**
- **danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto pari al 10% del danno (€ 250, in quanto superiore allo scoperto minimo)**

TABELLA1
Applicazione delle franchigie e scoperti

Garanzia / Prestazione	Franchigia	Scoperto
"APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"	€ 150	
"APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Fenomeni elettrici	€ 150	25% per le sole apparecchiature diagnostiche
"APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE"		25% con min €250
"INDENNIZZO PER MAGGIORI COSTI"	3 giorni	
"PROGRAMMI APPLICATIVI"	€ 150	
"SUPPORTO DATI"	€ 150	

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?
Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.
Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.
Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia

- **limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga al massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga al massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga al massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.**

Ad eccezione dei i casi previsti dal Codice civile per le spese di salvataggio [4], per nessun motivo **Vittoria** paga una somma maggiore di quella assicurata in **polizza**.

TABELLA 2
Applicazione dei Limiti di indennizzo

Garanzia/Prestazione	Limite di indennizzo (per sinistro, a meno di diversa indicazione)
"APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Spese per rimuovere e depositare presso terzi e ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illese	€ 2.500
"APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Spese di demolizione e sgombero	10% della **somma assicurata**
"APPARECCHIATURE ELETTRONICHE" Onorari dei periti	5% della **somma assicurata** con max € 1.500

Per la **garanzia** *"MAGGIORI COSTI"*, l'assicurazione è prestata per massimo 60 giorni consecutivi dopo il **sinistro**.

Cosa fare in caso di sinistro?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articolo seguenti contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** *e le indicazioni generali relative alla gestione dei* **sinistri***.*

5.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro**, oltre a quanto previsto dall'articolo *"ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI"* del documento *"Il contratto dalla A alla Z"*, devi:

- fare il possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese sono a carico di **Vittoria** [5];
- avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**, o **Vittoria**, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza [6].

Devi anche:

- denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo gli eventi di sospetta origine dolosa, nei 5 giorni successivi.
  Nella denuncia devi indicare:
  – il momento d'inizio del **sinistro**,
  – la causa presunta del **sinistro**,
  – l'entità approssimativa del danno.
  Devi inviare a **Vittoria** la copia della denuncia.
- conservare le tracce ed i residui del **sinistro** fino alla liquidazione del danno senza avere per questo diritto a nessuna indennità. **Vittoria** può ritirare i residui delle parti sostituite;
- preparare un elenco dettagliato dei danni subiti con l'indicazione:
  – della qualità,
  – quantità
  – e valore
  delle cose distrutte o danneggiate.
  Se richiesto da **Vittoria** deve anche fornire i particolari delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro** con indicazione del rispettivo valore.
- mettere a disposizione i tuoi:
  – registri,
  – conti,
  – fatture
  – qualsiasi documento
  che può essere richiesto da **Vittoria** o dai periti per le loro indagini e verifiche.

In caso di **sinistro** si considerano validi i documenti contabili ed amministrativi utili a dimostrare e identificare i beni, la proprietà ed il loro valore.

Le cose assicurate:

- devono essere conservate con cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e destinazione, secondo le norme di buona manutenzione;
- non devono essere:
  – usate per scopi diversi da quelli per cui sono costruite;
  – sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse;
  – collegate ad impianti non adatti alle specifiche indicazioni del loro costruttore.

Non rispettare uno di questi obblighi può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** [7].

Fermi gli obblighi sopra indicati, la riparazione del danno può iniziare subito, ma lo stato delle cose non deve essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato di **Vittoria**, a meno che questo non serva per far proseguire in modo regolare l'attività.

Se l'ispezione, per motivi che non dipendono dall'**Assicurato**, non avviene entro 8 giorni dalla comunicazione a **Vittoria**, l'**Assicurato** può prendere tutte le misure necessarie per la ripresa dell'attività.

Avvenuto il **sinistro**, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, per i soli danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisce il regolare funzionamento.

5.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perde il diritto all'**indennizzo** l'**Assicurato** che:
- esagera con dolo l'ammontare del danno;
- dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate,
- usa, per giustificarsi, mezzi ingannevoli o documenti falsi;
- altera con dolo le tracce ed i residui del **sinistro** o facilita il progresso di questo.

5.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno può essere definito in alternativa:
- tra l'**Assicurato** e **Vittoria**;
- tra due periti, se richiesto da una delle due **Parti**.
  I due periti sono nominati, con apposito atto, uno da **Vittoria** e l'altro dall'**Assicurato**.

Se c'è disaccordo tra i due periti, o anche prima su richiesta di uno di essi, questi devono nominarne un terzo. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ogni perito può essere aiutato da altre persone che possono partecipare alle operazioni peritali, ma non possono votare per prendere decisioni.
Il Presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il **sinistro** nomina i periti, anche su richiesta di una sola delle **Parti**, se:
- una delle **Parti** non nomina il proprio perito, o
- i periti non si accordano sulla nomina del terzo.

Ogni **Parte** paga le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo perito sono divise a metà.

5.4 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:
- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **sinistro**;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate negli atti contrattuali;
- riferire se, al momento del **sinistro**, esistevano circostanze aggravanti del **rischio che** non sono state comunicate;
- verificare se l'**Assicurato** ha rispettato gli obblighi di cui all'articolo *"OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO"*;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
- determinare il valore che le cose assicurate avevano al momento del **sinistro** secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo *"DETERMINAZIONE DEL DANNO"*;
- stimare e liquidare il danno e le spese di salvataggio, come disposto dal **contratto**.

I risultati delle operazioni peritali, stabiliti dai periti concordi o dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, uno per ogni **Parte**.
I risultati delle valutazioni degli ultimi due punti sono obbligatori per le **Parti** che rinunciano a qualsiasi impugnativa, eccetto nel caso di dolo, errore, violenza e violazione dei patti contrattuali.
Le **parti** possono comunque intraprendere ogni azione per l'**indennizzo** del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito non la firma. Gli altri periti devono riportare questo rifiuto nel verbale di perizia definitivo. I periti non sono obbligati a seguire le procedure formali tipiche del sistema giudiziario.

5.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

A) Se il danno può essere riparato:
   1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, al momento del **sinistro**, dell'impianto o dell'apparecchio colpito da **sinistro**;
   2. si stima il valore ricavabile dai residui.
   L'**indennizzo** è calcolato sottraendo l'importo 2 dall'importo 1.

B) Se il danno non può essere riparato:
   L'**indennizzo** è calcolato come al punto A), ma viene riconosciuto solo per impianti ed apparecchi in funzione e opera se:
   - i danni si sono verificati entro i 5 anni successivi a quello di acquisto a nuovo;
   - il rimpiazzo o la riparazione sono eseguiti entro i tempi tecnici necessari e comunque entro 6 mesi dalla data del **sinistro**;
   - il costruttore non ha interrotto la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato distrutto o rubato, oppure questi sono ancora disponibili o lo sono i pezzi di ricambio.

Se non è soddisfatta almeno una delle precedenti condizioni:
3. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio allo stato d'uso;
4. si stima il valore ricavabile dei residui.
L'**indennizzo** è calcolato sottraendo dall'importo 4 all'importo 3.

Un danno si considera non riparabile quando:
- le spese di riparazione, calcolate come al punto A),

sono uguali o maggiori
- al valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come al punto B).

Vittoria può:
- riparare lei stessa l'impianto o l'apparecchio e metterlo di nuovo in funzione
- o sostituirlo con altro uguale o simile per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'**indennizzo** le spese per eventuali:
- tentativi di riparazione;
- riparazioni provvisorie;
- modifiche o miglioramenti;
- trasporti aerei.

L'**indennizzo** relativo ai tubi elettronici e alle valvole dell'impianto o apparecchio, è calcolato in base:
- alla percentuale di degrado che risulta dai parametri indicati dalla casa costruttrice

o, in mancanza di questi,
- in base alla percentuale di degrado che risulta in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o altri parametri, rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

5.6 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Vittoria:
- verificata l'operatività della **garanzia**,
- valutato il danno e
- ricevuta la necessaria documentazione,

paga l'**indennizzo** entro 30 giorni se non è stata fatta opposizione.
Se è aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, **Vittoria** paga l'**indennizzo** se dal procedimento risulta che i danni non sono causati da dolo e colpa grave:
- dell'**Assicurato**,
- dei loro familiari conviventi,
- dei rappresentanti legali
- dei soci a responsabilità illimitata.

5.7 - COESISTENZA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE

Se per lo stesso **sinistro** e per la stessa cosa danneggiata valgono più **scoperti** o **franchigie**:
- per gli **scoperti** si applica uno **scoperto** massimo del 30%;
- la **franchigia** è considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'**Assicurato**.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	COSA FARE ENTRO 5 GIORNI	DOCUMENTI NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
• Fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno; • Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno.	Avvisare del sinistro l'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza** oppure la **Vittoria**. Se si presume che il sinistro è doloso, bisogna: – denunciare per iscritto all'Autorità di Polizia, indicando il momento d'inizio, la causa presunta del **sinistro** e l'entità approssimativa del **danno**; – trasmettere a **Vittoria** copia della denuncia fatta all'Autorità di Polizia.	Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, su richiesta di **Vittoria**, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del **sinistro** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che può essere richiesto da **Vittoria** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione**.

(1) Codice penale – Artt. 624 e 624 bis

Art. 624 - Furto
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.

Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(2) Codice civile- Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(3) Codice civile - Art.1907 - Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

(4) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(5) Codice civile - Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

(6) Codice civile - Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

(7) Codice civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Vittoria con te

Uffici e Studi Professionali

Sezione “ASSISTENZA”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia
ASSISTENZA	Base

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*I termini riportati in "***grassetto minuscolo***" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.*

LE PARTI

- **Contraente**
  Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre Imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
  Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
  Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Esplosione**
  Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Fabbricato**
  Insieme di opere edili costituito dai locali - che occupano un intero immobile o parte di esso - adibiti ad ufficio e/o studio professionale in cui l'**Assicurato** svolge la propria attività professionale.
- **Furto**
  Reato commesso da chi porta via e si impossessa dei beni dell'**Assicurato** per ottenere un ingiusto profitto. La materia è regolamentata dal Codice Penale [(1)].
- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Incendio**
  Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo**
  Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Polizza**
  Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
  Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Rischio**
  Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Scoppio**
  Improvvisa rottura di contenitori dovuta all'eccessiva pressione interna dei fluidi, non dovuta ad **esplosione**.
- **Sezione**
  Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.
- **Sinistro**
  Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Struttura organizzativa (S.O.)**
  Struttura di Mapfre Asistencia Italia - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno costituita da tecnici, operatori, attrezzature e presidi. La **S.O.** è convenzionata con **Vittoria** e, per suo incarico, contatta l'**Assicurato**, organizza ed eroga le prestazioni i cui costi sono a carico di **Vittoria**.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** *della presente* **sezione**, *valide solo se richiamate in* **polizza**.

L'**Assicurato** sei tu (il **Contraente**).

Sono previste esclusioni e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

1.1 - ASSISTENZA

La **garanzia** comprende le prestazioni di assistenza di seguito elencate.

Fornitura temporanea di energia elettrica
Questa prestazione opera quando in tutti i locali dell'ufficio o studio professionale manca la corrente elettrica a causa di guasti a:
- interruttori di accensione;
- impianti di distribuzione interna;
- prese di corrente.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di una fornitura temporanea di energia elettrica, la **S.O.** trova e invia (presso l'ufficio o lo studio) personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kW. Il generatore ha prese per collegare gli apparecchi elettrici principali e gli eventuali fari di illuminazione.

Questa prestazione non opera in caso di:
- corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'**Assicurato**;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'ufficio o studio professionale a monte del contatore.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**, indicate all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

Vittoria paga le spese di uscita e manodopera con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Invio di un elettricista per interventi di urgenza
Questa prestazione opera quando in tutti i locali dell'ufficio o studio professionale manca la corrente elettrica a causa di:
- guasti a:
  - interruttori di accensione;
  - impianti di distribuzione interna;
  - prese di corrente;
- scasso dell'impianto di allarme.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di un intervento urgente di un'elettricista, la **S.O.** trova e invia un elettricista presso l'ufficio o lo studio.

Questa prestazione non opera in caso di:
- corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'**Assicurato**;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'ufficio o studio professionale a monte del contatore.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**, indicate all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

Vittoria paga le spese di uscita e manodopera con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

L'**Assicurato** paga i costi del materiale usato per la riparazione.

Invio di un fabbro per interventi di urgenza
Questa prestazione è valida per i seguenti casi:
- **furto**, smarrimento, rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendono impossibile l'accesso ai locali dell'ufficio o studio professionale;
- rottura di fissi e infissi, a seguito di **furto** (anche tentato), fulmine, **incendio**, **esplosione**, scoppio, se è compromessa la loro funzione di sicurezza dei locali dell'ufficio o studio professionale.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di un intervento urgente di un fabbro, la **S.O.** trova e invia un fabbro presso l'ufficio o lo studio.

Vittoria paga le spese di uscita e manodopera con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

L'**Assicurato** paga i costi relativi al materiale usato per la riparazione.

Invio di un frigorista per interventi urgenti
Questa prestazione opera in caso di mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione dell'ufficio o studio professionale, causato da guasto elettrico:
- del frigorifero;
- dell'impianto elettrico;
- della valvola termostatica.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di un intervento urgente di un frigorista, la **S.O.** trova e invia un frigorista presso l'ufficio o lo studio.

Vittoria paga le spese di uscita e manodopera con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Invio di un idraulico per interventi di urgenza
Questa prestazione opera nei seguenti casi che derivano da guasto all'impianto idraulico o di riscaldamento dell'ufficio o studio professionale:
- impianto idraulico:
  - allagamento o infiltrazione nell'ufficio o studio professionale. L'evento è causato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del **fabbricato**;
  - mancanza d'acqua nell'ufficio o studio professionale. L'evento è causato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del **fabbricato**;
  - mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'ufficio o studio professionale. L'evento è causato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del **fabbricato**.
- impianto di riscaldamento:
  - mancanza totale di riscaldamento nei locali dell'**esercizio commerciale**. L'evento è causato da:
    - rottura o guasto di tubazioni o valvole dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'ufficio o studio professionale;
    - ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento all'interno dell'ufficio o studio professionale;
  - allagamento nei locali dell'ufficio o studio professionale. L'evento è causato da guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'ufficio o studio professionale.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di un intervento urgente di un idraulico, la **S.O.** trova e invia un idraulico presso l'ufficio o lo studio.

Questa prestazione non opera in caso di:
- allagamento o mancanza di acqua nei locali dell'ufficio o studio professionale, provocati da:
  - guasti o otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
  - negligenza dell'**Assicurato**;
  - interruzione di fornitura di acqua da parte dell'ente erogatore;
  - rottura delle tubature esterne dell'ufficio o studio professionale;
- mancato scarico delle acque nere provocato da tracimazione dovuta a:
  - rigurgito di fogna,
  - otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici;
- interventi sull'impianto di riscaldamento per guasti o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**, indicate all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

Vittoria paga i costi di uscita e manodopera con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

L'**Assicurato** paga il costo del materiale usato per la riparazione.

Invio di un serrandista per interventi di urgenza
Questa prestazione è valida per i seguenti casi:
- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso ai locali dell'ufficio o studio professionale;
- quando i sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell'ufficio o studio professionale non funzionano in modo corretto e non sono più sicuri a causa di **furto**, **incendio**, **esplosione**, **scoppio**, **allagamento**.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di un intervento urgente di un serrandista, la **S.O.** trova e invia un serrandista.

Vittoria paga le spese di uscita e manodopera con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

L'**Assicurato** paga i costi relativi al materiale usato per la riparazione.

Invio di un sorvegliante
Questa prestazione opera a seguito dei seguenti eventi che colpiscono i locali dell'ufficio o studio professionale e ne compromettono la sicurezza:
- **furto** (anche tentato);
- **incendio**;
- **esplosione**;
- **scoppio**;
- danni causati dall'acqua;
- atti vandalici.

Se l'**Assicurato** ha urgente bisogno di mettere in sicurezza i locali, la **S.O.** contatta un istituto di vigilanza per l'invio di una guardia giurata presso l'ufficio o lo studio.

Vittoria paga le spese con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Invio di un vetraio per interventi di urgenza
Questa prestazione opera in caso di **furto** (anche tentato) o **incendio** che colpisce l'ufficio o studio professionale e se è compromessa la sicurezza dei locali assicurati.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di un intervento urgente di un vetraio, la **S.O.** trova e invia un vetraio presso l'ufficio o lo studio.

Vittoria paga le spese di uscita e manodopera con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

L'**Assicurato** paga il costo del materiale usato per la riparazione.

Pronto intervento per danni da acqua
Questa prestazione opera a seguito di danni all'ufficio o studio professionale causati da spargimento di acqua dovuto a:
- allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali dell'ufficio o studio professionale provocato da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'ufficio o studio professionale provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di un intervento urgente per salvare o risanare i locali e i beni in essi contenuti, la **S.O.** trova e invia personale specializzato in tecniche di asciugatura presso l'ufficio o lo studio.

Questa prestazione non opera in caso di:
- allagamento o infiltrazione, per:
  - guasti o otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;
  - rottura delle tubature esterne del **fabbricato**;
  - negligenza dell'**Assicurato**;
- tracimazione dovuta a:
  - rigurgito di fogna,
  - otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Valgono inoltre le esclusioni comuni a tutte le **garanzie** della presente **sezione**, indicate all'articolo *"ESCLUSIONI"*.

Vittoria paga il costo dell'intervento con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Rientro anticipato
Questa prestazione opera quando l'**Assicurato** è in viaggio e ha bisogno di rientrare con urgenza alla propria residenza o al proprio ufficio o studio professionale a causa:
- di **sinistri** relativi a una (o più) delle precedenti prestazioni;
- dei seguenti eventi che colpiscono l'ufficio o studio professionale:
  - **furto** (anche tentato);
  - **incendio**;
  - fulmine;
  - **esplosione**;
  - **scoppio**.

Per viaggio si intende il trasferimento da un luogo ad un altro che dista più di 50 km dall'ufficio o dallo studio professionale.

La **S.O.** fornisce all'**Assicurato** un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di sola andata.

Vittoria paga le spese con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

Trasloco
Questa prestazione opera quando i locali dell'ufficio/studio professionale, a seguito di sinistro, sono inagibili per più di 30 giorni.

Se l'**Assicurato** ha bisogno di traslocare i mobili presenti nell'ufficio o studio professionale, la **S.O.** organizza il trasloco fino ad un deposito o a una nuova sede in Italia.

L'**Assicurato** deve richiedere la prestazione entro i 60 giorni successivi alla data del **sinistro**.

Vittoria paga il costo del trasloco con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

L'**Assicurato** paga il costo dell'eventuale deposito e le spese non comprese nei costi di trasloco.

La prestazione è fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

2 - Cosa NON è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i **rischi** *esclusi dalla copertura assicurativa.*

Non sono assicurabili uffici e studi professionali con sede fuori del territorio della Repubblica Italiana.

L'**Assicurato** non può ottenere le prestazioni se non contatta la **S.O.** al momento del sinistro e la **S.O.** non organizza e autorizza l'intervento di assistenza.
Questa esclusione non è valida in caso di dimostrata ed oggettiva forza maggiore.

3 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la **garanzia***, franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti previsti dalla* **polizza***.*

3.1 - ESCLUSIONI

La **garanzia** non opera per eventi provocati o dipendenti da:
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale,
- radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo);
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo;
- dolo dell'**Assicurato**.

Vittoria non fornisce prestazioni alternative o indennizzi per compensare l'**Assicurato** che non usufruisce delle prestazioni previste in **polizza**.

3.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia

- **limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno Assicurato (max € 200 ciascuno);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 nel corso dell'anno Assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 nel corso dell'anno Assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.**

TABELLA 1
Applicazione dei limiti di indennizzo

Garanzia / Prestazione	Limiti di indennizzo (per sinistro, a meno di diversa indicazione)
"ASSISTENZA" Fornitura temporanea di energia elettrica	€ 500 per **sinistro** e per **anno solare**
"ASSISTENZA" Tutte le altre prestazioni	€ 500

I limiti si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.
Ogni prestazione può essere fornita al massimo 3 (tre) volte nello stesso **anno solare**.
Quando si verifica un **sinistro**, l'**Assicurato** non può richiedere la stessa prestazione per più di 1 (una) volta.

Cosa fare in caso di sinistro?

4 - Gestione del Sinistro

*Gli articoli seguenti contengono ed illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **sinistri**.*

4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Devi sempre richiedere l'intervento alla **struttura organizzativa (S.O.).**
Puoi contattare telefonicamente la **S.O.** in funzione 24 ore su 24:

- al numero verde: 800.069.627, per chiamate dall'Italia;
- al numero: +39.015.25.59.741, per chiamate dall'estero.

Se non puoi telefonare, puoi inviare a MAPFRE ASISTENCIA:

- un'e-mail al seguente indirizzo mail: assistenza@mawdy.com;
- un fax al numero: +39 015 25.59.604.

Devi comunicare con precisione:

- nome e cognome;
- numero di **polizza**;
- prestazione richiesta;
- indirizzo del luogo in cui ti trovi;
- recapito telefonico al quale la **struttura organizzativa** può richiamarti nel corso dell'assistenza.

Con questa procedura assolvi all'obbligo di avviso (denuncia) di **sinistro** [(2)].

4.2 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

La **S.O.** può:

- intervenire in modo diretto o autorizzare altri ad effettuare il servizio;
- richiederti ogni altro documento necessario a concludere l'assistenza. In tal caso devi inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e ricevute delle spese.

Se hai sottoscritto con altre compagnie polizze con prestazioni analoghe a quelle della presente **polizza** (con **Vittoria**), anche in forma di semplice rimborso spese, deve avvisare entro 3 giorni dal **sinistro** tutte le compagnie. Se non lo fai, perdi il diritto alla prestazione [(3)].

Se attivi le prestazioni di assistenza con un'altra compagnia, le prestazioni della presente **polizza** (con **Vittoria**) operano nei tuoi confronti come rimborso di eventuali maggiori costi a te addebitati.

Per quanto non disciplinato in questo documento, si applicano le disposizioni di legge.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	CONTATTI
Comunicare con precisione: • il tipo di assistenza di cui hai bisogno, • i propri dati anagrafici, • il numero di **polizza**, • l'indirizzo del luogo dove ci si trova, • il recapito telefonico cui si può essere richiamati nel corso dell'assistenza. Fornire ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.	**Struttura organizzativa** in funzione 24 ore su 24 per richieste telefoniche: • Numero verde: 800.069.627, per chiamate dall'Italia, oppure • Numero: +39.015.25.59.741, per chiamate dall'estero. **MAPFRE ASISTENCIA** per richieste scritte: • E-mail:assistenza@mawdy.com; • Fax: +39 015 25.59.604.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione***.*

(1) Codice penale – Artt. 624 e 624 bis

Art. 624 - Furto
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n°7 e 625.

Art. 624 bis - Furto in abitazione e furto con strappo
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

(3) Codice civile - Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Vittoria con te

Uffici e Studi Professionali

Sezione “TUTELA LEGALE”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili. Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzia	Tipo di garanzia
TUTELA LEGALE	Base

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*I termini riportati in "***grassetto minuscolo***" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.*

LE PARTI

- **Contraente**
  Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Assicurato**
  Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Assistenza stragiudiziale**
  Attività di assistenza per tentare di risolvere una controversia senza ricorrere al giudice. Comprende le procedure di: mediazione civile; negoziazione assistita; conciliazione paritetica.
- **Contravvenzione**
  Reato punito con l'arresto o l'ammenda (o entrambi). Non si considera l'elemento psicologico di chi lo commette (colpa, dolo).
- **Danno extracontrattuale**
  Danno subito per **fatto illecito** commesso da terzi, escluso l'inadempimento contrattuale. Esempio è il danno subito nel corso di un incidente stradale: tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
- **Delitto**
  Reato punito con la multa o la reclusione. Si considera l'elemento psicologico di chi lo commette.
  Può essere:
  - colposo, se è commesso senza volontà e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
  - preterintenzionale, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto da chi lo compie;
- doloso, se è commesso con volontà e consapevolezza.
- **Diritto civile**
  Parte del diritto privato che regola i rapporti tra privati (famiglia, proprietà, contratti, successione ereditaria).
- **Fatto illecito**
  Fatto commesso in violazione di norma di legge.
- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
  Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** in caso di **sinistro**.
- **Polizza**
  Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
  Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Procedimento penale**
  Successione di atti avviati dall'Autorità giudiziaria nei confronti di una persona. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali. Termina con l'eventuale giudizio. La contestazione è notificata alla persona tramite informazione di garanzia, che indica la norma violata e la natura della violazione (colposa, preterintenzionale, dolosa). Per l'attivazione della copertura assicurativa è rilevante la contestazione iniziale.
- **Reato**
  Azione o omissione vietata dalla legge penale e sanzionata con una pena. Può essere una **contravvenzione** o un **delitto**, a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
- **Rischio**
  Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.

- **Sezione**
  Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei rischi assicurati.
- **Sinistro**
  Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Somma assicurata**
  Importo che rappresenta la somma massima pagata da **Vittoria** per le **garanzie** prestate.
- **Soccombenza (spese di)**
  Spese che chi perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa, in base alla decisione del Giudice.
- **Transazione**
  Accordo tra le parti per risolvere una lite già cominciata o prevenirne altre, tramite reciproche concessioni.
- **Vertenza contrattuale**
  Contrasto tra le parti nato a seguito del mancato rispetto di un obbligo derivante dal contratto.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** *di questa* **sezione***, valide solo se richiamate in* **polizza***.*

Sei assicurato tu (il **Contraente**), come proprietario o conduttore dell'ufficio o studio professionale indicato in **polizza**.

Vittoria tutela i diritti dell'**Assicurato** in relazione alla proprietà o conduzione dei locali dell'ufficio o studio professionale.

Vittoria indennizza l'**Assicurato** entro la **somma assicurata** indicata in **polizza** e con i limiti indicati nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

1.1 - TUTELA LEGALE

La **garanzia** opera quando l'**Assicurato** deve sostenere:

- un **procedimento penale** per:
  - **delitto** colposo o per **contravvenzione**. La **garanzia** è valida anche prima della formulazione ufficiale della notizia di **reato**;
  - **delitto** doloso. La **garanzia** opera se al termine del **procedimento penale** l'**Assicurato** è prosciolto o assolto con sentenza definitiva. **Vittoria** rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza di assoluzione o proscioglimento diventa definitiva. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per altre cause.
    L'**Assicurato** deve denunciare il sinistro quando inizia l'azione penale o sa di essere coinvolto nell'indagine penale.
    Nell'attesa della decisione del giudizio, **Vittoria** anticipa le spese legali e peritali.
    Se la sentenza definitiva accerta elementi di responsabilità per dolo, l'**Assicurato** deve restituire a **Vittoria** le spese legali e peritali anticipate in ogni grado di giudizio.

Sono compresi i **procedimenti penali** che derivano da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;

- controversie di natura contrattuale nei confronti di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione o di ristrutturazione da lui commissionati, se il valore in lite è superiore a 200 euro;
- controversie civili che riguardano la proprietà o il contratto di locazione (se l'**Assicurato** è conduttore dell'ufficio o studio professionale), se il valore in lite è superiore a 200 euro;
- controversie civili di natura extracontrattuale se l'ufficio o studio professionale subisce danni dovuti a **fatto illecito** di terzi.

La **garanzia** copre le spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito, del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore della controparte in caso di **soccombenza**;
- conseguenti ad una **transazione** autorizzata da **Vittoria**;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei **sinistri**;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa nei **procedimenti penali**;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale che intervengono quando una controversia che rientra in **garanzia** deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per il contributo unificato (tassazione per le spese degli atti giudiziari), se non rimborsato dalla controparte in caso di sua **soccombenza**.

La copertura assicurativa non è valida per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- materia fiscale, tributaria e amministrativa. Esclusione non valida per imputazioni penali che derivano da violazioni di legge in tali materie;
- controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- controversie relative ai rapporti contrattuali di compravendita di beni immobili;
- controversie relative alla costruzione di beni immobili.
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore;

- controversie relative a rapporti fra soci e amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- multe o ammende e gli oneri fiscali che si possono presentare nel corso o alla fine della vertenza. Esclusione non valida per il contributo unificato;
- controversie di natura contrattuale con **Vittoria**.

In caso di controversia tra te (il **Contraente**) ed un altro **Assicurato**, l'assicurazione opera solo a tuo favore.

Vittoria indennizza con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

1.2 - CONSULENZA TELEFONICA (sempre compresa)

La **polizza** comprende un servizio di consulenza legale telefonica sugli argomenti che riguardano le **garanzie** acquistate.
Puoi chiamare **Vittoria** al numero verde 800.666.000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per:

- affrontare una controversia legale;
- impostare in modo corretto le comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide);
- avere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

1.3 - INSORGENZA DEL SINISTRO E PERIODO DI CARENZA

Per insorgenza del **sinistro** si intende il momento in cui l'**Assicurato**, la controparte o un terzo iniziano la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto.
Pertanto, il **sinistro** insorge quando:
- la persona avrebbe commesso il **reato**, in caso di **procedimento penale**;
- si sarebbe verificato l'evento dannoso, in caso di **danno extracontrattuale**;
- una delle parti avrebbe violato per la prima volta le norme contrattuali, in caso di **vertenza contrattuale.**

Se il comportamento contestato è continuato, si considera la prima presunta violazione.

Fermo quanto indicato nell'articolo "*DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO*" del documento "*Il contratto dalla A alla Z*", l'assicurazione di tutela legale opera per i **sinistri** che insorgono:
- dalle ore 24 del giorno di stipula della **polizza**, nei seguenti casi:
  - **procedimento penale**;
  - **danni extracontrattuali**;
  - opposizione a **sanzioni amministrative**;
- dopo 60 giorni dalla stipula della **polizza** (carenza) negli altri casi.

Non si applica la carenza se la **polizza** è emessa in sostituzione di una precedente polizza di **Vittoria** che ha coperto gli stessi **rischi** per più di 60 giorni.

La **garanzia** è estesa ai **sinistri** insorti durante il periodo di validità della **polizza**, per i quali l'**Assicurato** ne viene a conoscenza entro 360 giorni dalla cessazione della **polizza** e li denuncia nei termini previsti dalla legge.

L'assicurazione opera anche prima della notifica all'**Assicurato** della "informazione di garanzia", nei seguenti casi:
- "presentazione spontanea" [(1)];
- "invito a presentarsi" [(2)];
- "accompagnamento coattivo" [(3)].

Cos'è l'"informazione di garanzia"?
È una comunicazione inviata dal pubblico ministero al soggetto indagato con cui si avvia il procedimento penale e che contiene l'indicazione della norma violata e il titolo del reato contestato (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Cos'è l'"invito a presentarsi"?

È l'invito che il pubblico ministero fa al soggetto indagato per svolgere atti che richiedono la sua presenza. Nell'invito è indicato giorno, ora e luogo di presentazione e l'autorità di riferimento.

Cos'è l'"accompagnamento coattivo"?

È l'accompagnamento forzato del soggetto che deve essere interrogato, disposto con atto formale dal pubblico ministero autorizzato in precedenza dal giudice.

1.4 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i **sinistri** che insorgono e i processi che avvengono in Italia.

2 - Cosa NON è assicurato?

*Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i **rischi** esclusi dalla copertura assicurativa.*

Non sono assicurabili uffici e studi professionali situati fuori del territorio della Repubblica Italiana.

3 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative a:
- *eventi per i quali non è prestata la* **garanzia***;*
- *limiti e sottolimiti di* **indennizzo** *previsti dalla* **polizza***.*

3.1 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?
Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.
Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.
Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga al massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avvengono nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga al massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);**
- **limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga al massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.**

TABELLA 1
Applicazione dei Limiti di indennizzo

Prestazione	Limite di indennizzo
Scelta del legale: onorari del legale non residente presso il circondario del tribunale	Massimo €3.000 per gli onorari del domiciliatario Per **sinistro** e per **anno solare**
Spese per l'esecuzione forzata per ciascun titolo di credito	Solo i primi 2 tentativi

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

4 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** *e le indicazioni generali relative alla gestione dei* **sinistri***.*

La gestione dei **sinistri** di tutela legale [(4)] è affidata a **Vittoria**.

4.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di **sinistro** devi:

- denunciare l'evento il prima possibile a **Vittoria**:
  - numero verde 800.666.000 (dall'Italia) o numero +39 0261290887 (dall'estero), attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
  - e-mail a: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it
  - posta ordinaria a: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa – Via Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO.
- allegare alla denuncia tutti gli atti e documenti disponibili;
- pagare l'imposta di bollo e di registro richiesta per la regolarità degli atti e dei documenti.

Vittoria:

- raccoglie la denuncia di **sinistro**;
- indica i documenti necessari per attivare la **garanzia** in base al tipo di evento accaduto;
- fornisce tutte le informazioni su come gestire il caso;
- rilascia un numero identificativo della pratica.

Per avere diritto alle prestazioni, devi:

- informare **Vittoria** il prima possibile su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni;
- avvisare **Vittoria** di voler incaricare un legale o un perito ed aspettare la conferma di Vittoria prima di procedere;
- ottenere la conferma di **Vittoria** prima di firmare accordi economici o preventivi di spesa del legale o del perito incaricato;
- avere l'autorizzazione di **Vittoria** prima di concordare transazioni o accordi per definire la controversia, se **Vittoria** deve pagare altre spese oltre quelle del tuo legale. Se procedi senza l'autorizzazione, **Vittoria** rimborsa gli oneri a suo carico solo dopo che **Vittoria** ha verificato l'effettiva urgenza del caso e la convenienza nel concludere l'operazione.

4.2 - GESTIONE DEL SINISTRO

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del **sinistro** è riservata a **Vittoria**.

Vittoria svolge ogni possibile tentativo per una risoluzione amichevole della controversia, in modo diretto o tramite professionisti.

Vittoria autorizza l'azione in giudizio se è necessaria la difesa dell'**Assicurato** in un **procedimento penale** e per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
Negli altri casi, se la risoluzione amichevole non riesce e l'**Assicurato** ha possibilità di successo. **Vittoria** valuta le possibilità di successo in base alle informazioni e argomentazioni fornite dall'**Assicurato**.

Per la fase giudiziale, **Vittoria** trasmette la pratica al legale designato come segue:

- l'**Assicurato** può indicare a **Vittoria** un legale di propria fiducia, altrimenti lo sceglie **Vittoria**;
- l'**Assicurato** deve:
  - dare regolare mandato al legale scelto; .
  - fornire al legale tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi.

Se, nel corso dello stesso grado di giudizio, l'**Assicurato** revoca l'incarico al legale scelto e sceglie un nuovo legale, **Vittoria** non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal precedente legale. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
Quando l'**Assicurato** sceglie un legale di propria fiducia che non risiede nel circondario del tribunale competente, **Vittoria** garantisce gli onorari del domiciliatario, con i limiti previsti nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

La scelta del legale fatta dall'**Assicurato** opera fin dalla fase stragiudiziale, se si verifica una situazione di conflitto di interesse con **Vittoria.**

- **Vittoria** gestisce un unico **sinistro**:

- per vertenze promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- per procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso evento (fatto) in cui sono coinvolti uno o più **Assicurati**;
- se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

4.3 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Vittoria non è responsabile:
- dell'operato di legali e periti;
- di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza di documenti adatti alle richieste dell'**Assicurato**.

4.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'**Assicurato** e **Vittoria** sulla gestione del **sinistro**, entrambi possono chiedere di affidare la questione a un arbitro. L'arbitro può essere scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato sono a carico della parte che perde la causa. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'**Assicurato**, questi può procedere lo stesso per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'**Assicurato** ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da **Vittoria**, può richiedere a **Vittoria** il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti della **somma assicurata** prevista.

Se l'**Assicurato** vuole invece ricorrere in giudizio, si può fare un tentativo di mediazione [5]; prima dell'azione civile.

4.5 - RECUPERO DI SOMME

L'**Assicurato** ha diritto a tutte le somme liquidate o recuperate per capitale ed interessi. Sia in sede stragiudiziale che giudiziale, **Vittoria** ha diritto a quanto liquidato a favore anche dello stesso **Assicurato** per spese, competenze ed onorari.

4.6 - TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della **garanzia** e valutate le spese sostenute dall'**Assicurato**, **Vittoria** entro 30 giorni:
- paga l'**indennizzo**,

o
- comunica i motivi per cui non può pagare l'**indennizzo**.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO	CONTATTI
Informare il prima possibile **Vittoria** e inviarle tutti gli atti e documenti necessari.	DENUNCIA TELEFONICA A **Vittoria**: al numero Verde 800.666.000 o al numero +390261290887 (dall'estero) attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00. DENUNCIA SCRITTA A **Vittoria** – posta elettronica: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it – posta ordinaria: VITTORIA ASSICURAZIONI Spa - Via - Ignazio Gardella 2 – 20149 MILANO.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione***.*

(1) **Codice di Procedura Penale - Articolo 374 - Presentazione spontanea**

Art. 374 - Presentazione spontanea
1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.
2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.
3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

(2) **Codice di Procedura Penale - Articolo 375 - Invito a presentarsi**

Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.
L'invito a presentarsi contiene:
a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;
d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
1. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute [369, 369-bis]. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.
2. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

(3) **Codice di Procedura Penale - Articolo 376 - Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto**

Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.

(4) **Codice delle assicurazioni private – art. 164 Modalità per la gestione dei sinistri**
1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.
2. L'impresa può:
a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
b) affidarla ad un'impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per l'Assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

(5) Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Vittoria con te

Uffici e Studi Professionali

Sezione “CYBER RISK”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

SCHEMA DI COMPOSIZIONE GARANZIE

È una rappresentazione sintetica delle garanzie acquistabili.
Il contenuto delle singole garanzie è spiegato in dettaglio nei paragrafi successivi.

Garanzie	Tipo di garanzia	Abbinamento richiesto
ASSISTENZA MALWARE	Base	
RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER	Base	
RIPRISTINO DEI DATI	Base	
RIMBORSO SPESE PER DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO	Base	Solo con forma copertura Top
RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI	Base	Solo con forma copertura Top
RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI	Base	Solo con forma copertura Top
RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE	Base	Solo con forma copertura Top
DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ	Opzionale a pagamento	Solo con forma copertura Top
INDENNIZZO PER CYBER-CRIME	Opzionale a pagamento	Solo con forma copertura Top
RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE	Opzionale a pagamento	Solo con forma copertura Top
RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE STANDARD PCI-DSS	Opzionale a pagamento	Solo con forma copertura Top
RISARCIMENTO PER R.C DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE	Opzionale a pagamento	Solo con forma copertura Top

ALTRE OPZIONI

Forma di copertura	Puoi scegliere: • Smart; • Top.

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*I termini riportati in "***grassetto minuscolo***" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.*

LE PARTI:

- **Contraente**
  Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza.** Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali altre imprese Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:

- **Anno solare**
  Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
  Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Attacco informatico**
  Azioni premeditate fatte per danneggiare il **sistema informatico** dell'**Assicurato**. Questi attacchi possono essere effettuati in diversi modi, come **malware**, **errore umano**, **Denial of Service**, **furto**.
- **Attività multimediale**
  Testi, immagini, video o suoni condivisi tramite:
  – pagine web dell'**Assicurato**;
  – social media;
  – e-mail.
- **Atto doloso**
  Azione illegale fatta per danneggiare o accedere a **dati**, **sistema informatico e reti** dell'**Assicurato**.
- **Atto di transazione e quietanza**
  Dichiarazione unilaterale con la quale il creditore dichiara di aver ricevuto il pagamento dovuto e libera il debitore dal pagamento dell'**indennizzo**.
- **Circostanza**
  – Rilievo o contestazione rivolto in modo diretto all'**Assicurato**. Riguarda la sua condotta, da cui può originare una **richiesta di risarcimento** per un **evento assicurato** non conosciuto dall'**Assicurato** alla data di stipula della **polizza**;
  – Atto o fatto conosciuto dall'**Assicurato** che potrebbe originare una **richiesta di risarcimento** o un **evento assicurato**.
- **Danno**
  Alterazione, cancellazione o danneggiamento di **dati**. Ad esempio: **informazioni sensibili** e **dati personali** presenti nel **sistema informatico** dell'**Assicurato**.
- **Dati**
  Qualsiasi informazione digitale memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).
- **Dati personali**
  Informazioni, relative all'attività dell'**Assicurato**, che identificano o rendono identificabile una persona fisica.
- **Diaria**
  Indennizzo massimo pagato per ogni giorno di inattività totale o parziale dell'attività assicurata.
- **Dipendente**
  Persona che lavora o presta un servizio per l'**Assicurato**, in base ad uno specifico contratto. Comprende anche il personale esterno che fornisce **servizi** all'**Assicurato** e opera:
  – nell'ambito della struttura aziendale;
  – sotto la responsabilità dell'**Assicurato**.
  Sono esclusi **dirigenti e amministratori**.
- **Dirigenti e amministratori**
  Amministratori, dirigenti, direttori, funzionari, o altro personale con alto grado di responsabilità e potere decisionale. Agiscono per conto dell'**Assicurato**.
- **D.o.S. (Denial of Service)**

Attacco mirato a sovraccaricare il **sistema informatico** dell'**Assicurato** mediante un flusso eccessivo di informazioni o richieste di elaborazione dati.
Il flusso eccessivo:
– esaurisce le risorse del **sistema informatico**;
– causa interruzione o indisponibilità (totale o parziale) del **sistema informatico** e dei servizi di rete.
La definizione comprende anche i D.D.o.S. (Distributed Denial of Service).

- **Errore di programmazione**
  Errore durante lo sviluppo o la codifica di un software o di un sistema operativo.
  L'errore provoca:
  – malfunzionamento del **sistema informatico**;
  – elaborazione errata dei **dati**.
- **Errore umano**
  Errore operativo o negligenza di un **dipendente** che comporta un **danno**.
  Ad esempio:
  – errata scelta del software;
  – errore di impostazione dei parametri.
  Non è considerato errore la cancellazione di **dati** o archivi.
- **Esperto**
  Qualsiasi persona fisica o giuridica nominata in modo diretto da **Vittoria** o dal **fornitore di servizi**.
- **Estorsione cyber**
  Minaccia credibile da parte di un **Terzo** all'**Assicurato**.
  La minaccia è di:
  – rivelare **informazioni sensibili** o personali
  – causare **danni** a **sistemi informatici**,
  se l'**Assicurato** non paga il riscatto.
- **Evento assicurato**
  Attacco informatico, richiesta di **risarcimento**, **estorsione cyber**, cyber crime come specificato nella **garanzia** "*INDENNIZZO PER CYBER CRIME*".
- **Fatturato**
  Volume di affari dichiarati per l'attività ai fini dell'IVA, al netto dell'IVA.
- **Fornitore esterno**
  Soggetto **Terzo**, indicato in **polizza**, che fornisce servizi IT e cloud all'**Assicurato**, esclusi i soggetti che forniscono **servizi internet**, sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.
- **Fornitore di servizi**
  Soggetto che fornisce all'**Assicurato** i **servizi** tecnici e di consulenza per risolvere e gestire il **sinistro** anche con la collaborazione di **esperti**.
- **Franchigia**
  Parte del **danno** indennizzabile che resta a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro** o per ogni danneggiato. È espresso in euro.
- **Franchigia temporale**
  Parte del **danno** indennizzabile espressa in ore di inattività, totale o parziale, che rimane a carico dell'**Assicurato**.
- **Furto**
  Copia o appropriazione illecita di **informazioni sensibili**, **dati personali** e **dati**, dal **sistema informatico** dell'**Assicurato**.
- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Guerra**
  I seguenti eventi:
  – uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato
  – uso della forza fisica nell'ambito di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di un'insurrezione;
  – usurpazione (anche con forze militari);
  – confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione, danneggiamento di beni o proprietà da parte, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale a prescindere che la guerra è dichiarata o meno.
- **Guerra informatica**

Uso di un **sistema informatico** da parte o per conto di uno stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un **sistema informatico** di o in un altro stato.

- **Hardware**
  Componenti fisici del **sistema informatico** o dispositivo usato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i **dati** compresi i **supporti dati**.
- **Indennizzo**
  Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato**, per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Informazioni sensibili**
  Informazioni aziendali e commerciali, confidenziali o meno, non disponibili al pubblico.
- **Infrastruttura**
  Apparecchiature di comunicazione, impianti di aria condizionata, impianti di alimentazione continua, generatori autonomi, unità di conversione di frequenza, trasformatori, altre apparecchiature e **servizi** utili al funzionamento del **sistema informatico** dell'**Assicurato**.
- **Intranet**
  Rete dati aziendale privata.
- **Malware**
  Software progettato per danneggiare o accedere senza autorizzazione al **sistema informatico** dell'**Assicurato**. Esistono vari tipi di **malware** tra cui: virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, ecc... I **malware** possono infettare computer e dispositivi mobili e causare una serie di problemi come il **furto** di **dati personali**, **danni** ai file, rallentamenti del sistema o accesso non autorizzato al dispositivo.
- **Massimale**
  Importo massimo della prestazione assicurativa.
- **PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standards)**
  Insieme di standard di sicurezza informatica progettati per garantire che tutte le aziende che gestiscono, elaborano, archiviano o trasmettono informazioni relative a carte di credito proteggano in modo adeguato questi **dati** sensibili. L'obiettivo è ridurre il **rischio** di **furti** di **dati** e le frodi relative alle carte di pagamento.
- **Periodo di assicurazione**
  Periodo compreso tra la data di decorrenza della **polizza** e la prima scadenza annuale successiva, se il **contratto** ha durata annuale o pluriennale. Per gli anni seguenti è il periodo compreso tra due scadenze annuali successive di **polizza**.
- **Periodo di denuncia postuma**
  Periodo di 12 mesi successivo al **periodo di assicurazione**. Durante questo periodo l'**Assicurato** può comunicare a **Vittoria** le richieste di **risarcimento** e/o gli **eventi assicurati** accaduti nel **periodo di assicurazione**, anche se tali eventi sono stati resi noti a **Vittoria** per la prima volta dopo la scadenza del suddetto **periodo**. In sintesi, si tratta di un periodo successivo alla validità della **polizza** in cui sono ancora possibili le richieste di **risarcimento** per eventi accaduti durante la validità della **polizza** stessa.
- **Periodo di tutela**
  Periodo in cui i costi per le attività di monitoraggio del credito, di tutela dell'immagine e della reputazione dell'**Assicurato** vengono risarciti. Questo periodo dura 6 mesi, a meno di diversi accordi tra le **Parti** dichiarati in **polizza**.
- **Polizza**
  Il contratto sottoscritto dalle **parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
  Somma che devi pagare a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Rete**
  Insieme sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, **intranet** e reti private virtuali) per scambiare i **dati**.
- **Risarcimento**
  Somma dovuta da **Vittoria** ai terzi danneggiati in caso di **sinistro**.
- **Rischio**
  Probabilità di un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.

- **Servizi internet**
  Insieme dei **servizi** necessari all'uso di internet; ad esempio, sono compresi:
  – gli "internet providers", responsabili della fornitura del servizio e dell'**hardware** necessario all'accesso e uso di internet;
  – fornitori di **servizi DNS**;
  – altri fornitori di **servizi**, apparecchiature e infrastrutture (esempio: sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dall'**Assicurato**, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.
- **Servizi**
  Servizi IT per la lavorazione, la manutenzione, la protezione o la conservazione del **sistema informatico**.
- **Sezione**
  Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione dei **rischi** assicurati.
- **Sinistro**
  Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Sistema informatico**
  Insieme di computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, collegati tra loro in rete. Il **sistema informatico** elabora i **dati** relativi all'attività svolta dall'**Assicurato** e comprende anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.
- **Supporto dati**
  Tutti i dispositivi informatici (ad esempio dischi, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i **dati**.
- **Terrorismo**
  Atto commesso da persona (o gruppo) che agisce:
  – per suo conto;
  – per conto di un'organizzazione o un governo;
  – in connessione con un'organizzazione o un governo.
  L'atto è commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari. Include l'intenzione di influenzare un governo o provocare nelle persone, o in parte di esse, uno stato di terrore.
- **Terzo**
  Persona fisica o giuridica diversa da: **Assicurato**, **dirigenti e amministratori**, **dipendenti**.

OGGETTO DEL CONTRATTO

1 - Che cosa è assicurato?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le **garanzie** *di questa* **sezione**, *valide solo se richiamate in* **polizza**.

Sei assicurato tu (il **Contraente**).

Le **garanzie** tutelano l'**Assicurato** contro i **rischi** relativi ad attacchi informatici.

Vittoria indennizza l'**Assicurato**, fino al **massimale** indicato in **polizza**. Sono previsti **franchigie** e limiti di **indennizzo** indicati nel dettaglio nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"*.

1.1 - FORME DI COPERTURA

Puoi scegliere tra le seguenti "*Forme di copertura*". La scelta è riportata in **polizza**.

- Cyber Smart
  Comprende le seguenti **garanzie** base:
  – *"ASSISTENZA MALWARE";*
  – *"RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER";*
  – *"RIPRISTINO DEI DATI".*
  E' acquistabile da piccole e medie imprese (PMI) con **fatturato** fino a € 300.000.
- Cyber Top
  Comprende le seguenti **garanzie** base:
  – "*ASSISTENZA MALWARE*";
  – "*RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER*";
  – "*RIPRISTINO DEI DATI*";
  – "*RIMBORSO SPESE LEGALI PER AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO*"
  – "*RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI*"
  – "*RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI*";
  – "*RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE*".
  E' acquistabile da piccole e medie imprese (PMI) con **fatturato** fino a € 25.000.000.

Le seguenti **garanzie** base valgono per entrambe le "*Forme di copertura*".

1.2 - ASSISTENZA MALWARE

Vittoria mette a disposizione dell'**Assicurato** un **fornitore di servizi** per risolvere i problemi software che il **malware** causa a computer portatili o fissi usati nell'attività assicurata. L'attività è indicata in **polizza**.

Il **fornitore di servizi** mette in comunicazione telefonica l'**Assicurato** con un tecnico informatico che cerca di risolvere il problema:
- da remoto,
  o
- nella sede dell'attività assicurata, se l'intervento da remoto non è sufficiente e **Vittoria** ritiene necessario l'intervento diretto.

Vittoria paga le spese per il servizio di pronto intervento informatico, offerto dal **fornitore di servizi** o dall'**esperto**, entro il **massimale** indicato in **polizza** per **sinistro** e per **anno solare**.

1.3 - RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER

Vittoria rimborsa le seguenti spese, sostenute dal **fornitore di servizi** o dall'**esperto** per contrastare una **estorsione cyber**:
- pronto intervento informatico;
- attività di **esperti**;
- ripristino dei **dati** e dell'accesso al **sistema informatico**, riportandoli nella stessa condizione dell'ultimo backup disponibile ed utilizzabile prima dell'**attacco informatico**;
- decontaminazione dal **malware** del **sistema informatico** o, se non è possibile, ripristino delle condizioni iniziali del **sistema informatico**.

1.4 - RIPRISTINO DEI DATI

Vittoria paga le spese sostenute dal **fornitore di servizi** o dall'**esperto** a seguito dei danni causati da un **attacco informatico** per:

- ripristinare i **dati** e l'accesso al **sistema informatico**, riportandoli nella stessa condizione dell'ultimo backup disponibile ed utilizzabile prima dell'**attacco informatico**;
- decontaminare dal **malware** il **sistema informatico** o, se non è possibile, ripristinare le condizioni iniziali del **sistema informatico**.

La **garanzia** opera solo per computer portatili o fissi che operano in ambiente Windows o OSX.

Vittoria paga le spese entro il **massimale** indicato in **polizza** per sinistro e per **anno solare**.

Le seguenti **garanzie** base valgono solo per la forma copertura "*Cyber Top*".

1.5 - RIMBORSO SPESE PER DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO

Vittoria paga le spese sostenute dall'**Assicurato**, a seguito di un **attacco informatico**, per difendersi contro un'azione legale degli organi di controllo.
Vittoria paga con la **franchigia** indicata nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*" e nei limiti dei **massimali** indicati in **polizza**.

Gli **eventi assicurati** causati dal **sistema informatico** del **fornitore esterno** sono coperti allo stesso modo di quelli causati dal **sistema informatico** dell'**Assicurato**, se non altrimenti esclusi.

1.6 - RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI

Vittoria rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** a seguito di un **attacco informatico** per:

- le attività investigative svolte per risalire all'origine e alle circostanze dell'**evento assicurato**, in riferimento alle richieste di **risarcimento** relative alle **garanzie**:
  - *"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI",*
  - *"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE",*
  - *"RISARCIMENTO PER R.C. DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE";*
- conformarsi ad ogni legge o normativa in vigore sulla protezione dei **dati** (ad esempio i costi per informare le persone coinvolte e le autorità quando si verifica una violazione della Privacy);
- i servizi di monitoraggio:
  - del credito,
  - del **furto** d'identità,
  - dei social media,

  per una durata pari al **periodo di tutela**, solo con il consenso scritto di **Vittoria**;
- i servizi utili a gestire e risolvere l'emergenza, compreso l'utilizzo di **esperti**, solo con il consenso scritto di **Vittoria**.

Vittoria rimborsa con la **franchigia** indicata nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"* e nei limiti dei **massimali** indicati in **polizza**.

1.7 - RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI

Vittoria copre i costi dei **risarcimenti** che l'**Assicurato** deve pagare quando, secondo la legge, è responsabile di un **attacco informatico** che causa:

- un **furto**, o la divulgazione a **terzi** non autorizzati di **informazioni sensibili** o **dati personali** contenuti nel **sistema informatico** dell'**Assicurato**;
- un accesso non autorizzato o un **danno** a **informazioni sensibili** o **dati personali** contenuti nel **sistema informatico** dell'**Assicurato**.

Vittoria risarcisce l'**Assicurato** con la **franchigia** indicata nel capitolo *"Ci sono limiti di copertura?"* e nei limiti dei **massimali** indicati in **polizza**.

1.8 - RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE

Vittoria copre i costi dei risarcimenti che l'**Assicurato** deve pagare quando, secondo la legge, è responsabile di un **attacco informatico** che causa:

- un **danno** o un **furto** subito dal **sistema informatico** di **terzi**;
- un attacco dannoso che interrompe o rende indisponibile il **sistema informatico** di **terzi**;
- un **danno** ai beni di **terzi** causato in modo diretto da:
  - un **atto doloso**;
  - un **malware** che ha colpito il **sistema informatico** dell'**Assicurato** e che non è riuscito (l'**Assicurato**) ad evitare.

Vittoria risarcisce l'**Assicurato** con la **franchigia** indicata nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*" e nei limiti dei **massimali** indicati in **polizza**.

I seguenti articoli valgono per tutte le **garanzie**.

1.9 - REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA INFORMATICA

A meno di diversi accordi tra le **Parti** indicati in **polizza**, tutte le **garanzie** valgono solo se l'**Assicurato** soddisfa tutti i seguenti requisiti minimi di sicurezza informatica:

- esegue il backup dei dati almeno 1 volta a settimana e lo salva in ambienti separati dalla rete;
- protegge il sistema informatico con un software anti-malware:
  - installato;
  - mantenuto sempre attivo;
  - aggiornato almeno 1 volta a settimana;
- mantiene attivo ed operante un firewall a protezione dei sistemi informatici raggiungibili da **terzi** tramite internet o altre reti esterne;
- protegge tutti i dispositivi coperti in polizza con password complesse (minimo 8 caratteri alfanumerici) da aggiornare almeno ogni 3 mesi;
  - protegge le reti wireless con password
  - utilizza reti wireless con tecnologia WPA2;
- ha le licenze dei software installati;
- utilizza un sistema operativo aggiornato in modo periodico dalla software-house che ha rilasciato la licenza.

Alla stipula della **polizza** dichiari di possedere tutti i predetti requisiti.

1.10 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA E SOSTITUZIONE DI POLIZZA

L'assicurazione è prestata nella forma "*Claims made*".

Vittoria copre i sinistri denunciati per la prima volta nel **periodo di assicurazione** se:

- la richiesta di **risarcimento** o **indennizzo** è conseguenza di un attacco informatico avvenuto dopo la data di retroattività indicata in **polizza**,
  e
- il **Contraente** non è conoscenza dell'**attacco informatico** al momento della stipula del **contratto**.

Se in **polizza** non è indicata la data di retroattività, allora la stessa coincide con la data di effetto della **polizza**.

Se la presente polizza è emessa per sostituire un'altra polizza stipulata con **Vittoria**, è escluso qualsiasi cumulo di **garanzie**. Quindi, in caso di **sinistro** coperto da entrambe le **polizze**, vengono applicate solo le disposizioni della presente **polizza**.

1.11 - COMUNICAZIONE DEL FATTURATO

Il **premio** è determinato anche in base al tuo **fatturato** e al settore di attività della tua impresa. Alla stipula della **polizza** devi comunicare a **Vittoria** il **fatturato** relativo all'anno di imposta precedente l'anno di stipula.

Il **premio** di **polizza** si intende quale premio minimo acquisito.

Prima di ogni scadenza anniversaria di **polizza** devi comunicare a **Vittoria** l'aggiornamento del **fatturato** (riferito all'anno di imposta appena trascorso).

Se non comunichi il **fatturato** o lo fai in modo errato, **Vittoria** può recedere dal **contratto** e tu puoi subire la perdita totale o parziale dell'**indennizzo**(1).

Vittoria ha il diritto di fare verifiche e controlli e tu devi collaborare (fornire le informazioni e i documenti necessari alla verifica).

In particolare:

- per la forma di copertura "*Cyber Smart*": devi comunicare il **fatturato** se il valore supera il limite di € 300.000. In questo caso, la copertura cessa a partire dell'annualità successiva.
  Vittoria si riserva la facoltà di proseguire la copertura. In questo caso, te lo comunica;
- per la forma di copertura "*Cyber Top*": devi comunicare il **fatturato** nei seguenti casi:
  - se il valore supera il limite di €25.000.000. In tal caso, la copertura cessa alla naturale scadenza anniversaria.
    Vittoria si riserva la facoltà di proseguire la copertura. In questo caso, te lo comunica
  - se il valore comporta, secondo lo schema riportato di seguito, lo spostamento ad una fascia di fatturato differente rispetto a quella indicata in **polizza**. Il tal caso **Vittoria** adegua il **premio** a partire dall'annualità successiva (alla tua comunicazione).
    Fasce di fatturato usate per determinare il **premio**:
    - fino a € 1.000.000;
    - oltre € 1.000.000 fino a € 2.500.000;
    - oltre € 2.500.000 fino a € 5.000.000;
    - oltre € 5.000.000 fino a € 10.000.000;
    - oltre € 10.000.000 fino a € 25.000.000.

Esempio

- **decorrenza contratto 1/11/2024. Forma di copertura "Cyber Top"**
- **fatturato anno di imposta 2023: € 900.000**
- **premio fascia di fatturato "fino a € 1.000.000" = € 200**
- **fatturato anno di imposta 2024: € 1.300.000 (da comunicare prima dell'1/11/2025)**
- **premio fascia di fatturato "Oltre € 1.000.000 fino a € 2.500.000" = € 300.**
- **data sinistro 1/05/26**
- **ammontare del danno indennizzabile € 10.000.**

Ipotesi A
Dichiari la variazione di fatturato e rinnovi il contratto per l'annualità 1/11/25 – 1/11/26 al premio di € 300.
L'indennizzo del sinistro è pari a € 10.000.

Ipotesi B:
Non dichiari la variazione di fatturato e rinnovi il contratto per l'annualità 1/11/25 – 1/11/26 allo stesso premio dell'annualità precedente (€ 200).
L'indennizzo del sinistro è pari a € 6.666,67 calcolato in base al rapporto esistente tra il premio pagato (€ 200) e quello dovuto (€ 300) in base al fatturato corretto (€ 1.300.000).

1.12 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

Vittoria può accedere e ispezionare:
- i locali;
- gli archivi;
- il **sistema informatico**;
- la **rete**;

dell'**Assicurato** e di qualsiasi **fornitore esterno**, in ogni momento ed entro 1 anno dalla scadenza o dalla cancellazione della **polizza**.
Questo diritto di **Vittoria** non esonera l'**Assicurato** da nessuno degli altri obblighi a suo carico.
L'**Assicurato** deve inoltre fornire a **Vittoria** tutte le informazioni necessarie richieste.

2 - Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Puoi ampliare la copertura "*Cyber Top*" con l'attivazione di una o più delle seguenti **garanzie** opzionali, con pagamento di un **premio** aggiuntivo. Tali **garanzie** sono valide solo se indicate in **polizza**, entro il **massimale** indicato e con esclusioni, **franchigie** e limiti di **indennizzo** previsti nei successivi articoli.

2.1 - DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ

La copertura agisce in caso di **attacco informatico** che rende indisponibile, in maniera diretta, il **sistema informatico** dell'impresa assicurata.

In questo caso, **Vittoria** indennizza le conseguenze economiche negative causate da una riduzione o interruzione dell'attività dell'impresa.

Il periodo di interruzione dell'attività sono i giorni consecutivi durante il quale il **sistema informatico** dell'**Assicurato** è parzialmente o totalmente indisponibile. Dura fino a quando il **sistema informatico** riprende la sua completa funzionalità.

Vittoria paga all'**Assicurato** una **diaria** per ogni giorno di inattività totale dell'impresa. Per i giorni di inattività parziale, l'importo della **diaria** è ridotto in proporzione.

L'importo della **diaria** è indicato in **polizza**. E' stabilito in base alla tua dichiarazione. Non può superare 1/360 del margine di contribuzione che la tua impresa ha realizzato durante l'annualità precedente al **periodo di assicurazione**. Per margine di contribuzione si intende la differenza tra i ricavi (di vendita o dei **servizi** erogati) e i costi variabili.

Se, successivamente al perfezionamento della **polizza**, l'importo della diaria indicato in **polizza** supera 1/360 del margine di contribuzione, devi chiedere a **Vittoria** di ridurre l'importo. In caso di **danno**, **Vittoria** può chiedere ai periti di procedere a nuova determinazione della **diaria**. Tale valore è preso come riferimento per la determinazione dell'**indennizzo**.

Denunciato un **sinistro**, si procede alla liquidazione dell'**indennizzo**. Si determina:
- il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del **sistema informatico** dell'**Assicurato**, riportandolo alle condizioni di funzionalità antecedenti al **sinistro**;
- per quanti giorni la **diaria** è dovuta per intero;
- per quanti giorni la **diaria** è dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.

Dall'ammontare sopra definito si detrae, per singolo **sinistro**, un importo pari alla **diaria** moltiplicato per il numero di giorni di **franchigia temporale** indicata nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

A titolo di esempio, se:

- **la diaria è € 500**
- **la franchigia temporale è 12 ore (mezza giornata)**

l'importo da detrarre dall'indennizzo è € 250 (€ 500 X 0,5 giorni)

2.2 - INDENNIZZO PER CYBER-CRIME

Vittoria rimborsa all'**Assicurato** le somme trasferite in modo illegale dai suoi conti bancari a seguito di:
- accesso diretto e non autorizzato a tali conti;
- alterazione dei **dati** nel **sistema informatico** dell'**Assicurato**.

Vittoria rimborsa se l'**Assicurato** non può recuperare tali importi.

La **garanzia** opera se l'**Assicurato**:
- denuncia il fatto in maniera tempestiva (non oltre 3 giorni) alla Polizia postale;
- garantisce che la conoscenza della copertura assicurativa è mantenuta strettamente confidenziale.

Vittoria rimborsa con la **franchigia** indicata nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

2.3 - RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE

Vittoria risarcisce le spese che l'**Assicurato** sostiene, a seguito di un **attacco informatico**, per tutelare la sua immagine e reputazione.
Le spese sono rimborsate:
- nel periodo successivo, non superiore a 7 giorni, alla prima comparsa di un contenuto denigratorio o diffamatorio sui mezzi di informazione,
- entro il **periodo di tutela**.

Vittoria risarcisce l'**Assicurato** con i limiti indicati nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*" e nei limiti dei **massimali** indicati in **polizza.**

Gli **eventi assicurati** causati dal **sistema informatico** del **fornitore esterno** sono coperti allo stesso modo di quelli causati dal **sistema informatico** dell'**Assicurato**, se non altrimenti esclusi.

2.4 - RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE STANDARD PCI-DSS

La **garanzia** opera in caso di violazione dello standard **PCI-DSS** causata da un **attacco informatico**.
Vittoria rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** per:
- pagare un **esperto** per indagare su violazione dei **dati**:
  - delle carte di credito,
  - di debito,
  - prepagate;
- riottenere la certificazione **PCI-DSS**;
- emettere di nuovo le carte di credito, di debito, o prepagate,

La **garanzia** opera se, al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** ha una certificazione **PCI-DSS** valida.

Vittoria indennizza con la **franchigia** indicata nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.5 - RISARCIMENTO PER R.C. DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE

Vittoria copre i costi dei **risarcimenti** che l'**Assicurato** deve pagare quando, secondo la legge, è responsabile civile per:
- diffamazione o **danno** reputazionale;
- violazione della proprietà intellettuale;
- violazione o interferenza del diritto alla privacy;

in conseguenza della sua **attività multimediale**.

Vittoria risarcisce l'**Assicurato** con la **franchigia** indicata nel capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*"

3 - Cosa NON è assicurato?

*Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio i **rischi** esclusi dalla copertura assicurativa.*

La copertura assicurativa non è valida per uffici e studi professionali:
- con sede fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- senza i requisiti elencati all'articolo *"REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA INFORMATICA"*;
- relativei ai seguenti settori:
  - banche, istituti di credito, finanziarie, carte di credito;
  - aziende generazione o distribuzione energia-gas-acqua;
  - cliniche, ospedali, case di cura, ASL;
  - produzione o vendita di armi;

- fornitore di servizi per applicazioni, internet e cloud;
- compagnie telefoniche;
- managed fornitore di servizi;
- social network provider;
- specializzate nel commercio on line;
- gioco d'azzardo on line;
- associazioni no profit;
- comuni;
- CAF;
- call center.

Per le **garanzie**:
- *"ASSISTENZA MALWARE"*,
- *"RIPRISTINO DEI DATI"*,
- *"RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER"*,

l'**Assicurato** non ha diritto alle prestazioni se si rivolge a soggetti diversi dal **fornitore di servizi** o da **esperti**.

4 - Ci sono limiti di copertura?

Questa parte contiene ed illustra nel dettaglio le informazioni relative a:
- *eventi per i quali non è prestata la* **garanzia***;*
- **franchigie***;*
- *limiti e sottolimiti di* **indennizzo** *previsti dalla* **polizza***.*

4.1 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non copre i danni dovuti a:
- **eventi assicurati** accaduti prima del periodo di retroattività (se indicato in **polizza**);
- dolo dell'**Assicurato**, dei **dirigenti** e **amministratori**;
- lesioni personali, malattia, morte;
- confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del **sistema informatico** dell'**Assicurato**, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- utilizzo di software illegale o privo di licenza;
- guasti, difetti, errori nella progettazione del **sistema informatico** dell'**Assicurato**, che rendono lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
- scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
- **errore di programmazione**;
- **errore umano** di un **fornitore esterno**;
- errori, omissioni, o negligenza dell'**Assicurato** nello svolgimento dell'attività professionale;
- errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'**attività multimediale**;
- guasti, interruzioni, indisponibilità di:
  - sistemi di comunicazione,
  - **internet service**;
  - fornitura di elettricità;
  - qualsiasi altra **infrastruttura** esterna che non è sotto il controllo dell'**Assicurato**.

  Esclusione non valida per i **fornitori esterni**;
- **danno** materiale diretto alle proprietà dell'**Assicurato**, compreso il **sistema informatico**;
- violazione di leggi da parte dell'**Assicurato** o dei **fornitori esterni**;
- interruzioni previste e pianificate del **sistema informatico** dell'**Assicurato**;
- **furto** o violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali. Esclusione valida per la **garanzia** *"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E DATI SENSIBILI"*;
- mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di **terzi**, di contenuto da siti o pagine web che sono sotto il diretto controllo dell'**Assicurato**;

Inoltre, l'assicurazione non copre i danni relativi a:
- **servizi** che un **fornitore esterno** ha subappaltato a terzi;
- responsabilità contrattuali.

Inoltre, l'assicurazione non copre:
- spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, sostenute dall'**Assicurato** per rimettere in efficienza il **sistema informatico**;
- richieste di **risarcimento** conseguenti a fatti noti all'**Assicurato** prima della data di inizio della **polizza**, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;

- multe o sanzioni di qualsiasi natura;
- eventuale riscatto pagato dall'**Assicurato** per terminare una **estorsione cyber**;
- perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire:
  - operazioni commerciali;
  - investimenti
  - cessioni,
  - compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- richieste di **risarcimento** fatte da o per conto di:
  - un soggetto giuridico che esercita un qualunque controllo sull'**Assicurato**;
  - società controllate dall' **Assicurato**;
  - un soggetto giuridico su cui l'**Assicurato**, o sue controllate, esercita un controllo;
  - una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria dell'**Assicurato**;
  - un soggetto giuridico in cui l' **Assicurato** ha un qualsiasi interesse finanziario;
- qualsiasi partnership o joint-venture in cui l' **Assicurato** è coinvolto;

Inoltre, l'assicurazione non copre i danni che si verificano in occasione di:
- esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Esclusioni non valide se l'**Assicurato** prova che il **sinistro** non ha rapporto con i suddetti eventi;
- attacco con armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;
- sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di **terrorismo**, **guerra**;

Inoltre, l'assicurazione non copre i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su:
- siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso;
- siti web che non sono controllati in modo diretto dall' **Assicurato**;

Infine, l'assicurazione non copre i danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una **guerra** o di una **guerra informatica**.

4.2 - FRANCHIGIE

Esempio di applicazione della franchigia
- **Franchigia = € 200**
- **Danno = € 750**
- **Danno indennizzato all'Assicurato = € 550**

Per ogni **evento assicurato**, **Vittoria** paga l'**indennizzo** (o il **risarcimento**) con applicazione della **franchigia** riportata in **polizza**.

Per ogni indennizzo (o **risarcimento**) corrisposto da **Vittoria** in modo diretto a un **terzo**, l'**Assicurato** deve rimborsare a **Vittoria** la **franchigia** prevista.

In caso di **sinistro**, se vengono coinvolte più **garanzie** per lo stesso **evento assicurato**, si applica la **franchigia** maggiore tra quelle previste per le singole **garanzie** interessate.

Questo non vale per la **garanzia** *"DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ"*, che prevede una **franchigia temporale**.

Esempio di applicazione della franchigia temporale:
- diaria è € 500
- franchigia temporale è 12 ore (mezza giornata)

l'importo da detrarre dall'indennizzo è € 250 (€ 500 X 0,5 giorni)

TABELLA 1
Applicazione delle franchigie

Garanzia o bene colpito da sinistro	Franchigia
"RIMBORSO SPESE PER LA DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO"	€ 1.000
"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI"	€ 1.000 per i soli costi legali
"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE"	€ 1.000
"RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE"	€ 1.000
"RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE STANDARD PCI-DSS"	€ 1.000
"RISARCIMENTO PER R.C DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE"	€ 1.000
"DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ"	**franchigia temporale** 12 ore
"INDENNIZZO PER CYBER-CRIME"	€ 5.000

4.3 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?
Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale Vittoria è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima di Vittoria in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.
Il limite di indennizzo può essere fissato per ogni sinistro, per anno assicurato o per entrambi.
Esempi di applicazione di limite di indennizzo per una determinata garanzia
- limite di indennizzo € 200 per sinistro: Vittoria paga massimo € 200 per ciascun sinistro; non è fissato un limite per anno; quindi, Vittoria paga tutti i sinistri che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200 ciascuno);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e per anno: Vittoria paga massimo € 200 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100 ciascuno o 1 sinistro da € 200);
- limite di indennizzo € 200 per sinistro e € 500 per anno: in questo caso Vittoria paga massimo € 500 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200 per ogni singolo sinistro.

TABELLA 2
Applicazione dei Limiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro	Limite di indennizzo
"INDENNIZZO PER CYBER-CRIME"	50% del **massimale** indicato in **polizza** con il massimo di € 50.000 per **sinistro** e per anno

Il **massimale** indicato in **polizza** è l'importo massimo complessivo a carico di **Vittoria** per la totalità dei **sinistri** che colpiscono una o più **garanzie** per ogni annualità assicurativa.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

5 - Gestione del Sinistro

Gli articoli seguenti contengono ed illustrano nel dettaglio gli obblighi delle **Parti** *e le indicazioni generali relative alla gestione dei* **sinistri***.*

5.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di **sinistro**, le **garanzie** operano se l'**Assicurato** chiama subito il servizio assistenza clienti ai numeri:
- **800.569.678** per chiamate dall'Italia;
- **+39 02.345.444** in caso di chiamate dall'estero.

I numeri sono attivi dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dal lunedì al sabato.

DXC Technology fornisce il servizio di assistenza e gestione delle emergenze che **Vittoria** offre a complemento delle **garanzie** assicurative.

Inoltre, nei seguenti casi, l'**Assicurato** deve inviare comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica SinistriReTrasporti@vittoriaassicurazioni.it, entro 30 giorni da quando ne è a conoscenza.

I casi sono:
a) richieste di **risarcimento** avanzata nei suoi confronti;
b) intenzione formalizzata da un **terzo** o dai collaboratori durante il **periodo di assicurazione** o il **periodo di denuncia postuma**, di ritenerlo responsabile di un **evento assicurato**;
c) **circostanze**, durante il **periodo di assicurazione** o il **periodo di denuncia postuma**, che possono portare ad una richiesta di **risarcimento** o un **sinistro**;

d) **sinistri** relativi ad una o più delle seguenti **garanzie**:
   - *"RIMBORSO SPESE PER DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO";*
   - *"RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI";*
   - *"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI";*
   - *"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE SICUREZZA DELLA RETE";*
   - *"DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ"*;
   - *"INDENNIZZO PER CYBER-CRIME";*
   - *"RIMBORSO SPESE PER DANNO REPUTAZIONALE";*
   - *"RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE STANDARD PCI-DSS".*
   - *"RISARCIMENTO PER R.C DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE";*

In riferimento ai casi c) e d), se la comunicazione dell'**Assicurato** avviene:
- nel **periodo** di **assicurazione**,
- o nel **periodo di denuncia postuma**,

qualsiasi richiesta di **risarcimento** presentata dopo tali periodi è considerata da **Vittoria** come avanzata nel **periodo di assicurazione** o nel **periodo di denuncia postuma**.

In caso di **sinistro**, l'**Assicurato** deve inoltre:
- fornire prova dell'**evento assicurato**;
- fare il possibile per:
  - ridurre al minimo gli effetti dell'**evento assicurato**;
  - stabilire la causa e l'entità del **danno**;
- conservare e mettere a disposizione di **Vittoria** o del **fornitore di servizi**:
  - software,
  - **hardware**,
  - e **dati**

  colpiti dall'**evento assicurato**;
- rispettare tutte le raccomandazioni di **Vittoria** o del **fornitore di servizi**;
- collaborare il più possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del **sinistro**;
- avvalersi degli avvocati indicati da **Vittoria**.

L'**Assicurato** inoltre non deve:
- ammettere responsabilità,
- quantificare, pagare o respingere qualsiasi richiesta di **risarcimento**

senza il consenso scritto di **Vittoria**.

Non rispettare uno di questi obblighi può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo [(2)] e l'applicazione dell'articolo 1916 del Codice Civile [(3)].

L'**Assicurato** deve anche permettere a **Vittoria** di trattare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di **terzi**.

Per la validità della **garanzia** "*RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER*", l'**Assicurato** deve:
- denunciare di essere vittima di **estorsione cyber** il prima possibile, e comunque entro 3 giorni, alla Polizia postale;
- garantire che la conoscenza dell'esistenza di questa copertura è mantenuta strettamente confidenziale.

Per la validità della **garanzia** "*INDENNIZZO PER CYBER CRIME*", l'**Assicurato** deve:
- denunciare il fatto il prima possibile, e comunque entro 3 giorni, alla Polizia postale;
- garantire che la conoscenza dell'esistenza di questa copertura è mantenuta strettamente confidenziale.

5.2 - SERIE DI EVENTI ASSICURATI

Se una serie di **eventi assicurati** ha la stessa causa, **Vittoria** li considera come un unico **evento assicurato**. La data di accadimento coincide con quella del primo **evento** della serie.

5.3 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Solo il **Contraente** e **Vittoria** possono esercitare le azioni, le ragioni e i diritti che derivano dalla **polizza**.
Il **Contraente** deve compiere gli atti necessari richiesti da **Vittoria** per accertare e liquidare i **danni**.
L'accertamento e la liquidazione così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, se diverso dal **Contraente**, senza possibilità di sua contestazione.
L'indennizzo liquidato nei termini di **polizza** deve essere effettuato nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.4 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Perde il diritto all'**indennizzo** l'**Assicurato** che:
- esagera con dolo l'ammontare del **danno**;
- dichiara danneggiate cose che non esistevano al momento del **sinistro**;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- usa, per giustificarsi, mezzi ingannevoli o documenti falsi;
- altera con dolo le tracce ed i residui del **sinistro** o facilita il progresso di questo.

5.5 - GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

In caso di richiesta di **risarcimento** o di un **evento assicurato**, se l'**Assicurato**:
- non accetta una proposta di transazione da parte di **Vittoria**;
- sceglie di impugnare o proseguire i procedimenti legali,

Vittoria non può pagare una somma superiore rispetto a quella che doveva altrimenti pagare, compresi costi e spese accumulate, fino al momento del rifiuto dell'**Assicurato**.
L'importo pagato da **Vittoria** non può superare il **massimale** indicato in **polizza**.

L'**Assicurato** deve restituire a **Vittoria** ogni somma ricevuta, compresi gli interessi, se non ha diritto alla copertura assicurativa.

5.6 - ONERE DELLA PROVA

Se **Vittoria** valuta che un **danno** non è risarcibile o indennizzabile, l'**Assicurato** deve dimostrare che tale **danno** rientra tra le **garanzie** previste dalla **polizza** stessa.

Fermo restando l'onere della prova della **Vittoria** nel determinare l'attribuzione di una **guerra informatica** contro uno Stato, l'**Assicurato** e **Vittoria** considerano le prove oggettivamente disponibili. Ciò può includere l'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato (oggetto di **guerra informatica** in cui si trova fisicamente il **sistema informatico** dell'**Assicurato**) a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

5.7 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO

Il pagamento dell'**indennizzo** (o del **risarcimento**) avviene con modi e tempi diversi a seconda della **garanzia** interessata.

Per le **garanzie**:
- *"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI",*
- *"RISARCIMENTO PER R.C. DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE",*
- *"RISARCIMENTO PER R.C DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE",*

Vittoria:
- verificata l'operatività della **garanzia**,
- accertata la legittimazione,
- ricevuta la necessaria documentazione,
- valutato e concordato il **danno**,

liquida il **risarcimento** entro 30 giorni ed invia l'atto di transazione e quietanza.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro, Vittoria** può richiedere il documento di chiusura istruttoria che dimostra che non ci sono limitazioni o esclusioni di **polizza**.

Per le **garanzie**:
- "*RIMBORSO SPESE PER CONTRASTARE ESTORSIONE CYBER*",
- *"RIMBORSO SPESE PER VIOLAZIONE PRIVACY E DATI SENSIBILI",*
- *"RIMBORSO SPESE PER DIFESA LEGALE CONTRO AZIONE DI ORGANI DI CONTROLLO",*

il perito:
- effettuati gli accertamenti,
- raccolta la necessaria documentazione,

invia all'**Assicurato** l'atto di liquidazione amichevole o l'atto di accertamento conservativo del danno.
Entro 60 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione amichevole o dell'atto di accertamento del **danno, Vittoria**:
- invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza
- e paga l'**indennizzo** entro 15 giorni dalla firma di quest'ultimo

o
comunica all'**Assicurato** i motivi per i quali non è possibile corrispondere l'**indennizzo**.

Per la **garanzia** "*DIARIA PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ*" **Vittoria**, per la liquidazione dell'**indennizzo**, determina:
- il numero dei giorni consecutivi necessari a:
- ripristinare la piena operatività del **sistema informatico** dell'**Assicurato**, per riportarlo alle condizioni di funzionalità antecedenti al **sinistro**;
- per quanti giorni la **diaria** è dovuta per intero;
- per quanti giorni la **diaria** è dovuta solo in parte e la quota dovuta per ciascun giorno.

Entro 180 giorni dalla denuncia del **sinistro**, **Vittoria** comunica all'**Assicurato**:
- una proposta scritta di liquidazione;

o
- i motivi per cui non è possibile formulare tale proposta.

Entro 15 giorni dalla firma per accettazione della proposta di liquidazione, **Vittoria** invia all'**Assicurato** l'atto di transazione e quietanza.

Vittoria paga l'**indennizzo** entro 15 giorni da quando riceve l'atto di transazione e quietanza firmato, con gli eventuali allegati specificati nell'atto stesso.

TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE SUBITO

Contattare subito il servizio di assistenza clienti fornito da DXC Technology ai numeri:

- **800.569.678** per chiamate dall'Italia
- **+39 02.345.444** in caso di chiamate dall'estero.

Scrivere:

- all'indirizzo di posta elettronica SinistriReTrasporti@vittoria assicurazioni.it
- entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui viene a conoscenza dell'evento dannoso.

L'**Assicurato** deve inoltre:

- fornire prova dell'**evento assicurato**;
- fare il possibile per:
  - ridurre al minimo gli effetti dell'**evento assicurato**;
  - per stabilire la causa e l'entità del danno;
- conservare e mettere a disposizione di **Vittoria** o del **fornitore di servizi**:
  - **software**,
  - **hardware**
  - e **dati**

  colpiti dall'**evento assicurato**;
- rispettare tutte le raccomandazioni di **Vittoria** e/o del **fornitore di servizi**;
- collaborare il più possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del **sinistro**.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione***.*

(1) Codice civile - Art.1898 - Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde se l'aggravamento del rischio è tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

(2) Codice civile - Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

(3) Codice civile - Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Vittoria con te

Uffici e Studi Professionali

Sezione
“Il contratto dalla A alla Z”

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo

*I termini riportati in "***grassetto minuscolo***" in questo documento hanno il significato a loro attribuito di seguito.*

LE PARTI

- **Contraente**
  Sei tu, la persona fisica o il soggetto giuridico che sottoscrive la **polizza**. Hai l'onere di pagare il **premio**.
- **Vittoria**
  Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali società Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **Anno solare**
  Periodo di 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia dalla data di sottoscrizione della **polizza** o dalla data di rinnovo.
- **Assicurato**
  Chi è coperto dalla **polizza** perché esposto al **rischio**.
- **Consumatore**
  Persona fisica che agisce per scopi non relativi ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o professionali. Pertanto, sei un consumatore quando agisci per scopi relativi alla tua vita privata.
- **Garanzia**
  Descrizione della copertura assicurativa per uno specifico **rischio**.
- **Indennizzo**
  Somma dovuta da **Vittoria** all'**Assicurato** per rimborsare o risarcire un danno in caso di **sinistro**.
- **Organismo di mediazione**
  Ente pubblico o privato, iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione (di cui al D.lgs. n. 28 del 2010).
- **Polizza**
  Il contratto sottoscritto dalle **Parti**, che prova l'assicurazione e regola i rapporti fra le **Parti**.
- **Premio**
  Somma dovuta dal **Contraente** a **Vittoria** per ottenere la copertura assicurativa.
- **Risarcimento**
  Somma dovuta da **Vittoria** ai terzi danneggiati in caso di **sinistro**.
- **Rischio**
  Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto che può provocare conseguenze dannose.
- **Sezione**
  Insieme di **garanzie** raggruppate in funzione del tipo di **rischio** assicurato.
- **Sinistro**
  Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Somma assicurata**
  Importo che rappresenta la somma massima pagata da **Vittoria** per le **garanzie** prestate.

IL CONTRATTO DALLA “A” ALLA “Z”

*In questo documento ci sono le norme specifiche che regolamentano la **polizza**. Si applicano inoltre le norme di legge. Nell’Appendice Normativa si trovano i testi completi degli articoli citati in questo documento ed applicabili alla **polizza**.*

1 - Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

*In questa parte del documento trovi gli obblighi previsti dalla **polizza** per il **Contraente**, l’**Assicurato** e per **Vittoria**.*

1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Cosa si intende per “rischio”?

Come riportato nel glossario, in ambito assicurativo si definisce rischio la probabilità che si verifichi un evento che può generare un sinistro.
Ad esempio, è un rischio per l’assicurato subire un furto.

Prima della conclusione della **polizza**, **Vittoria** ti chiede alcune informazioni essenziali per una corretta valutazione del **rischio** da assicurare. Tali informazioni fanno parte della **polizza**.

Devi quindi dare a **Vittoria** informazioni precise e complete. Se non lo fai:
- la copertura assicurativa potrebbe cessare;
- o potresti perdere, in tutto o in parte, l’**indennizzo**.

La materia è regolamentata dal Codice Civile [(1)].

1.2 - DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le informazioni che hai dato quando hai sottoscritto la **polizza** possono cambiare nel tempo. Se succede, devi subito comunicarlo a **Vittoria**, perché potrebbe variare il **rischio**.
Le modalità di comunicazione sono indicate nel successivo articolo *“FORMA DELLE COMUNICAZIONI”*.

Se il rischio diminuisce, **Vittoria** può scegliere se:
- recedere dalla **polizza**. In questo caso, **Vittoria** ti avvisa con un mese di anticipo e ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta;
- mantenere l’assicurazione. In questo caso, **Vittoria** riduce il **premio** a partire da quello successivo alla tua comunicazione.

Se il **rischio** aumenta (aggravamento), **Vittoria** può recedere dalla **polizza**. Se non comunichi a **Vittoria** l’aggravamento del rischio, potresti perdere, in tutto o in parte, l’**indennizzo** a meno che tale omissione non sia avvenuta in buona fede.

La materia è regolamentata dal Codice Civile [(2)].

Esempio di diminuzione del rischio
Quando hai sottoscritto la polizza per la copertura del furto hai dichiarato che i locali che contengono i beni assicurati non sono protetti da allarmi antifurto ma, nel corso del contratto, hai installato l'antifurto.
In questo caso c'è una diminuzione del rischio di furto.

Esempio di aggravamento del rischio
Sei un professionista che ha assicurato la responsabilità civile in caso di infortunio dei propri dipendenti.
Durante il contratto aumenta il numero di dipendenti.
In questo caso il rischio di responsabilità civile è maggiore e devi quindi subito comunicarlo a Vittoria che può recedere dal contratto o proporti di modificarlo.

1.3 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se tu **Contraente** sottoscrivi con altre compagnie delle polizze per coprire gli stessi rischi della **polizza** con **Vittoria**, devi comunicarlo a **Vittoria**. Se non lo comunichi a **Vittoria**, e fai questo con dolo, perdi il diritto all'**indennizzo**.
Le modalità di comunicazione sono indicate nel successivo articolo *"FORMA DELLE COMUNICAZIONI"*.
Vittoria, entro 30 giorni dalla tua comunicazione, può recedere dalla **polizza**, con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso, **Vittoria** ti restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta.

In caso di **sinistro**, devi avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
La materia è regolamentata dal Codice Civile [3].

1.4 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Se il **Contraente** è diverso dall'**Assicurato**:
- gli obblighi del **contratto** spettano al **Contraente**, (tranne quelli che per la loro natura possono essere rispettati solo dall'**Assicurato**);
- i diritti del **contratto** spettano all'**Assicurato**; il **Contraente** può farli valere solo con il consenso esplicito dell'**Assicurato**.

La materia è regolamentata dal Codice Civile [4].

Esempi di obbligo:
- **il Contraente deve firmare la polizza e pagare il premio;**

Esempi di diritti:
- **Il Contraente richiede modifiche del contratto;**
- **l'Assicurato riscuote l'indennizzo.**

1.5 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Per comunicare con **Vittoria** devi inviare lettera raccomandata o PEC:
- all'Agenzia alla quale è assegnata la **polizza**;
- oppure ai seguenti recapiti:
  - Vittoria Assicurazioni S.p.a., Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
  - vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

1.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Vittoria ha il diritto di visitare l'ufficio/studio professionale e le cose assicurate e tu o l'**Assicurato** dovete fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

1.7 - DOLO E COLPA GRAVE

Vittoria risponde dei danni indennizzabili o risarcibili a termini di **polizza**, determinati da:
- colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**);
- dolo e colpa grave delle persone di cui il **Contraente** o l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) deve rispondere a norma di legge. È compreso il personale addetto alla manutenzione del fabbricato indicato in **polizza**.

2 - Come mi assicuro?

*In questa parte trovi nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali **Vittoria** offre le **garanzie** previste dalla **polizza**.*

2.1 - QUANDO E COME DEVO PAGARE

Devi pagare la prima rata di **premio**, o l'eventuale **premio** unico, alla consegna della **polizza**.
Le rate successive devi pagarle alle scadenze previste dalla **polizza**.
Puoi pagare il **premio** presso:
- l'Agenzia cui è assegnata la **polizza**;
- oppure la sede di **Vittoria**.

Vittoria ti rilascia la ricevuta di pagamento con la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il **premio**.
Puoi pagare il **premio** anche con addebito su conto corrente o carta di credito. Trovi le modalità di pagamento delle rate nei seguenti documenti allegati alla **polizza**:
- "SEPA Direct Debit", se scegli l'addebito su conto corrente;
- "Pagamento frazionato del premio tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito", se scegli l'addebito su carta di credito.

La presente **polizza** si intende stipulata a prescindere ed in aggiunta ad eventuali assicurazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
Vale comunque:
- quanto riportato nell'articolo *"ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI"*;
- le condizioni di operatività della **garanzia** R.C.O. della **sezione** *"RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI"* (obblighi di legge per l'assicurazione infortuni).

2.2 - DECORRENZA DELLA POLIZZA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO

La **polizza** entra in vigore dalle ore 24 del giorno in cui firmi la **polizza** e paghi il **premio**, o altra data successiva indicata in **polizza**.
Devi pagare i **premi** successivi al primo entro 15 giorni dalla loro scadenza. Se non lo fai, **Vittoria** sospende l'assicurazione e la riattiva dalle ore 24 del giorno in cui paghi il **premio**.
La materia è regolamentata dal Codice Civile [(5)].

Per le **polizze** che durano più di un anno (poliennali), **Vittoria** può:
- prevedere frazionamenti del **premio** diversi da quello mensile, per esempio annuale;
- cambiare, alla fine di ogni **anno solare**, il frazionamento del **premio** scelto all'inizio.
  In questo caso:
  – **Vittoria** ti comunica la modifica almeno 60 giorni prima della fine dell'**anno solare**;
  – tu puoi recedere dalla **polizza**. Devi comunicarlo a **Vittoria** almeno 15 giorni prima della fine dell'**anno solare**.

2.3 - DURATA E PROSECUZIONE DELLA POLIZZA

La **polizza** può avere, a tua scelta, durata annuale o poliennale.
Non è ammessa una durata inferiore ad 1 anno.
In caso di durata poliennale:

- è prevista una riduzione del **premio** annuale [(6)];
- puoi recedere ogni anno, con preavviso a **Vittoria** di almeno 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità in cui hai comunicato il recesso.

Nel caso in cui il pagamento del **premio** è nella forma di pagamento anticipato in un'unica soluzione, **Vittoria** restituisce la parte di **premio** pagata e non goduta.
In caso di **polizza** con tacito rinnovo, giunta alla sua naturale scadenza e in assenza di disdetta comunicata da una delle **Parti**, la **polizza** prosegue per 1 anno (per ciascuna proroga).
L'eventuale disdetta deve essere comunicata da una delle **Parti**:

- almeno 30 giorni prima della scadenza, se sei un **Consumatore**;
- almeno 60 giorni prima della scadenza se non sei un **Consumatore**;

con le modalità indicate all'articolo *"FORMA DELLE COMUNICAZIONI"*.

2.4 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle cose assicurate:

- devi avvisare **Vittoria** e indicare:
  - la località di destinazione;
  - la data di inizio del trasloco;
- le **garanzie** vengono prestate in entrambe le località, di origine e di nuova destinazione, per un periodo massimo di 20 giorni dalla data di inizio del trasloco.
  Alla fine di tale periodo le **garanzie** operano solo per la nuova località.

Restano valide:

- le disposizioni dell'Articolo 1898 del Codice civile, se il trasloco comporta aggravamento del **rischio**;
- le esclusioni previste nelle singole **sezioni**.

2.5 - INDICIZZAZIONE DELLE SOMME (facoltativa)

Per la **sezione**:

- *"INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI"*;
- *"FURTO E RAPINA"*;
- *"RESPONSABILITÀ CIVILE"*;
- *"ELETTRONICA"*;

Vittoria adegua ogni anno i valori di:

- **somme assicurate**,
- **massimali**,
- limiti di **indennizzo** espressi in euro,
- **premio**,

in proporzione alla variazione dell'indice ISTAT dei "Prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale".
L'indice ISTAT iniziale è indicato in **polizza** ed è quello del mese di giugno dell'anno precedente la sottoscrizione della **polizza**.

Alla prima scadenza annuale (primo rinnovo):

- **Vittoria** calcola la variazione percentuale tra:
  - il valore dell'indice ISTAT di giugno del primo anno che precede quello del rinnovo;
  - il valore dell'indice ISTAT di giugno indicato in **polizza**.
- tale variazione in più o in meno, è applicata alle **somme assicurate**, ai **massimali**, ai limiti di **indennizzo** espressi in euro e ai **premi** indicati in **polizza**.

Alle scadenze annuali successive (rinnovi successivi al primo):

- **Vittoria** calcola la variazione percentuale tra:
  - valore dell'indice ISTAT di giugno del primo anno che precede il rinnovo;
  - valore dell'indice di ISTAT di giugno del secondo anno che precede il rinnovo;
- tale variazione in più o in meno è applicata alle **somme assicurate**, ai **massimali**, ai limiti di **indennizzo** espressi in euro e al **premio** in corso.

Ad ogni scadenza annuale, **Vittoria** ti rilascia una quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Ad esempio:
Data di effetto della polizza: 1/12/2024
Data scadenza polizza: 1/12/2025
Indice ISTAT rilevato a giugno 2023: 100 (è indicato in polizza)
Indice ISTAT rilevato a giugno 2024: 102
Variazione indice ISTAT tra giugno 2023 e giugno 2024: +2%

	1/12/2024	1/12/2025
SOMMA ASSICURATA	€ 100.000	€ 102.000
PREMIO	€ 500	€ 510

Se dopo la variazione dell'indice, le **somme assicurate**, i **massimali**, i limiti di **indennizzo** espressi in euro, e il **premio** superano il doppio degli importi iniziali indicati in **polizza**:
- le **Parti** possono rinunciare all'aggiornamento;
- la **Parte** che intende rinunciare deve comunicarlo all'altra **Parte**.
  Le modalità di comunicazione sono quelle indicate all'articolo *"FORMA DELLE COMUNICAZIONI"*;
- in tal caso le **somme assicurate**, i **massimali**, i limiti di **indennizzo** espressi in euro ed il **premio** restano quelle in corso dall'ultimo aggiornamento eseguito.

Se l'indice non è più pubblicato o è pubblicato in ritardo:
- **Vittoria** ti comunica l'aggiornamento calcolato con altri indici dei prezzi rilevati dall'ISTAT;
- puoi rinunciare a tale aggiornamento comunicando l'intenzione a **Vittoria**;
- in tal caso, l'adeguamento è sommato a quello della successiva scadenza anniversaria.

Non c'è indicizzazione nei seguenti casi:
- per le **sezioni**: *"TUTELA LEGALE"*, *"ASSISTENZA"* e *"CYBER RISK"*;
- se hai scelto di pagare il premio anticipato in unica soluzione.

2.6 - MODIFICA DEL PREMIO IN CORSO DI CONTRATTO E RECESSO DEL CONTRAENTE

Vittoria può modificare il **premio** ad ogni rinnovo annuale, in aggiunta a quanto previsto dall'indicizzazione, se selezionata e indicata in **polizza**.
La variazione del **premio** aggiuntiva è evidenziata sulla quietanza che ti viene consegnata.
Puoi scegliere se:
- accettare il rinnovo alle nuove condizioni, pagando il nuovo **premio** richiesto;
- non accettare il rinnovo, astenendoti dal pagamento del nuovo **premio** richiesto.

Se non accetti il rinnovo e non paghi il **premio**, l'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e si intende risolta senza alcuna formalità.

2.7 - POSSIBILE RECESSO DALLA POLIZZA A SEGUITO DI PAGAMENTO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo** o **risarcimento**, le **Parti** possono recedere dal contratto o dalla singola **garanzia** con preavviso di 30 giorni. Il preavviso va inviato con le modalità indicate all'articolo *"FORMA DELLE COMUNICAZIONI"*.
Vittoria, entro 15 giorni dall'efficacia del recesso, ti rimborsa la parte di **premio**, al netto dell'imposta, relativa al periodo di **rischio** non corso.
Se la comunicazione di recesso avviene meno di 30 giorni prima dalla scadenza del **premio** o di una rata di **premio**, non devi pagare il **premio** (o la rata), e l'assicurazione cessa alla data di questa scadenza. Se il **premio** o la rata viene comunque pagata, **Vittoria** ti restituisce la parte del **premio** imponibile (netto imposte) non goduta.

2.8 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

Cosa si intende per "tecnica di comunicazione a distanza"?

Si intende qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente (ad esempio internet, telefono), si utilizza per vendere a distanza contratti assicurativi e riassicurativi.

Se sei **consumatore** ed hai sottoscritto la **polizza** con **Vittoria** mediante tecniche di comunicazione a distanza, puoi recedere entro 14 giorni dal pagamento del **premio**.
In tal caso:

- devi inviare una richiesta a **Vittoria** con le modalità previste all'articolo *"FORMA DELLE COMUNICAZIONI"*;
- **Vittoria** ti restituisce il **premio** pagato al netto della quota di **premio** relativa al periodo in cui la **polizza** ha avuto effetto.

2.9 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Hai 60 giorni di tempo dalla data di sottoscrizione della polizza per recedere [7].
In tal caso:

- devi inviare una richiesta a **Vittoria** (con le modalità previste all'articolo *"FORMA DELLE COMUNICAZIONI"*);
- **Vittoria** ti restituisce il **premio** pagato al netto della quota di **premio** relativa al periodo in cui la **polizza** ha avuto effetto.

2.10 - IMPOSTE E TASSE

Il **premio** è comprensivo di imposte ed oneri fiscali in vigore ed è a carico del **Contraente**.

2.11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è regolamentato in maniera esplicita dalla **polizza**, valgono le norme di legge.

2.12 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie relative a questa **polizza** il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del **Contraente** o dell'**Assicurato** se diverso.

2.13 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

In caso di controversie relative alla **polizza**, se non si riesce a trovare una soluzione amichevole, prima di iniziare un'azione giudiziale ed avviare quindi un processo, bisogna tentare una mediazione [8].
La **Parte** che richiede la mediazione:

- sceglie l'**organismo di mediazione** presso cui si svolgerà il tentativo di mediazione, che può svolgersi anche in forma telematica (via web);
- indica nella richiesta i dati identificativi dell'oggetto della controversia, ad esempio numero e data del **sinistro**, numero della **polizza**;
- comunica all'**organismo di mediazione** l'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica a **Vittoria** della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it;
- chiede all'**organismo di mediazione** un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'**organismo di mediazione** scelto.

2.14 - PRESCRIZIONE

I diritti che derivano dalla **polizza** si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda [9].

Per le **garanzie** di Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'**Assicurato** o ha promosso contro di questo l'azione [10].

Cosa si intende per "prescrizione"?

La prescrizione comporta la perdita del diritto ad essere risarciti dopo un certo arco temporale. In altre parole, esiste un termine entro il quale bisogna richiedere il risarcimento dopo il verificarsi di un evento dannoso (sinistro). Trascorso questo periodo di tempo, l'Assicurato perde tale diritto e non può più esercitarlo.

Esempio:
Un incendio ha provocato danni al locale in cui viene svolta l'attività.
Se denuncio l'accaduto a Vittoria:

- **entro 2 anni da quando è accaduto l'evento >> ho diritto alle prestazioni previste dalla polizza;**
- **oltre 2 anni da quando è accaduto l'evento >> non ho diritto alle prestazioni previste dalla polizza.**

2.15 - SOSTITUZIONE E MODIFICHE AL CONTRATTO

Ogni variazione al contratto deve essere pattuita in forma scritta e sottoscritta dalle Parti.

2.16 - VARIAZIONE DEL CONTRAENTE

Tu stipuli la **polizza** per te ed i tuoi eredi, che sono tutti obbligati a rispettarlo fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione dell'eredità, la **polizza** continua con l'erede o con gli eredi cui sono stati assegnati le attività od i beni oggetto del **rischio**.
La **polizza**:

- in caso di fusione della tua azienda, continua con l'azienda incorporante o con la nuova azienda costituita;
- nei casi di trasformazione, di cambio di denominazione o di ragione sociale, continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale;
- nei casi di scioglimento o di messa in liquidazione della tua azienda, continua fino alla chiusura della liquidazione.

Tu, i tuoi eredi/aventi causa, dovete comunicare a **Vittoria** le variazioni di cui sopra entro 15 giorni da quando si verificano. Nei 30 giorni successivi, **Vittoria** può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.
In caso di risoluzione anticipata dalla **polizza** per la vendita dell'azienda o variazione del **Contraente**, devi pagare a **Vittoria**:

- il **premio** relativo all'annualità di assicurazione in corso al momento in cui hai comunicato la circostanza che ha originato la risoluzione;
- le eventuali rate di **premio** arretrate.

2.17 - COASSICURAZIONE

Se il **rischio** relativo alla **polizza** è ripartito fra più imprese di assicurazione (c.d. coassicurazione), ciascuna di esse paga la prestazione in proporzione alla rispettiva quota, come risulta in **polizza**,

esclusa ogni responsabilità solidale.

APPENDICE NORMATIVA

In questa parte sono riportati nel dettaglio agli articoli di Legge richiamati in questa **sezione***.*

(1) Codice Civile - Art.1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Codice Civile - Art.1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Codice Civile - Art.1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

(2) Codice Civile - Art.1897 - Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Codice Civile - Art.1898 - Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

(3) Codice Civile - Art.1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

(4) Codice Civile - Art.1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

(5) Codice civile - Art.1901 - Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio ola prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

(6) Codice civile - Art.1901 - Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio ola prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

(7) In base al disposto dell'Art.28 del DECRETO LEGISLATIVO n. 24 del 2012 - Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo.

(8) In base all'Art.5 del Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 N°28 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di

decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:
a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.
Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies del codice de consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

(9) Codice civile - Art.2952 - Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

(10) Codice civile - Art.2952 - Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

PAGINA IN BIANCO

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Società per Azioni | Sede Via Ignazio Gardella 2 | 20149 Milano | Italia Capitale Sociale Euro 68.297.833 interamente versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158 R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I N.1.00014 | Società facente parte delGruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Vittoria Assicurazioni

Chi protegge se stesso, protegge gli altri.